

PRATTICA ECCLESIASTICA

Per uso delli RR. Arcipreti, seu Parochi, & Vicarij Foranei

DIVISA IN TRE PARTI

Nella prima per le materie criminali ; Nella seconda
circa l'offame civile ; Nella terza circa le For-
mole spettantino ad Arcipreti, & Parochi .

C O M P O S T A

Dal Dottor

D. DONATO ANTONIO CASTELLANI

Da Bagnolo Vic. Gen. di Conza

D E D I C A T A

All' Illustriss. & Reuerendiss. Sig.

D. GAETANO CARACCILO

Arcivescouo di Conza, Barone delle Terre di S.
Menna, & S. Andrea, & del feudo di
Palorotundo .



IN NAPOLI Nella Stamperia di Francesco Benzi 1694.

Con Licenza de' Superiori.



ILLTSTR ISS. E REV. SIG.



V. sempre de' Filosofi comune sentenza, che l'acque dell' Vniuerso eschino dal mare, & ad esso per sotterranei meattri ritornino. Pure vi è chi sostiene, di rirrouarsi tra monti concauità tali, oue denzandosi l'aria scatrischi acqua, che formi fonti, ruscelli, e fiumi tributarii del mare. Hauendo dunque composto questo libretto utile istruzione per gl' Arcipreti, Vicarii Foranei, e Preti di questa, ed altre Diocesi posso dire essere vna delle due, ò acqua dell'Oceano di V.S. Illustri ss. ò aria da ella originata, e denzata nel concauo del mio rozzo ingegno (parto di questi monti), che distillando formi vn sì minimo ruscello. Comunque si sia stimo ben douer terminare al suo gran mare, sì come suo Vicario, e ministro, sì come suo diuotissimo seruo; Dedicando à V.S. Illustri ss. questo picciolo mio parto; Resterà seruita a gradirlo, non come proporzionato al suo merito,

rito, mà per comodità de suoi ministri nouelli inesperti nell'esercitar le lor cariche. Si degni riceuere sotto il suo ammanto questo miserello ignudo, essendo proprio de Prelati l'essere amico de poveri; aspetta questo mendico dalle sue mani le vesti per coprire l'ignude sue membra, acciò munito di queste possa resistere tra l'orridezza di questi monti. Non per dimostrare l'ingegno hò composta quest'opretta, mà per esimermi da quella fatica, che hò sofferta in vent'anni di Vicariato nel correggere gl'altrui errori. Gradischi questo impuro riuolo, essendo proprio del mare riceuere d'ogni sorte l'onde, à quali col suo salalzo tribuiscela sapienza; E finalmente, affincbe gl'ineperti s'annaglino di sì vil battello per nauigar liberamēte in ogni luogo, resterà contenta non solo munirlo con l'insegna nobilissima Caracciola, mà darli porto nel seno di V.S.Ill. à chi fo profondissima riuerenza.

Di V.S.Ill e Reuerendiss.

Deuotiss. & Humiliss. Seruo
Donato Antonio Castellani V.G. di Conza

E C C E L L E N T I S S. S I G.

IL Dottor D. Donato Antonio Castellano humiliss. seruo di V. M.
l'espone, come douendo dare alla luce vn libretto intitolato *Prat-*
tica Formularia, ò pure *Istruzione Tyrcinia* per vso, & comodità de Ar-
cipreti, Curati, seu Parochi, Vicarii Foranei, & Preti per esercitare
le loro commissioni nell'informationi criminali, & civili, & in altro
spettante a' Curati senza, che in esso ve sia cosa auuersante la Regal
Giurisdittione, supplica intanto l'E.S. restar seruita per la licenza, che
si possa dare alle Stampe, & lo ricouerà a gratia vt Deus.

V. I. D. Albius Rota videat, & in scriptis referat.

SORIA. MIROBALLVS. GASCON.

Pronisum per S.E. Neap. 4. Martii 1694.

Ceteri Ill. & Spectab. Reg. non interfuerunt.

Mastellonus.

E X C E L L E N T I S S. D O M.

IVento Excellentia Vestra *Praxim Formularia*, seu *Instructione Tyro-*
ciniam pro Vicariis Foraneis Reuerendi D. Donati Antonii Ca-
stellani Compansae Diocesis Vicarii Generalis perlegi in qua nil Re-
gali Iurisdictioni aduersum agnouit, praelo igitur dari posse arbitror
pro xtilitate tam Authoris, quam aliarum Diocesum, si tamen E. V.
videbitur, cui me subscribo. Neap. die 10. Martii 1664.

Humillimus Scruius

Albius Rota.

Visa supradicta relatione imprimatur, & in publicatione seruetur Regia Pra-
gnantia.

SORIA. MIROBALLVS. GASCON.

Pronisum per S.E. Neap. die 11. Martii 1694.

Ceteri Ill. & Spectab. Reg. non interfuerunt.

Mastellonus.

Im-

Imprimatur hac die 18. Februarij 1690.

Sebastianus Perissins V. G.

**D. Eligius Caracciolus C. R. Congregatio-
nis Indicis Secretarius.**

INDICE

Delli Titoli, e Formole del presente libro Parte prima Titolo primo.



El modo di procedere nelle cause criminali per via d'accusa, denuncia, ed Inquisizione fol.4.

Formola prima dell'Inquisizione per via di Denuncia fol.eod.

Formola seconda dell'accusa di parte offesa fol.5.

Formola terza del modo di procedere per via d'Inquisizione fol.6.

Formola quarta del Decreto Capiatur Informatio fol.eod.

T I T O L O S E C O N D O

Delli Delitti in genere in ogni causa fol.7.

Formola quinta della vista, seu visto, reperto nel Delitto in genere d'omicidio in diuersi modi commesso fol.9.

Formola sesta del Delitto in genere delle ferite, e bastonate fol.10.

Formola settima dell'Esame de' Testimonij visto, e reperto in ogni sorte di Delitto fol.12.

Formola ottaua del Delitto in genere del stupro, ingrauidazio ne ed aborto fol.13.

Formola nona del delitto in genere di furto, libello famoso, falsa moneta Incendio, Asportatione d'Armi, Falsa scrittura, e Policamia fol.14.

T I T O L O T E R Z O

Dell'Esame de' principali offesi, e querelanti fol.17.

Formola 10. dell'Esame delli più prossimi del Defonto per auer la notizia de' gi'ndizij fol.eod.

Formola 11. della Depositione de' principali disrubbati in Delitto di furti fol.18.

Formola 12. Della Depositione della Donna Raprata, ò ingrauidata fol.19.

Formola 13. Dell'Esame di pratica carnale con qual'vuoglia sorte di Donna fol.20.

Formola 14. Dell'Esame di principale fanciullo sodomitato fol.21.

TI-

Delle Formole , e Titoli.

T I T O L O Q U A R T O

Dell'auvertimenti, che si deuono offeruare nel pꝛedere Informationi criminali

T I T O L O Q U I N T O

*Del modo di formare l'Informatione Criminale in qualsiuoglia Delitto
in Specie fol. 30.*

Formola 15. della citatione de Testimonij, e Relatione . fol. eod.

Formola 16. della citatione di Testimonij Ecclesiastici (che non hanno voluto vbbidire alla prima citatione) ad dicendum causam, quare non debeant soluere poenam fol. 31.

Formola 17. del Decreto della condanda della pena della Contumacia, e mandato esecutiuo , esecutione , & obbligo di beni esecuti fol. 32.

Formola 18. della Citatione ad dicendum causam , quare non debeant excommunicati contro Testimonij secolari contumaci fol. 33.

Formola 19. del Decreto , seu sentenza di scomunica contro Testimonij contumaci fol. 34.

Formola 20. del Cedulone contro il Testimonio in contumaciam fol. e od.

Formola 21. dell'Informatione del Delitto in specie nell' homicidio fatto con diuerse qualità , & anco di ferite , e bastonate fol. 35.

Formola 22. dell'informatione di furto fol. 37.

Formola 23. dell'Informatione nella materia d'vfura fol. 38.

Formola 24. di libello famoso, e falsa scrittura fol. 39.

Formola 25. dell'Informatione delli Delitti carnali , come stupro ingrauidazione , pratica carnale continuata , concubinato , e vitio nefando fol. 41.

Formola 26. dell'Informatione dell'asportatione dell'armi fol. 42.

Form. 27. dell'ingiurie, risse, contese, e percussioni di Clerici fol. 43.

Formola 28. dell'Informatione dell'esirattione de rifugiati dalla Chiesa fol. 44.

Formola 29. dell'Informatione concernente la carceratione di persone Ecclesiastiche dalla corte seculare fol. 46.

Formola 30. dell'Informatione contro l'vsurpatori di beni di Chiesa. eod.

PART-

INDICE PARTE SECONDA

Delle Materie Ciuili Titolo primo.

Dell'auuertimenti, che si danno nell'esaminare nelle Cause Ciuili.

TITOLO SECONDO

Del modo d'esaminare in Ciuilibus.

Formola 1. della Reccettione della commissione, e notificatione alle parti di tal commissione riceuuta fol. 52.

Formola 2. della Citatione ad Testes in ciuilibus fol. 53.

Formola 3. dell'esame di Testimonij sopra l'articoli, & interrogatorij nelle cause ciuili fol. 54.

Formola 4. dell'esame delli Testimonij, quando s'hauerà da verificare qualche Scrittura priuata, o Reuelatione di Scomunica fol. 55.

Formola 5. del Decreto della Proroga del termine nelle cause ciuili fol. 56.

Formola 6. del sequestro fatto nelli beni di qualcheduno per esecuzione di sentenza, o Decreto del Tribunale fol. 57.

Formola 7. della consegna de' beni sequestrati penes tertium cum obligatione fol. eod.

Formola 8. della consegna de' beni sequestrati penes quem cum cautione fol. 58.

Formola 9. del mandato ad Reluendum fol. 59.

Formola 10. della Relatione de Banni fol. 60.

Formola 11. del Decreto, quòd accendatur Candela fol. eod.

Formola 12. della Relatione d'accensione di Candela fol. 61.

Form. 13. del Decreto della liberatione della robba venduta fol. 62.

Formola 14. dell'atto del possesso della robba venduta sub hasta fol. eod.

TITOLO TERZO

Dell'auuertimenti, e modi di formare Piuformatione d'assensi per materia d'alienatione, permutatione, insolutum datione de' beni Ecclesiastici, e di dare denaro a censo sopra beni di Chiesa.

Delle Formole ; e Titoli.

Form. 15. dell'informatione d'alienatione de' beni di Chiese fol. 66.

Formola 16. dell'informatione di permutatione de' beni di Chiese con beni di particolari, ò secolari, fol. 67.

Formola 17. dell'informatione per dare denaro à censo fol. 69.

Formola 18. dell'informatione per prendersi denaro à censo delle Chiese, ò Monasterij fol. 70.

P A R T E T E R Z A

Delle Formole spettantino all'Arcipreti , & Parochi fol

T I T O L O I.

Circa il Sacramento del Battesimo.

Formola 1. del modo di scriuere il Battizzato nel libro Battesimali fol. 72.

Formola 2. del modo di scriuere il battezzato in casa dell'Arciprete, e Paroco dopò hauer supplicato le ceremonie fol. 73.

Formola 3. del modo di far la fede del Battizzato fol. cod.

T I T O L O II.

Del Sacramento della Confirmatione fol.

Formola 4. del modo di scriuere li confirmati fol. 74.

T I T O L O III.

Del Sacramento della Penitenza fol. 75.

Formola 5. della fede, che deue fare l'Arciprete , ò Paroco d'hauer assoluto lo comunicato fol. cod.

T I T O L O IV.

Del Sacramento dell'Eucaristia.

Formola 6. della cartella della Comunione fol. 76.

Formola 7. del stato dell'anime fol. cod.

Ti.

I N D I C E

T I T O L O V.

Del Sacramento dell'Escrem'untione fol.

Formola 8. della notatione, che deue fare il Paroco di qual-
che morto nel libro Parocchiale fol. 77.

Formola 9. del modo di scriuere vn morto forastiero; ò co-
gnito, ò incognito nel libro Parocchiale fol. 78.

Formola 10. del modo di notare vn morto scomunicato ne
detto libro fol. 80.

T I T O L O VI.

Del Sacramento dell'Ordine.

Formola 11. del modo di fare il Titolo nello Processo d'ogni
cinando fol. 79.

T I T O L O VII.

Dell'initiano alla prima Tonsura.

Form. 12. dell'attestatione dell'Arciprete, ò Paroco circa le pu-
blicationi, e requisiti all'iniando alla prima Tonsura fol. 81.

Form. 13. dell'attestatione dell'Arciprete, ò Paroco circa l'età;
confirmatione del promouendo alla prima Tonsura fol. eod.

Formola 14. attestatione deue fare il Mastro di Scuola al Pro-
mouendo alla prima Tonsura fol. 82.

Formola 15 attestatione deue fare la Corte Scolare, acciò
il Promouendo adulto non sia inquisito fol. eod.

Formola 16. esame di Testimonij, che deue fare l'Arcipre-
te, ò Paroco per lo promouendo alla prima Tonsura fol. 83.

T I T O L O VIII.

Degl'Ordini minori fol.

Formola 17. dell'attestatione dell'arciprete per lo Promouen-
do all'ordini minori fol. 84.

TI.

Delle Formole, e Titoli.

T I T O L O IX.

Dell'Ordine del Suddiaconato fol. 85.

Formola 18. dell'Istrumento di donatione di beni per il patrimonio del Suddiacono fol. eod.

Formola 19. attestazione che deue fare l'Arciprete del beneficio, c'hà il Suddiacono fol. 87.

Formola 20. esame di Testimonij, che deue fare l'Arciprete per il promouendo al Suddiaconato fol. 88.

Formola 21. publicatione delli beni patrimoniali del promouendo, che deue fare l'Arciprete in Chiesa fol. 90.

Formola 22. il Giuramento deue dare il promouendo sopra la realità del suo patrimonio fol. eod.

Formola 23. attestazione dell'Arciprete della publicatione del patrimonio fatta in Chiesa fol. 91.

Formola 24. attestazione dell'Arcipretè, ò Paroco delle publicationi del promouendo fatte in Chiese fol. eod.

T I T O L O X.

Dell'Ordine del Diaconato fol. 92.

Formola 25. dell'attestazione che deue fare il Paroco per li requisiti del promouendo al Diaconato fol. 93.

Formola 26. dell'esame di Testimonij per il promouendo al Diaconato fol. eod.

Formola 27. della dichiarazione, che deue fare il Suddiacono dell'esingenza del Patrimonio fol. 95.

T I T O L O XI.

Dell'Ordine del Presbiterato fol. 96.

T I T O L O XII.

Del Sacramento del Matrimonio.

For-

I N D I C E

Formola 28. della sequestratione della Donna in casa per esplorare la sua volontà fol. 98.

Form. 29. dell'esplorazione della volontà della Donna fol. eod.

Formola 30. della fede delle publicationi, che deue fare l'Arciprete, quando li contrahenti sono dell'istessa Parocchia fol. 99.

T I T O L O XIII.

Delli Matrimonii , nè quali se ricerca la dispensa in alcune cose del Vescovo fol.

Formola 31. del modo d' formare lo processo , quando s'hà da dispensare sopra l'età della Donna fol. 101.

Formola 32. dell'esame di Testimonij nel quarto , e quinto grado da farsi dall'Arciprete fol. 102.

T I T O L O XIV.

*Del modo, come deuono formare lo processo l' Arcipreti, quando nelli matrimonii vi è dispensa Apostolica senza pratica carnale nelli gradi prohibiti di consanguinità ,
ò affinità ob angustiam loci, vel locorum, & pro muliere 24. annorum fol. 103.*

Form 33. del modo d'esaminare li Testimonij nelle dispēze matrimoniali senza copula ob angustiam loci , vel locorum fol. 105.

I T O L O XV.

Delle dispense con copula fol. 107.

Formola 34. della lettera commissionale , che spedisce il Vicario Generale all' Arciprete nell'informatione di dispense con copula fol. eod.

Formola 35. della relatione, che deue fare l' Arciprete nella dispensa con copula fol. 109.

Form. 37. Dell'esame di Testimonij per la verificatione dell' esposto nelle dispense matrimoniali con pratica fol. 110.

Formola 38. pleggiaria, che deue dare il sposo per adempire la

Delle Formole, e Titoli.

1a penitenza post contractum matrimonium fol. 112.

Formola 39. del Giuramento si deve dare alli sposi, che devono dichiarare di non hauer hauuto notizia della loro parentela prima di contrahere, e consumare il matrimonio fol. 113.

T I T O L O XVI.

Della pratica d'esaminare li Testimoni nelle dispenze matrimoniali ob dotem incompetentem, & ob mulierem indotatam fol. 114.

Formola 40. dell'esame di Testimoni, quando la Donna sarà indotata, o habbia dote incompetente fol. eod.

T I T O L O XVII.

Della pratica d'esaminare in dispenze matrimoniali propter lites vel propter inimicitias, vel pro confirmatione pacis fol. 116.

Formola 41. del modo d'esaminare per la verificatione dell'esposto in dispenze matrimoniali ob inimicitias, & pro confirmatione pacis, ac propter lites fol. 117.

T I T O L O XVIII.

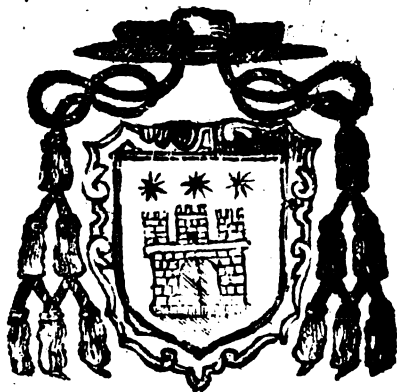
Delle dispenze matrimoniali per l'impedimenti publica honestatis Iustitiæ ex sponsalibus de futuro, ex matrimonio rato, & non consumato fol. 119.

Formola 42. del modo d'esaminare nell'impedimento publicæ honestatis Iustitiæ ex sponsalibus, & pro matrimonio rato, & non consumato fol. 120.

Formola 43. del giuramento da darli dal sposo di non hauer consumato il matrimonio fol. 121.

Catalogo dell' Arcivesconi di Conza fol. 123.

F I N I S.



PARTE PRIMA

Circa l'Istruttione, e Prattica Cri-
minale delli R. R. Arcipreti,
Vicarij Foranei, & Preti
Commisarij De-
stinati.



OVENDO Noi dare qualche norma alli
soprafcritti Ministri destinati ad esercitare
loro carica, e da destinarsi nell'occorrenze,
nelle cause particolari, habbiamo stimato
bene prima di venire all'Istruttione, e For-
mole particolari, dare l'infrafcritti auverti-
menti, acciò ogn'vno se n'approfitti per eser-
citare il suo officio con quella sctitudine,
che si contiene.

AVVERTIMENTO

Primieramente deouono li R. R. Vicarij Foranei, & Arcipreti essere
d'ottimi costumi, di vita esemplare, & assai sensati nelle loro ope-
rationi, stante, che essendo superiori, deouono dare buon'esempio all'in-
feriori, & non altrimenti cattiu, ricordando à ciascheduno quel,
che

A

2 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

che scrisse S. Gregorio (1) con quelle parole: *Delicta maiorum ab alijs trahuntur in exemplum, aliosque corrumpunt*; e perciò deuono per prima correggere se stessi, e poi gl'altri, conforme scrisse Beda con quelle parole: (2) *Primum Nosmetipsos, deinde proxima debemus corrigere*, portando l'esempio del Giudizio formato da Christo in occasione della Donna accusata d'Adulterio: *In quo digito scribebat in Terra*, promulgando quella sentenza, *si quis sine peccato est, mittat in eam lapidem*, rammentando quel detto dell'Apostolo portato da Calisto Primo (3) con quelle parole: *Si preoccupatus fueris homo in aliquo delicto, Vos, qui spirituales estis, instruite huiusmodi spiritum lenitatis, considerans se ipsum, ne & Tu teneris; Alter alterius onera portate; & sic adimplebitis legem Christi*, volendo inferire, che chi vuole giudicare, ò deu'essere tutto spirito, e non macchiato della medesima macola, ò maggiore per non sentire quella sentenza Euangelica: (4) *Si trahem ab oculo Tuo non prius detrahis, quomodo detrahes festucam ab oculo Patris tui*; & il Glorioso Santo Agostino parlando di Sacerdoti, & altri Ministri così dice (5) *Sacerdos, ut sapiens, & perfectus medicus primum sciat curare peccata sua, & postea aliena vulnera detergere, & sanare*, soggiungendo: *Et criminis sui Index esse non potest; & seipsum condemnat, dum in alterius crimen sententiarum profert*.

II. Essendo cosa assentata quella massima di Iurisperiti. *Quod interest Reipub. delicta puniri* (& anco maggiormente assentato quel scrisse S. Agostino (8) *Malis se sociat, qui eis fauet, vel potens non corrigit*; & in vn'altro luogo (8) *Diligentissimi Rectores sunt, qui malos ut à male fugiant, prosequuntur*; perciò li stimano complici nelli delitti quei Giudici, che occupano le cause de' delinquenti, conforme dice Giouanni VIII. (9) *Scriptum quippe est qui crimina, cum potest emendare non corrigit ipse committit*; per tal'effetto deuono gl'Arcipreti & Vicarij Foranei denũciare al nostro Tribunale quei delitti, che accadono nelle loro Terre, affìnche siano emendati li delinquenti col douuto castigo, nè vadino compassi onnapodo li. *Ad altatortorcol nasconderli*, mentre in vece di fare loro cosa grata, li fanno più tosto impietà, conforme dice S. Girolamo (10) con quelle parole: *Crimen punire pro Deo non est crudelitas, sed pietas*, legg' u'gendo: *Vnde, & lego dicatur: Si frater Tuus, & Amicus, & Uxor, quęst in sinu tuo deprauare Te voluerit à veritate, sit manus tua super eos, & effunde sanguinẽ eorũ*; altrimenti li medesimi officiali ne doueranno dare conto primieramente à Dio benedetto, e poi a Noi, & al nostro Tribunale, il quale intanto non punisce, in quanto non hà cognitione de' delinquenti, che per altro in tale occupatione di delitti semo esculpati da quel

2 S. Gregor. in cap. nemo 83. dist. (1) cap. postulatus 3. qu. 7.

3 cap. ponderet 50. dist. (4) Luce 6. Matth. 14. (5) cap. Sacerdos 3. q. 7.

6 l. si vulneratus. §. Quod illius ff. ad l. Aquil. (7) cap. si a planè 23. q. 4.

8 cap. si vos contra 25. q. 5. (9) cap. prateris 25. q. 8. (10) cap. leg. 23. q. 8.

Del Castellani Parte Prima.

3

quel peccato, del quale parla S. Ambrog. (1) *Valde offendit qui dominica delicta impave dimittit*; e conforme: *In correctione malorum Deus omnipotens placatur* (2) così all'incontro: *Delicta differens punire, prouocat Deum ad iram* (3) essendo che la pena esemplare, che si dà a delinquenti partorisce due effetti: *Vt mali abstineant a delinquendo, & boni proficiendo; dum puniatio malorum prodest bonis.* (4)

III. Deuono di più gl'Arcipreti, & Vicarij Foranei essere molto solleciti ad inquirere contro delinquenti, affincbe la superbia di quelli non si glorij nel mal fare, e la mora nell'opportuni rimedij non passi più oltre in cose maggiori. *Dum melius est occurrere in tempore, quam post illatum vulnus remedium querere*, conforme disse il Iuriconsulto (5)

IV. Deuono stare ben auuertiti li detti Ministri, vt supra, di non ammettere nelli delitti eccezione di persona; mentre: *Iudicia non admittunt exceptionem personarum* (6) nè tampoco peruertere l'informationi per propria passione d'amicitia, d di regalo, d di timore; mentre: *Iudicium perueriens ex passione damnatur.* (7)

V. Deuono di più stare con gl'occhi aperti sopra à tutti l'Ecclesiastici, tanto sopra la loro vita, e costumi, quanto sopra il seruitio della Chiesa, affincbe: *Eorum incuria diuinus cultus non deferatur* (è quando conosceranno tanto Sacerdoti, quanto Clerici assai negligenti nel seruitio della Chiesa, oltre le correzioni deuono auersarlo al Nostro Tribunale per ricuere gl'ordini opportuni.

VI. E finalmente procurino l'osservanza delli giorni festiui, e contro quelli che fatigaranno in detti giorni, tirino quelli pene, che sono statuite nelle Constitutioni sinodali di questa Diocesi, che si ritrouano impresse tanto in tempo di Monsignor Rangone, quanto di Monsignor Campana di b.m. quanto di quelle ordinate, e similmente celebrare nel Sinodo. Nell'anno 1686. affincbe li giorni dedicati à Dio benedetto, e suoi Santi siano con veneratione obseruati, & li violatori non incorrano nell'Indignatione minacciata da Dio per bocca di Geremia: (9) *Si non auerboris me, vel sanctificetis mihi diem sabbati succedam vniuersum ignem in poris vestris, & deuorabit omnes domus vestras*, che non voglia Dio.

A - 2

PAR. I

1 cap. si is 23. q. 4. (2) cap. si quot 23 q. 4. (3) ibidem cap. si ea.

4 cap. relegentes 23. q. 5. (5) in l. vlt. in fin. ff. in quib. caus. rest. in integ. non requir. (6) regul. 12. de Reg. Iuris, Ioann. 8. Epist. 157. (7) eup quicum. q. 11. q. 3. (8) Concil. Mediolanense l. p. 2. titulo de Vic. For. (9) Ierem. cap. 17.

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO

Del modo di procedere nelle cause criminali, cioè per via d'accusa, denuncia, ò inquisitione.



Quando cominciare questa nostra Istruzione criminale per detta directione de' nostri Vicarii Foranei, e Commissarij, che si destinano dal nostro Tribunale per prendere informazioni criminali, e degno di notarsi, e permettersi, che in tre maniere si può procedere all'informatione, la prima si è per via di denuncia, la seconda per via d'accusa; è la terza per via d'Inquisitione. (1)

FORMOLA I.

Dell'Informatione per via di denuncia.

*D*Io, mensc, & anno tali, in Terra tali, & coram Rev Vic. Foraneo della Terra.

Comparuit N. de N. aetatis sue annorum tot, qui petijt audiri pro exoneratione propria conscientia, & cum fuisset ei data facultas, ac instrumentum de veritate dicenda prout tactis, &c. iuravit, & exposuit ut infra.

Sappia V.S. come DD Clerico di questa Terra tiene pratica carnale, ò scandalosa con BB. Donna di mala fama vidua, è s'è visto, è più volte praticare in casa della detta, & signanter il tale, e tale giorno, che s'è visto mol-

*a c. qualiter, & quando c. l. 2 § ad corrigēdos de accusatio: licet Eli. de Simo
b c. si quid vera. 36. d. 18. Denis 2. q. 1,*

Del Castellani Parte Prima.

5

molto tempo inferrato da solo, è solo con la detta nella predetta casa con scandalo di tutti vicini, che lo viddero, oltre d'essere publica voce, è fama, & affincio non oscuri lo stato Clericale, & il detto Clerico non si glorij della sua dissolutezza, mentre offendo stato più volte monito non ha curato lasciare la detta pratica; pertanto acciò l'altri non prendino esempio da esso lo denuncio à V. S. acciò sia castigato come si deve, & ita denunciansi, &c.

Intern. de Testibus

Respondit. Tutto questo lo possono deponere L. L. LL. vicini c'hanno visto questo fatto, & N. N. N. N. & altri Cittadini di questa Terra possono anche deponere per publica voce, è fama di questa pratica scandalosa. *Quibus habitis, &c.*

Io N. de N. ho denunciato come di sopra.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

L'altro modo di procedere nell'informationi, e per via d'accusa, è querela, e questo si fa all'hora, quando qualche persona sarà offesa per qualche delitto commesso da qualche Ecclesiastico, o nella persona dell'accusante, o nelli suoi beni, che de iure li spetta l'accusare, o intendere l'attione criminale, e questa si può fare nella conformità. v. 3.

F O R M O L A II.

Dell'accusa di parte offesa.

Dile, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Rev. Vic. Foraneo della Terra.

Compatriot T. T. della Terra etatis sua annorum tot Principalis accusans, & querelans, qui sponit non vi, dolo, sed omni modo meliori, &c. ac promisso iuramento exposuit quarelam criminalem contra. S. de eo, in eo, & super eo, v. 3.

Sappia V. S. come S. S. vi supra istigato dal Diavolo ha hauuto ordine questa mattina d'ammazzare A. A. mio figlio nel tale luogo, e perciò espongo querela criminale contro il detto, affincio sia castigato, conforme la giustizia comanda, doppo che sarà proceduto alla debita informatione, e carceratione, e che non sia liberato senza mia rimessione, facendo istanza essere in se in omnibus.

Inter. quomodo se habet factum dicti homicidij, ex qua causa, in quo loco, quo tempore, coram quibus Testibus, resenset omnia indicia per consensum, & quatenus, &c.

Respondit. Il fatto camina in questa maniera (è dove il querelante disse tutto il fatto com'è passato, spiegando tutti l'indicij, e la causa, & nominando tutti li testimoni, che possono ciò deponere.

Quibus habitis, &c.

Io T. T. querelo, & accuso, ut sup.

C. Vic. For. H. Aduarius.

Sq

6 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

Se poi non vi sarà denuncia, nè querela, deue il Vicario Foraneo ex officio inquirere contro l'Ecclesiastico, che stima delinquente in qualche cosa, e questo è il terzo modo d'inquirere, così detto per viam inquisitionis, che non è altro se non che principiare ordinatamente vn processo, si per non fare vedere, che si viene da secco à secco. senza vn pò di proemio, e principio à l'elame, ti anche per dimostrare, che detto elame, & inquisitione si fa ex officio, e non per via di denuncia, nè querela, quale via d'inquisitione si vuole fare in molti modi, mà questa è la più breue usitata v3.

FORMOLA III.

Del modo di procedere per viam Inquisitionis.

Hec est quedam inquisitio, quæ fit, & fieri intenditur per Rev. Vicar. For. Terræ N. ex officio contra, & aduersus Clericum FF. inde, & super &c. quod cum peruenisset ad eius aures, fama deferente, olamore insinuante, quod prædictus FF. comiserit homicidium in personam TT. in tali loco, ut publico bono consulere, & officij sui munere fungeretur, inquisitionem super huiusmodi instituere, & formare decreuit ad effectum transmittendi ad Rev. Tribunal Comosanum. ubi cognita veritate, in aliorum exemplum nè delicta remaneant impunita, ibidem dictus FF. seruatis seruandis puniatur; & proinde hunc primum inquisitionis actum feci, æque subscripsi die, mense, & anno tali.

C. Vicarius For. Terra N. H. Actuarius.

Et in questa maniera si deuono principiare li processi nelli detti tre modi, vt supra; E' vero bensì, che quando si procede per via di denuncia, d'accusa, leu querela, in piede di questa si deue fare decreto dal Vicario Foraneo per prenderne l'informatione del tenore seguente v3.

FORMOLA IV.

Del Decreto per prèdere informatione.

ET per infra scriptum Vicarium Foraneum Terra N. Visa supra scripta denunciations (vel accusationis, vel querelæ) fuit decretum quod super premissis, & eorum singulis diligenter capiatur informatio, vt iustitia facta sortiatur effectum, & nemo de sua iniquitate gloriari valeat citationis quo contra quoscumque relaxari mandatur ita, &c. omni modo meliori, &c.

C.C. Vis. For. Præmissum in Terra N. die, mense, & anno. H. Actuarius.

Fat-

Fatto c'hauerà questo, douerà procedere alla detta inquisitione, & in-
formatione, ma perche gli delitti sono di molte forti, mentre alcuni por-
tano con se il delitto in genere, & altri no, e per questo è di mestiero,
che per prima si dia qualche norma alli delitti, che lasciano il vesti-
gio per ben formare il delitto in genere, e poi si profegua alla proua,
conueniente per l'vni, e l'altri delitti, e perciò se ne costituisce qui il
sussistente.

TITOLO SECONDO

Delli delitti in genere in ogni causa.

AVVERTIMENTO I.

E' Da sapere, che i delitti sono di due forti. Alcuni sono, che lasciano
i vestigij, & alcuni che non lasciano i vestigij: (c)

Li primi sono homicidio, e ferite, bastonate, furto con scassatione,
desloratione di Vergini, sodomia, falsità, asportatione d'armi pr prohibi-
te, e non prohibite, & altri consimili delitti, & a questi vi s'aggiunge,
quando il Reo fusse rittornato in flagranti crimine, della quali pienamen-
te ne discorreremo vno per vno nelli *sussistenti capi*. (d)

Li delitti poi che non lasciano vestigio, oue non si ricerca il delitto
in genere, sono le susseguenti 23. *Blastemie, ingiurie, minaccie, parole*
indecenti, mormoratione contro il superiore, & altro vfficiale, adulterio,
semplice fornicatione, copula carnale con vidua, & altri consimili, de
quali non può restare vestigio alcuno, e perciò non si ricerca ini delitto
in genere. (e)

Il. Di più si deve auuertire in questo delitto in genere, che per quel-
li delitti, ne quali resta vestigio, è di mestiero, che la proua del delitto
in genere sia certa, euidente, indubitabile, e che non possa dependere da
altra causa, se non che dal predetto delitto commesso, (f) essendo che
questo si domanda il fundamento di tutto lo processo, & inquisitione,
che conforme il fabricatore non facendo buon fondamento nella fabri-
ca, corruiit ædificium, così chi fabrica processi, deve ben fondare il cor-
po del delitto, altrimenti corruiit inquisitio. (g)

Auueria di più chi prende queste informationi, d'eliminarle sopra il
cor-

c *Clar. § fin. q. 4. vers. quando vero, Foll. in prax. crisis. cap. 1. infer. n. 3. p. 2.*
d *Pellegr. in prax. Vicar. p. 4. q. 1. n. 30. (c)* *Clar. § fin. q. 4. in princ. Fari-*
nas. de inquis. q. 2. n. 2. & 3. (f) l. 1. §. si sibi manus. vms. item illud ff. ad
Syll. Clar. Foll. & Farin. loc. cit. (g) c. cum Paulus p. 1. Barb. ex 10. 103.
Muscatell. de cognit. delict. in Proem. n. 7.

8 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

corpo del delitto persone perite nell'arte , la de quali peritia è necessaria per vedere se sia vero detto delitto in genere, (h) come per esempio nell'omicidio, ferite, bastonate, vitio nefando, e veleno, si ricerca la depositione de Medici, Fisici , ò pure Chirurghi, e non potendosi hauere questi, barbieri, ò altre persone pratiche, si prendano altre persone nel miglior modo, che si potranno hauere in lor luogo (i) auuertendo però, che nel veleno vi bisogna grand'auuertenza di Medico fisico, stante che, conforme dicono gl'Autori di Medicina, che in corpore humano generantur humores, che iaducono l'huomo à morte con dare li medesimi legni del veleno, (k) Nelli stupri di Vergini, aborti, ingrauidationi, & altri consimili, ne quali non è lecito mettere occhio, se non che di donna, è necessario esaminare Mammane, ò altre donne pratiche in tal mestiero. (l) Nelli delitti di scritture false, ò fedi di credito false libelli famosi, & altri consimili si deuono esaminare persone pratiche nella scrittura, come sono Notari, Cancellieri, Mastrodatti, & altri Scrittori. (m)

IV. Nell'asportatione nell'armi prohibite esaminare periti in dett'arte, come sono fucilari, ò scoppietieri per misurare l'armi di fuoco, e vedere se sono cariche, ò scarriche, e se sono armi bianche, esaminare, e farle riconoscere dall'artefice di dett'armi, ò pure Ferrari, ò armizeri praticchi nell'asportatione, & vso di dett'armi (n)

V. Nelli furti con scassatione, ò scallationi, incendio, & altri consimili delitti, oue non si ricerca peritia saranno sufficienti in tutte sorte di persone; mà si deuono prendere le più sensate.

VI. Nell'Vsurie benchè non sempre si possa dare corpo di delitto, con tutto ciò alle volte si possono in poter dell'Vsuraro pegni, contratte, ò scritture, dalle quali appare l'vsura in genere, & anco in specie, e perciò deue il Giudice repentinamente fare l'accesso in casa dell'Vsurario con persone perite nella scrittura per proua di questo corpo di delitto (o)

VII. Nelle false monete, si deuono esaminare persone pratiche nella moneta, come sono Banchieri, Negotianti, & altri versati in questo mestiero. E se il delitto fusse di Retagliatura, basterà che ogni testimonio se porti, e vedile ritaglie in casa dell'inquisito assieme con forbici, & altri stigli concernenti in questo, (p) & in altri delitti oue non è necessaria peritia, sarà bastante ogni testimonio che si fusse.

De-

-
- h *Pellegrin. in prox. Vicar. p. 4. sect. 1. n. 36. (i) Pellegr. loc. cit.*
k *Paul. Zacc. qq. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. q. 6. Pellegr. d. sect. 1. n. 45.*
l *è causam, &c. proposuisti de probat. vbi Abb. n. 3.*
m *Muscacell. in prax. crim. tit. de fals. n. 7. & seqq.*
n *Muscacell. in prax. crim. tit. de probib. arm. aspor. n. 8.*
o *Muscacell. in prax. crim. tit. de Vsur. n. 12. & seqq.*
p *Muscacell. in prax. crim. tit. de fals. monet. n. 20.*

VIII. Di più si deue auuertire , che il delitto in genere , ò corpo del delitto, oue resta vestigio, il Giudice, Vicario Foraneo, ò Commissario deue vsare vn cert'ordine dimandato dalli criminalisti Visto, e reperto, (q) che altro non vuol dire, se non che il Giudice, Commissario, ò Vicario Foraneo fa l'accesso al luogo, ou'è successo il delitto assieme con dus Testimonij periti, si è necessaria la peritia , ò pure semplici, e nota il suo accesso , e l'hauere visitato , e riconosciuto il cadauere, ferito, ò altro, ne stenda l'atto di quanto ha visto, e poi prenda la depositione de Testimonij , c' ha portati con sè, li quali chiariscono tutto quello, che s'è ritrouato, e visitato, & in questa visita , ò visto, & reperto interuiene l'occhio del Giudice , ò esaminante assieme con quello delli Testimonij.

IX. Con auuertenza però, che non in tutti delitti si può vsare questo visto, e reperto, ancorche quelli lasciassero vestigio, come sono nel stupro di Vergene, ingrauidamento, & altri consimili, nelli quali non deue il Giudice mettere occhio à simile Visita, ma deue farla passare, per via di mammana . Nell'altri delitti poi, che lasciano vestigio , come sono homicidio, ferite, bastonate, furti con scassatione, e scalatione, vitio nefando, vsure con inuestione di scritture, nelle quali si contiene patto vsuraria, libello famoso, asportatione, e retentione d'armi prohibite, falsa moneta, ò Retagliatura, incendio; e per vltimo quando si hà certezza di ritrouarsi l'inquisito in flagranti crimine , si può fare il visto, e reperto come di sopra , del quale ne portaremo l'infra-scritte Formole, v3.

FORMOLA .V.

Della Visita, seù Visto, & Reperto nel delitto in genere dell'homicidio in diuersi modi commesso.

Die, mense, & anno tali, accessu fuit per infrascriptu Reu. Vicariu Foraneu Terra N. meq; & c. infrascriptum N. N. Actuarius siue scribam, vna simul cum N. N. Testibus peritis in arte chirurgie. (vel practicis in vulneribus) ad locum siue domu N. N. & cum essemus ibidem inuenimus in quodam cubiculo eiusdem domus cadauer N. N. nobis cognitum (se il detto sarà conosciuto, mà se il detto fusse incognito, come forastiero non più visto dal Giudice, se noterà nel sequente modo) Visum, & repertum fuit cadauer cuiusdam hominis masculi iuste statura cum barba, pilo, & capillatura talis coloris, indutus talibus vestibus, & in sacculis fuerunt inuenta infrascripta

B

bona,

bona, scriptura, & epistola, (quali si deuono annotare vna per vna) ex quibus epistolis, & scripturis deuentum fuit ad cognitionem, quod dictum cadauer sit N.N. (ò pure si sarà cognito il morro, à qualche persona di quel luogo si dirà,) & fuit relatum ab FF. & DD. Testibus adhibitis, quod cadauer prædictum sit quondam N.N. ipsis cognitum tempore quo vivebat iacens vulneratum istu arcubuss, sine sclopi cum quatuor vulneribus pilæ plumbeæ in spatulis, vno in pectore, alio in ventre, & in stomaco, & aliis vulneribus in capite à parte dextera vna cum istu cultri, ex quibus vulneribus mors sequuta fuit (se poi l'omicidio sarà commesso con soffocazione, dirà nel visto, & reperto queste parole), & facta visitatione in personam dicti cadaueris nullum vulnus inuentum fuit, sed tantum in gutture fuit inuentum signum funæ impressionis, ex quo apparet fuisse suffocatum) (se poi si ritrouerà il cadauere senza testa, per ilche non si possi ben conoscere di chi sia detto cadauere. In tale caso si deue per prima fare riconoscere da Testimonijs, li quali riconoscono bene di chi sia detto cadauere da segni, che si ritrouano nel corpo con dire (Visum, & repertum est cadauer capite truncum indutum vestibus talis coloris, & ex relatione dictorum Testium habita fuit notitia, quod est cadauer N.N.) (se poi il cadauere sarà bruggiato; in tal caso si deue vedere primieramente se le ceneri sono di corpo humano, e se vi resta vestigio d'ossa, mentre le ceneri del corpo humano sono bianchissime, e quelle fatte da legni, ò altro sono negre, & alle volte resteranno parti di sue vesti in combustis, dalli quali si può venire in cognitione di chi sia il cadauere, & in questo visto, & reperto si deue dire, (& in visitatione dicti cadaueris combusti, vt assertur fuerunt inuenta cineres alba, quæ ex relatione medicorum assistentium assertum fuit esse cineres corporis humani, & etiam ex reliquijs ossuum, pedis, manus, vel brachii, & ex ferris Baldei, ex quibus Testes deposuerunt illos vidisse geri per quoddam N.N.) (se poi sarà auuelenato, deue mettere li segni, che si sogliono osservare, secondo li Medici nel veleno nella conformita, vt supra), & hæc omnia vidit, & annotauit, vt supra pro veritate presentibus pro Testibus, & peritis G.G.G. A.A.A. & proinde se subscripsit, &c.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

Se poi il visto, e reperto sarà di bastonate, ferite, liuidure, ò altre sorti di ferite, il delitto in genere del visto, e reperto sarà nell'infra-scritta conformità v3.

FORMOLA .VI.

Della vista d'una persona ferita, ò bastonata.

De mense, & anno tali visitatus fui per me infrascriptum Vicarium Foraneum Terræ N. cum Chirurgis, & Barbitoribus v3. DD. talis N. iacens

Del Castellani Parte Prima.

11

iacens in lecte sue solite habitationis posita in tali loco. dicta Terra vulneratus tot. vulneribus .s. in capite, in pectore, & in similibus cum maxima sanguinis effusione, qua vulnera videbantur facta pugione, ense, vel cultra talis longitudinis, &c. (e se saranno bastonate, oue non appare effusione di sangue, mà liuori, dirà in questo modo) (iacens in lecto sue habitationis, & cum fuisset perquisita eius persona, fuerunt inuenta multa liuidura in diuersis sui corporis partibus .s. in tali, & tali parte) qui vulneratus, vel percussus delato sibi iuramento veritatis dicenda prout tactis, &c. iurauit, &c.

Inter. quomodo reperiatur sic vulneratus, & à quanto tempore citra, vel à quo, vel ex qua causa.

Respondit. Signore questa mattina venendo io nella tal'hora dalla tale, e tale parte per ritirarmi in mia casa, fui assalito dal tale di tale nel tale luogo, (se li delinquenti sono stati conosciuti, che si nò dirà) essere stato assalito da due persone, quali non l'hò conosciuto, erano bensì del tale, e tale aspetto, erano vestiti di questa maniera, erano della tale statura, capillatura, & età, li quali mi diedero due colpi in testa con spada, ò pugnale, ò stilo, ò bastone, & io essendome posto à gridare corsero N.N. e li detti, che mi ferirno, ò bastonarono se ne fuggirno, per il che al miglior modo, che potei, mi ritirai in mia casa, oue al presente mi ritrouo.

Et cum fuisset interrogatus, an de prædictis faciat querelam, vel instantiam contra prædictos.

Respondit. Io ne faccio istanza criminale contro gli detti acciò siano castigati, conforme la giustitia comanda.

Quibus habitis, &c.

Io N.N. hò deposto, e fò querela, vt sup.

C-Vicarius Foraneus. H. Aluarius.

Se deue auuertire, che queste due visite di villo, & reperto possono seruire in tutt'altri delitti, nelli quali remanent vestigia, & è permesso di vedere, vt sup. e senza replicare tante volte l'atto di detto accesso, se possono mettere le parole conuenientino al corpo del delitto, che li visita, cioè se sarà vitio nefando si dirà (Fuerunt visitate partes posteriores A. Pueri ætatis sue annorum tot, & propriè in ano, una simul cum infra scriptis peritis, Barbitonsoribus, & Chirurgis inuenimus anum prædicti pueri, seu, &c. cum scissura, & fractura facta ex coitu nefando cum membro virili seu, &c. de recenti, & ita, &c.

Se poi sarà il delitto in genere di furto con scalfatione, ò scalfatione, si dirà il visto, e reperto in questa conformita (inuenimus cum infra scriptis Testibus talem, & talem domum subterraneam, siue maganzenum, in cuius ianua, vel ser adest talis, & talis fractura.) & il simile può seruire per l'vsure quando in casa dell'vsurario se ritrouano scritture, che contengono patto vsurario, ò pegni. Il simile può seruire quando si ritroua libello famoso affisso in qua che luogo publico con dir. (inuenimus talem, & talem libellum consistentem infra scripta verba, quem mandauimus

conservare in assis) & il simile si può offeruare, quando si ritroua qualche massaria, ò altra casa incendiata, falsa moneta, ò ritagliatura di moaeta.

Si deue però auuertire, che in caso, che si prende il delitto in genere con questo visto, & reperto, si deuono immediatamente doppo disteso l'atto dell'accesso esaminare li due Testimonij, ò periti, ò Medici, ò Chirurghi, ò Barbieri, che il Vicario Foraneo hà portato seco per ricognitione del delitto in genere nell'infrascripta conformità, v3.

FORMOLA VII.

Dell'esame delli Testimonij del visto, & reperto in ogni sorte di delitto.

E *Odem pradiſſo dte statim, & in continenti, ibidem, & coram eodem. Examinatus fuit DD. Medicus, Chirurgus, Barbitonsor, &c. (e se non vi sarà perito dirà il sèplice nome) etatis sue annorum tot, qui delato sibi iuramento veritatis dicendę prout talis, &c. iurauit, & præmissa visitatione prædicta, & opportuna interrogazione dixit, & deposuit, vt sequitur, &c.*

(Se sarà il corpo morto) *Io vedo, & conosco benissimo questo corpo, che stà disteso quì in terra, quale mentre viueua si chiamaua A. figlio di D. di questa Terra, ò pure della tale Terra, & hauendo fatto diligenza nella sua persona assieme con DD. altro conteste nella presenza di V. S. habbiamo ritrouato le tali, e tali ferite nelle tali, e tali parti del suo corpo fatte con archibugiata, stelletata, accettata, ò qualsiuoglia ferro penetrante fusse, delle quali ferite il detto se n'è morto, conforme io fermamente giudico. per certo.*

Se poi sarà soffocato, ò brugiato il cadauere, ò sarà senza testa li detti Testimonij diranno tutte quelle cognitioni possono hauere del morto, conforme l'accesso, vt supra.

Se poi sarà auuelenato dirà il Medico tutti li segni del veleno, come sogliono portare li Medici v3.

Io vedo, e conosco benissimo questo corpo morto, &c. & hauendo offeruata nelle parti esterne del suo corpo hò ritrouato il ventre tutto gonfio con molte scissure nere sparse in varie parti di quello, & il suo corpo tutto luido, & con hauerli tirato leggermente li capelli se ne sono senza veruna resistenza venuti, & hauemo visto l'ogne delle dita tutte nere più del solito.

E così offeruerà in tutti gl'altri homicidij, e poi seguirà l'esame del medesimo Testimonio in questa conformità v3

Inter. an sciat. vel saltem dici audiuerit quisnam occiderit dictum N. quæ de causa, & occasione, & quomodo.

Respondit. Signore io non so chi l'abbia ammazzato, però hò inteso da N. che

N. che l'uccisore sia stato B. per la tal causa questa mattina alle tant'ore,
Quibus habitis, &c.
 Io BB. hò deposto, vt supra, &c.

C. Vicarius Foraneus. H. Scriba sine Aff.

Et in questo modo può esaminare l'altro Testimonio tanto nell'ho-
 micidio, ferite, bastonate, quanto nell'altri delitti, vt sup.

Se poi il delitto in genere sarà in delitto di stupro di Verginè, ingra-
 uidamento, ò aborto, in tal caso, il corpo del delitto si deue prendere
 differente, cioè il Vicario Foraneo deue fare riconoscere da due mam-
 mane la donna stuprata, ò pure grauida, ò pure l'aborto seguito con-
 auuertimento però, ch'ogni volta, che vi sia il feto abortito deue an-
 che vederfi dal medesimo Vicario Foraneo, e farsi riconoscere nella
 sua presenza da due mammane, assente però la donna abortita, e fare
 il viso, & reperto di detto aborto, e la ricognitione, e' hanno da fa-
 re le mammane, deu'essere in questa conformità. v3.

FORMOLA VIII

Nel delitto in genere nel stupro, in-
 grauidamento, ò aborto.

DJe, mense, & anno tali in Terra tali. Cum ad aures infra scripti Ren-
 Vicarij Foranei peruenisset (se sarà per via d'inquisitione, mà se sa-
 rà per via di denuncia dirà) (fuisse denunciatum) (e se sarà per via di que-
 rela (fuisse nobis proposita querela porrecta pro parte N. N.) quod LL. cum
 fuisse virgo in capillis fuit stuprata per PP. unde ad cognitionem delicti in
 genere dicti stupri (vel ingrauidationis) vel abortus mandauit BB. B. B. ob-
 stetricibus vt recognitionem facerent in personam dictę LL. & cum fuisse iam
 facta recognitio predicta pręuio accessu, & recognitione dictarum obstetricum
 fuit deuenitum ad examen predictarum statim, & incontinenti, & pręuia
 ipsarum vocatione.

Examinata fuit BB. obstetrix huius Terrę N. etatis sue annorum tot pro-
 Curie informatione recepta, & vocata, quę delato sibi iuramento veritatis di-
 cenda, prout tactis, &c. iurauit, & premissa opportuna interrogatione dixit,
 respondit, & deposuit. v3.

Signore io per ordine di V.S. sono andata hora nella tal casa a riconoscere
 la persona di LL. ch'è stata sempre stimata per zitā in capillis, & hauendola
 riconosciuta nella parte anteriore del suo corpo, e proprio hēlle sue padende,
 se è FF. Phauemo ritrouata tutta aperta, e dilatata con fratura di tutti li
 p. duculi, e vna con l'effusione del sangue, del quale ne stā tintina la sua
 camicia (se però vi siano, & il stupro sarà de recenti, altrimenti tacerà
 detto sangue, e metterà, che da vn pezzo è stata stuprata) di modo che

non vi s'è ritrouato intoppo alcuno, e resilezza, anzi con molta ampiezza; sicche appare essere stata deflorata da membro virile, seù CC. e questo de recenti, essendosi offeruato, se il detto sangue, come il rossore in dette parti punde.

Se poi sarà grauida aggiungerà quest'altre parole, le quali potranno seruire tantum, e non l'antecedenti anco per il delitto in genere della vidua, ò donna grauida, che sia da molto tempo assente luo marito.

E di più hauendo fatto diligenza nel ventre della detta, l'hauemo ritrouato gonfio con il moto della creatura, tumefattione nelle mammelle, dalle quali n'è uscito latte, con hauere il volto mutato, dalli quali segni appare la detta essere secondo la mia peritia grauida circa di tanti mesi, e questa ricognitione è stata fatta da me, e da M. M. tutte due assieme in vn medesimo istante.

Se sarà seguito l'aborto dirà hauer ritrouate le parti anteriori tutte insanguinate, e dilatata la natura seù FF. à maggior segno, dal che appare esser partorita di fresco, e poi hauendo fatto diligenza nella casa della detta habbiamo ritrouato nel tale luogo vn corpicciuolo humano morto, che à mio giuditio pare essere stato animato per essere perfettamente organizzato con delineatura distinta in tutti li membri del corpo, e giudico essere di tanti mesi in circa, & è mascolo, ò femina, che giudico essere parto abortito, (e se non fusse animato dirà hauere offeruato vna massa di carne vnita senza delineatura, ne distintione di membri, per ilche giudicamo essere aborto non animato) e questo è quanto posso deponere in questo fatto.

Quibu habuiss, &c,

* Segno di Croce di B.B. deponente, vt sup. S.N.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

Et in questo modo s'elsaminerà anco l'altra.

Resta hora di spiegare la proua del delitto in genere di furto, libello famoso, falsa moneta, incendio, asportatione d'armi, falsa scrittura, & poligamia, per li quali delitti daremo l'infrastrate formole d'esame di Testimonij, che può seruire per tutti, rimettendomi all' accesso, & intròduzione, come di sopra, mentre l'infrastritta istruzione serue solo per l'esame di Testimonij, c'hanno visto in delitto in genere.

FORMOLA IX.

Dell'esame di testimonij nel delitto in genere di furto, libello famoso, falsa moneta, incendio, asportatione d'armi, falsa scrittura, e poligamia.

Die, mense, & anno tali, & coram R^{em}. Vic. Foraneo Terra N.

Exa-

Examinata fuit PP. supra dicta Terra etatis sue annorum tot testis pro recognitione delicti in genere vocatus, & summarie productus, qui delato sibi iuramento veritatis dicenda prout taxis. &c. iuravit, & premissa opportunè in interrogatione super recognitione pradicta.

Respondit. Io vedo benissimo questo magazzino, & casa, nella quale hò osservato la porta, & mascatura scassata, & hò inteso lamentare il tale di tale padrone di quella, che vi erano le tali, e tali robbe, conforme io anche sò benissimo, che hieri, e l'altr'ieri vi erano dette robbe in detta casa per hauerle viste, & al presente non vi sono (si è così, altrimenti douerà esaminare altri testimonij, per li quali se deue prouare, che vi erano dette robbe), e da questa scassatura argomento per certo, che dette robbe siano state rubbate.

Se poi il furto sarà ritrouato in casa del furbo, dirà il testimonio in questo modo.

Et essendomi stato fatto ordine da V.S. che fusse accaduto appresso di lei sèmo andati iui assieme nella casa del tale di tale, e nel tale, e tale luogo di detta casa habbiamo ritrouato le tali, e tali robbe; e proprio quelle, per le quali N.N. s'è lamentato, e si lamenta d'esserli state rubbate, e queste robbe io le conosco benissimo, che siano nel detto N.N. per hauerlo viste sopra il detto, & nella sua casa.

Se sarà falsa moneta, & ritagliatura di essa, dirà.

Essendomi stato fatto ordine da V.S. che hauerse accaduto appresso di lei sèmo andati assieme nella casa di FF. & iui arriuati hauemo fatto la perquisizione in detta casa e nel tale luogo hauemo ritrouato alcuni pezzetti piccioli d'argento, li quali sono stati tagliati di fresco, & à mio giuditio appaiono essere stati tagliati da moneta di tari, & altro che fusse, e di più habbiamo ritrouato la tale quantità di monete ritagliate di fresco, & alcune forbici atte alla ritagliatura di detta moneta.

Se poi vi saranno monete false nouamente fabricate, e sigli per fabricare detta moneta, si debbono tutte annotare, e riconoscere cosa per cosa da pratici, & periti della moneta, e riconoscere, che qualità d'argento, & d'oro quella sia.

Se poi sarà libello famoso, dirà.

Io vedo benissimo questo cartello di mezzo foglio scritto di tanti versi, & hauendolo ben letto, e considerato, che comincia così, e finisce con le tali parole, e conosco benissimo, che è il medesimo, che io hò visto affisso con hostia bianca, & rosia alle punte delle parti di dietro di detto foglio alla tale, e tale porta; & pur tale, e tale murosita nella sale, e tale strada.

E se sarà incendio, dirà.

Per ordine di V.S. sono venuto assieme con lei, & con M.M. in questa massaria di LL. oue gionti m'hà fatto riconoscere un pagliaio di detta massaria, quale euidentemente appare essere stato brugiato, e dentro di esso si vedono euidentem:te tanti boui, & animali, vaccini, morti brugiati, e poi ei hà mandato all'aira di detta massaria, nella quale hauemo ritrouato molti mucchi di cenere.

*cenare, e spiche brugiate, che euidentemente appare, che quelli erano canal-
letti, seà casazzi di spiche di grano, conforme io li giorni passati ce le viddi,
che erano di LL. & hora si vedono euidentemente brugiate, e stimo, che siano
state appensatamente brugiate.*

Sopra l'apportatione d'armi, dirà.

*Per ordine di V.S. hò riconosciuta vna scoppetta à grillo, che attualmente
tenena sopra N.N. la quale hauendola misurata è di palmi tre, e fatta la dili-
genza con la bacchetta, caccia stoppa, e caccia palla l'hò ritronata carica di
poluere, e palle, e si è sparata (così anche dirà d'archibugetti, o altr'armi
di fuoco.)*

*Ma se sarà stiletto, cortella à zenna, pugnale, smagliaturo, cortello
lo à fronda d'oliva, dirà così.*

*Hauendo per ordine di V.S. riconosciuto vn certo cortello, il quale tenena
sopra, o s'è ritronato sopra il tale di tale, conforme hò visto, conosciuto benis-
simo per essere mia professione, che il detto è cortello à fronda d'oliva, o altro,
vt sup. & hauendome ordinato, che io sopra vn foglio di carta ne facesse il
disegno di detto cortello come esperto in questa robba, hò fatto detto disegno
vt infra; &c.*

Falsa Scrittura.

*Per ordine di V.S. hò riconosciuta vna carta scritta, la quale appare con-
tenere fede di credito del tale banco, & conosco benissimo essere falsa, atteso io
come, esperto della letteratura di simili fedi di credito conosco quella essere
tale, sì dal carattere, come dal sigillo, &c. tanto maggiormente, che presential-
mente mi mostra V.S. altre fedi di credito di detto banco, e vedo, che non
confronta nella letteratura, & al sigillo, e così dirà circa l'altre scritture,
come istromenti, polise, & altro,*

Per la Poligamia.

*Si deuè auuertire, che in questo delitto di poligamia, che non è al-
tro, se non che quando vn'huomo hauerà due mogli viuenti, e perciò
il delitto in genere di questo sarà di hauere le fedi di due Parochi, auā-
ti li quali siano cōtratti li detti matrimonij, & esaminare due testimo-
nij, che furonopresenti in tempo, che si contraffe, ogn'vno delli due
matrimonij per cōvincere il Reo, mà di questo se ne parlerà appresso.*

*Se poi li detti testimonij del delitto in genere saperanno qualche co-
sa del medesimo delitto, o de viso, o de auditù, in ciascheduno delli
detti delitti deu'anche interrogarsi, v3.*

*An sciat, vel salim dici audierit quis commiserit tale, vel tale delictum,
qua de causa, & occasione, & quando.*

*Respondit. Hò inteso dire da A.A. che sia stato il tale di tale per la tale, e
tale causa nel tale, e tale luogo, nell'atate, e tal'hora.*

Interr. de testibus.

*Respondit. Ne può deponere di questo fatto della ricognitione del delitto in
genere B.B. quale l'hà riconosciuto assieme con me.*

Quibus habitis, &c.

TITOLO TERZO

Dell'essame de' principali offesi , & querelanti.

B Enche noi di sopra hauessimo portato alcune Formole delli principali offesi , con tutto ciò ve ne mancano alcune , come sono quelle delli parenti del morto ammazzato per dare indizio ad inquirere contro l'uccisore, quella del principale disrubbatto per dare indizio ad inquirere contro il furbo, quella della donna stuprata, ò ingravidata per dare indizio ad inquirere contro il stupratore, ò ingravidatore, & quella del figliuolo sodomitato, per proua di sì delitto, e perciò c'è parso doppo d'hauere trattato del delitto in genere ponere le Formole concernentino à detta depositione de principali, vt supra , le quali ante omnia si deuono riceuere, acciò l'informationi vadino bene regolate in questomodo v3.

FORMOLA X.

Dell'essame delli più prossimi del morto per hauere la notitia dell'inditij, & al- tre proue contro l'uccisore.

D Ie, mense, & anno tali, & coram Reu. Vic. For. dist. Terra N.
Examinatus fuit V. dista Terra f. ius qu. N. atatis sue annorum tot ,
qui delato sibi iuramento veritatis dicende, prout talis, & c. iurauit, & fuit
primò.

Interr. An ipse examinatus sciat in hac Terra commissum fuisse aliquod
homicidium de recenti, & quatenus sic, in quo loco, in personam cuius à quo ,
seù quibus, pro qua causa, dicat factum, & veritatem per extensum, & qua-
nam sint inditia.

Respondit. Io sò benissimo, che li giorni passati, e proprio sotto li tanti del
mese, & anno tale fu ammazzato N.N. mio padre nel tale luogo, & l'ucciso
vi furono li tali, per la tale, e tale causa, & il fatto camina in questa conformi-
tà, che stando il detto qu. mio padre nel tale, e tale luogo, fu assaltato dalli
tali armati con scopette, e cortelle, e doppo hauerli tirata una archibugia,
ta,

za, che li colpì nella tale parte della sua persona, li diedero molti colpi di cortellata in testa, per le quali ferite il d.N. mio padre restò morto in detto luogo; In quanto poi, che li detti N.N. siano stati l'uccisori, io l'hò saputo dal tale di tale, e tale di tale, li quali viddero, quando li detti vccisori tirorno detta archbugiata, e li dauano dette cortellate in testa (ò pure) m'è stato detto, che li tali di tali viddero li detti vccisori vt supra prima del detto homicidio appostati nel tale, e tale luogo con armi, ch'è proprio quel luogo, doue il detto mio padre fù ammazzato; e di più m'è stato detto, che N.N.N. viddero li detti vccisori fuggire dal detto luogo, oue successe il detto homicidio con l'armi in mano, e cortelle insanguinate. Di più A.A. m'hanno detto, che li detti vccisori si siano vantati in presenza loro d'hauere fatto il detto homicidio per la tale, e tale causa, (& in questa conformita può spiegare tutti l'inditij)

Interr. An de predictis exponat querelam criminalem contra predictos.

Respondit. Io di questo n' spengo querela criminale contro li detti, affinché siano castigati, come la giustitia comanda, & che non siano assolti, ne liberati senza esserne inteso io predetto querelante, ò senza mia remissione (ò pure non volendo fare quicela, dirà) Io rimetto ogni cosa à Dio Benedetto, che quello le dia quel castigo, che merita, non intendendo farne querela.

Quibus habitis, &c.

Io K.V. hò deposto, e querelo, vt sup.

C-Vicarius Foraneus. H. Aluarus.

FORMOLA XI.

Della depositione del Principale disrubato in delitto di furto.

Die, mense, & annosati in Terra tali, & coram Rev. Vlc. Foraneo dicta Terra. &c.

Constitutus personaliter DD. dicta Terra principalis disrubbatus atatis sua annorum tot citatus, & vocatus, & pro Curie informatione receptus qui delato sibi iuramento veritatis dicenda prout talis, &c. iuravit, & fuit primò.

Interr. An fuit commissum aliquod furtum in bonis eiusdem constituti, & quatenus sic in quibus bonis, à quo, scilicet quibus, de quo loco, quo tempore, quae inditia habeat, dicat factum, & veritatem per extensum.

Respondit. Hauendo io predetto deposante le tali robbe nella tale casa, quelle mi sono stæe rubbate con scassare la porta di detta casa, e dette robbe erano di valuta di docati tanti, e questo fù nel tale giorno, e notte, & io tengo sospetto, che quelli, c' hanno commesso detto furto siano stati li tali, & questa mia sospettione sà fundata sopra l'infraferitti inditij, cioè (e dirà tutti l'inditij, c' hà contro li furbi)

Interr.

Interr. An de predictis exponat dictus constitutus querelam criminalem aduersus predictos Fures.

Respondit. Signore si che n'espongo querela criminale, dimandandone giustizia, affinche non solo li detti siano castigati, come la giustizia comanda, ma anche che mi siano restituite le dette robbe rubbatemi vt sup. e che non siano liberati senza esserne inteso io predetto querelante, ne senza mia remissione.

Interr. de contestibus.

Respondit. Ne può deponere il tale sopra la tale cosa, e il tale sopra l'altra tale cosa.

Quibus habitis, &c.

Io DD. hò deposto, e quero, vt sup.

C. Vicarius Foraneus. H. Aluarius.

FORMOLA XII.

Della depositione della donna stuprata, ò ingrauidata, che può seruire per tutti questi casi.

Die, mense, & auno tali, in Terra N. & coram Reu. Vic. Foraneo dicta Terra.

Examinata fuit QQ. eiusdem Terra etatis suæ annorum tot principalis offensa, vocata, atque citata, que delato sibi iuramento veritatis dicenda prout talis, &c. inruit, & fuit primò.

Interr. Quanam persona sit ipsa examinata, si Virgo, vxorata, vel vidua.

Respondit. Io non sono stata mai maritata, ne tampoco sono vergine, ne vidua.

Interr. Dùm ipsa examinata dicit, quod non fuit vxorata, nec virgo dicat veritatem, à quo fuit deflorata.

Respondit. Signore me hà suergognata il tale di tale.

Interr. Dum ipsa examinata dicit fuisse se stupratam à dicto tali de tali, dicat veritatem ubi, quomodo, quibus modis fuit stuprata.

Respondit. Signore con la tale occasione essendo io andata nella tale, e tale parte, fui assaltata dal tale, e tale, il quale mi diede di mano, me colcò in terra, e mi stuprò, (e dira tutte le circostanze, e modo, che interuennero in detto stupro) e benchè io me metteffi à gridare, con tutto ciò il medesimo proseguì detto stupro, vt sup.

Interr. Quanam sint inditia ad inducendam probationem stupri predicti, ideo recenseat illa per extensum.

Respondit. (E dirà tutti l'inditii, che vi sono sopra detto stupro, e

20 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei
nominarà li testimoni, che possono deponere sù questo fatto, cioè se
vi sono stati tentatiui, ambasciatori, regali, commercio, & altro.

Interr. an examinata prædicta sit nè propter prædictum stuprum prægnans.

Respondit. Signore sì, che sono pregnante di tanti mesi, e proprio dal tale mese, che fui stuprata *ut sup.* e questo io lo so per li tali, e tali segni, (e dirà tutti li segni della gravidanza.)

Interr. An de prædictis ipsa examinata exponat querelam criminalem.

Respondit. Signore sì che n'esponga querela criminale contro il detto N. e che sia castigato, come la giustizia comanda, & anche sia condannato a dotarmi, stante m'hà tolta la mia reputatione, e verginità.

Interr. de contestibus.

Respondit. Sopra il tale fatto ne può deponere N.N. N.N. e sopra del tale
BBB.

Quibus habitis, &c.

* Segno di Croce di detta QQ. Principalis S.N. *ut dixit.*

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

Si deue sopra di ciò auuertire, che le depositioni di queste stuprate deuono essere poste per extensum, e con parole pacifane, che per honestà non si mettono in questa Istruzione.

FORMOLA XIII.

Dell'effame di prattica carnale con qual- siuoglia forte di donna.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Rcu. Vic. Foraneo di detta
Terræ.

*Examinata fuit M. ætatis sue annorum tot principalis, &c. qua delato
sibi iuramento veritatis dicenda prout taxis, &c. iurauit, & fuit primò.*

*Interr. An ipsa examinata cognoscat N.N. & quatenus sic, pro qua cau-
sa ipsum cognouit, cuius famæ, & conditionis sit dicat factum, & veritatem
per extensum.*

Respondit. Io conosco benissimo il detto N.N. per essere mio Paeseano, & il
detto haurè hauuto prattica carnale con me per tanto tempo, & il fatto è
caminato in questo modo, (e dirà tutto il fatto, & inditii di tal prattica.)

Interr. de contestibus.

Respondit. Ne può deponere N.N.N.N.

Quibus habitis, &c.

* Segno di Croce di detta M.M. deponente *ut sup.* S.N.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

FOR-

F O R M O L A XIV.

Dell'essame del Principale Fanciullo sodomitato, seù stuprato.

D *Te, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Ren. Vic. Foraneo di questa Terr.*

Examinatus fuit A. etatis sue annorum tot principalis, &c. qui delato sibi iuramento veritatis dicenda prout tactis, &c. iuravit, & fuit primò.

Interr. an ipse principalis cognoscat, & recepit I. & quatenus sic; si cum eo habuit aliquam conversationem, practicam, vel recepit offensam; dicat factum, & veritatem per extensum.

Respondit. Io conosco il detto I. il quale nel tale, e tale luogo hebbe practica sodomitica carnale con me (e dirà il modo conforme è stato.)

Se poi questo figliuolo sarà minore non solo non se li deue dare il giuramento, ma anche esaminare auanti due contesti in questa conformità v3.

Examinatus fuit A. Terrę N. minor annorum tot principalis vocatus, interrogatus, & examinatus super prædicti informatione toto facto, & causa, & pro contestibus adhibitis N. N. N. coram quibus intelligentibus, & audientibus interrogatus fuit, & primò, (e farà l'interrogatorio come di sopra.)

Doppo, che sarà interrogato detto fanciullo, se interrogaranno li contesti vt sup. in questo modo.

Examinatus fuit N. N. Terrę N. etatis sue annorum tot Testis adhibitus, & vocatus ad audiendam depositionem A. pueri, qui delato sibi iuramento veritatis dicenda, & præmissa opportuna interrogatione super depositione dicti principalis.

Respondit. Signore io mi sono ritrouato presente, quando V. S. hà esaminato A. figliuolo minore, il quale hà deposto questo, e questo alla presenza sua, come di B. altro contestimonio, e di V. S. e questo è quanto posso deporre su questo fatto.

Quibus habitis, &c.

Io N. N. hà deposto vt sup.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.

TITOLO QVARTO

Dell'auuertimenti, che si deueno offeruare nel prendere l'informatione criminale.

D Oppo hauere breuemente trattato nel miglior modo, che s'è possuto della sommaria informatione del delitto in genere 'è di mestiero dare il modo della proua del delitto in specie; & affinche il proc esso vadi ben formato, è necessario premetterli l'infra scritti auuertimenti, li quali deuono essere ben considerati dal Vicario Foraneo, ò Commissario, acciò non commetta errore nell' esame, e l' Auuertimenti sono v3.

AVVERTIMENTO I.

P Rimieramente deue auuertire d'andare inuestigando chi habbia commesso il delitto con segretezza grande senza mettere penna in carta, & andare scorgendo l'inditii, che vi sono, e notarveli breuemente assieme con li testimonii lo possano deponere, & in che conformità, che basterà questo notarvelo in vno cartoccio, che li seruirà per memoria, ò istruttione, e doppo, che con prestezza se ne sarà informato procederà più oltre.

II. Deue per secondo auuertire chi effamina, che li testimonii deueno essere citati affinche facciano proua, altrimenti quelli sempre si stimano prouuarij, (1) douendo apparire in actis la citatione, & in piede di essa si deue fare la relatione del Curfore, ò Bagliuo d'hauere citato li testimonii domi, ò personaliter, mà come, che in questa Diocese vi è vn' abuso, che nella citatione de testimonii auanti li nomi sogliono mettere, ò vna lettera P. che viene à dire personaliter, ò D. che viene à dire domi, e poi nella relatione scrivano citasse supradictos Testes co modo, & forma quibus sunt signati, ch'è vna cosa non mo'to praticata da pratici Ecclesiastici, perciò è di bene, che se leui questo abuso di queste lettere, mà mettere nella citatione, Retulit citasse N.N.N.N. domi, & DD.D. personaliter.

III. Di più si deue auuertire, che quando comparirà il testimonio, lo debbia dimandare in secreto prima di scriuere con darli prima
il gio-

(1) c. in nomine Domini de testib. l. si quando C. de testib.

il giuramento (s) sotto pena di scomunica riservata à Monsignore Illustriss. di dire la verità, e monirlo paternamente à voce, affinché dichi il vero, e li metti auanti gl'occhi il giuramento, e la scomunica nella qual incorre, tanto si dice vna cosa, che non è, quanto si tace vna cosa, che è (t) non ostante qual suoglia rispetto humano, ò di non scoprire il delitto per non infamare l'inquisito, come hauemo inteso, che alcuni con false propositioni vadino seminando, che sia lecito al testimonio pigliarsi il giuramento, e tacere il delitto ancorche lo sappia senza incorrere ne a spergiuro, ne à scomunicà, ne à peccato sotto pretesto falso, che sia atto di carità coprire il delinquente, cosa veramente esecranda, e perciò deue auuertire ogn'vno à non credere à simile falsa propositione, essendo obligato in coscienza à deponere quel che sà. (u)

IV. Cauato, c'hauerà dal testimonio così à voce, & oretenus quanto sà, e chi altro lo può sapere con informarsi delli contesti, può cominciare à scriuere la sua depositione ordinatamente con mettere nel primo verso il giorno, mese, anno, il luogo oue s'essamina, & il nome nella di cui presenza s'essamina; Nel secondo verso metterà il nome di chi si essamina, di che luogo, e di che professione, di che età, (x) con spiegare d'hauere hauuto il giuramento, il quale è necessario nell'essame de'testimonii, altrimenti il detto esame è nullo. (y) Deue mettere similmente d'essere stato citato, e dire testis citatus, relatus, &c. che similmente deue apparire.

V. Deue similmente auuertire circa l'interrogatorii, affinché non siano suggestiui, (z) nel quale errore molti v'inciampano, & io più d'uno processo hò lacerato per questo, e l'interrogatorio suggestiuo è quello quando l'essaminante suggerisce al reo la sua intentione, & il fatto, c' ha da deponere, come per esempio interrogatus, se sà come passa il fatto, che il tale di tale habbia ammazzato il tale di tale, nel tale, e tale luogo per la tale, e tale causa, à segno, che quello, che donorebbe dire il testimonio, dice l'essaminante, e perciò si deue da questo guardare, & dare l'interrogatorii larghi, cioè il primo interrogatorio sia ex qua causa coram nobis reperitur, e se quello risponderà d'essere stato citato, e non sapere la causa della citatione, potrà soggiungere il secondo interrogatorio con dire. An sciat in hac Terra de recenti fuisse commissum aliquod homicidium, & quatenus sic à quo, scilicet quibus, in quo loco, ex qua causa, & quare sit causa scientiæ recentiat factum,

(s) c. hortamur 3. q. 9. c. de testib. l. i. iur. iurandi C. de testib.

(t) c. p. de crim. fals. (u) c. cum causa c. consuetudine de testib.

(x) Pellegr. in prax. Vicar. p. 4. sect. 4. n. 6.

(y) c. de testib. iur. iurandi C. de testib.

(z) l. 1. §. questionem ubi gl. in verb. sugerente ff. de quest. Pellegr. in prax.

Vic. p. 4. sect. 5. nn. 83.

etum, & veritatem per extensum; ò pure potrà interrogare in altro modo della persona del morto ferito, ò bastonato, ò altro soggetto offeso nel delitto, come farebbe à dire: *An ipse testis cognoscat N.N. & quatenus sic, quid ad præsens sit de eo*, che in tali casi, e risposte di detti interrogatorii senza suggestione alcuna dell'essaminante il testimonio ex se dirà (sopra il primo interrogatorio) saper benissimo, che sotto li tanti del presente mese nel tale luogo fu ammazzato N.N. e l'ammazzò il tale di tale con le tali, e tal'armi, & io lo viddi con li proprii occhi ammazzare, e la causa di detto homicidio, è stata questa, & questa, con raccontare tutta la causa del delitto per *extensum* nella conformirà, che esso testimonio la sà, & in questo modo l'essame anderà bene; O pure rispondere come all'altro interrogatorio sopra proposto. *An cognoscat Titium, & quid ad præsens sit de eo. Respondit, conoscer Titio*, il quale al presente è morto per essere stato ammazzato, & à questa risposta si può soggiungere: *A quo, seu quibus fuit interfectus, ex qua causa, in quo loco, & à quanto tempore, & quæ sit causa scientiæ. Respondit. Il detto è stato ammazzato dal tale di tale nel tale luogo per la tale, e tale causa, e questo io lo sò, ò per detto, ò per hauerlo visto ammazzare, ò per publica voce, e fama insorta immediatè doppo il sudetto homicidio, & in questa maniera s'evita l'interrogatorio suggestiuo.*

VI. V'è vn'altra sorte di suggestione, la quale li pratici la chiamano suggestione palliata, & questa è quando non appare l'interrogatorio stesso, & il testimonio risponde, come più volte hò visto in diversi processi, che l'essaminanti per meno fastidio, & v'sare breuità commettono nullità euidenti, come farebbe à dire. *Ad opportunam interrogationem, vel ad aliam interrogationem. Respondit, &c.* e perciò si deuono astenere da questa interrogazione opportuna; perche non è altro, che vna tacita suggestione; ò per dire meglio vn ruffanigio della suggestione, dal che ne nasce nullità (a). Se può presumere ancora la depositione suggestiua quando vn Testimonio deponere ex se, come farebbe à dire se l'essaminante interrogasse il testimonio: *Quare hic inuenitur, e quello replicasse. Io me ritrouo qui per deponere contro il tale, e tale per hauere ammazzato il tale di tale per la tale causa nel tale tempo, nella tale hora, &c.* & è certo, che questo testimonio è nulliter essaminato, perche, ò se presuppone suggestione palliata, ò pure vna prontuaria risposta, che si stima il testimonio sospetto, & animoso, (b) mà se poi il testimonio sarà interrogato: *An sciat causam citationis, & præsents examinis*, e quello risponderà: *Hò inteso dire, che V.S.m'habbia citato, e mi voglia esaminare per l'homicidio successo in persona del tale di tale, in questo la risposta nò sarà*

(a) *Cartar. in prax. interrogat. Reor. lib. 2. c. 1. n. 54. & 69. Pellegr. loc. cit.*

(b) *Pellegr. ubi sup.*

farà animosa, perche respondit ad interrogata, e l'effaminante può soggiungere vn'altro interrogatorio. Quomodo se habet factum di cti homicidij, vt dixit in personam di cti N.N. à quo, seù quibus, in quo loco, quo tempore, ex qua causa, dicat factum, & veritatem per extensum, & quæ sit causa scientiæ, & in questo il Testimonio deue adempire col rispondere parte per parte à tutto l'interrogatorio; E finalmēte per regularsi bene l'effame, non deue fare interrogatorij suggestiui, e l'effaminato deue rispondere parte per parte ad interrogata.

VII. L'effaminare ad opportunam interrogationem, è permesso tantum nel delitto in genere, atteso essendo sopra il corpo del delitto, che è presente non si può presupporre suggestione, (c) mà nell'altri effami non si deue fare, e perciò ogn'vno se n'astenghi.

VIII. S'auuerta di più, che intanto si stima valida la depositione del testimonio, in quanto rende la causa della scienza (d) cioè come sà il fatto, che deponere, e perciò vogliono li criminalisti, che il testimonio deue deponere per sensum corporis visus, vel auditus, (e) cioè se il delitto est facti permanentis, ò pure è visibile, come homicidio, ferite, bastonate, & altro, in tale caso deue deponere de visù, se poi vi fossero ingiurie, biamme, & altro deue deponere d'hauerle intese proferire, e deponere de auditu. Se fusse confessione estraiudiciale, deue deponere d'hauerlo inteso dalla bocca del principale delinquente. Se poi l'ha inteso per fama, ò detto d'altri deue spiegare hauerlo inteso per fama, ò detto vt supra, e perciò deue auuertire ogn'effaminante, mettere nell'interrogatorio: Et quæ sit causa scientiæ, e non fare come fanno alcuni, che in corpore dell'effame non spiegano la causa della scienza, e poi in fine dell'effame sogliono mettere vn interrogatorio che dice interrogatus de causa scientiæ, dixit, quia vidit, audiuit, & interfuit de loco, & tempore dixit vt supra, che più delle volte hò osservato in proportione d'effame, mentre in corpore dirà, che non l'ha visto, mà l'ha inteso, & in fine dirà, quia vidit audiuit, &c. e perciò questo interrogatorio dell'ultimo de causa scientiæ se stima, ò supe. si no, ò se non si stende si stima spropositato; Dico supe. si no, che se il testimonio ha de posto la causa della scienza vt supra in corpore, ad quid fare questo interrogatorio interrogatus de causa scientiæ. Se poi non se stende, mà dice dixit vt supra, ad quid fare questa risposta, quando nel corpo dell'effame non ha detto la causa della scienza, e perciò è migliore, che interrogatorio per interrogatorio si dichi; Et quæ sit causa scientiæ, che metterla nell'ultimo così imperfettamente, ò pure se lo vogliono mettere nell'ultimo, non scriuano quella risposta dixit vt supra, mà dicano Interr. de causa scientiæ. Respondit. lo questo lo so perche andando per la tale strada con la tale, e tale occasione viddi, che

D

che

(c) Pellegr. p. 4. sect. 1. nn. 58. (d) c. testes 3. q. 9.

(e) di c. c. testes Pellegr. di c. p. 4. sect. 4. nn. 44.

26 Istrut tione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei
che il tale di tale faceua questo, e questo, che in questa maniera anderà bene.

IX. Deue di più auuertire l'essaminante circa il luogo, & il tempo del delitto commesso, mentre queste due cose essentialmente si deueno deponere dal testimonio. (f.) Circa il luogo affinché il testimonio possi indiuiduare il luogo, oue è cōmesso per vedere s'è luogo publico, ò priuato, s'è vniforme il luogo assegnato d'all'altri testimonii, dādo in memoria all'essaminante quello fatto di Susāna con li Vecchioni, de'quali vno diceua sub schino, e l'altro sub pino, (g) che per questa variatione di luogo fù stimata falsa la testimonianza di quelli, e perciò deue auuertire, che li testimonii sian vniformi circa il luogo. Altrētate deuono essere vniformi de tempore, mentre se vno dicesse essere successo l'omicidio di mattina, e l'altro di sera, farebbe vna variatione sustantiale à segno, che non indurebbe altro, che mera falsità, e perciò deueno concordare de loco, & tempore, ne basta dire come habbiamo detto di sopra quell'interrogatorio spropositato, cioè interrogatus de loco, & tempore, dixit vt supra.

X. Deue di più auuertire l'essaminante, che il Testimonio non deponga cose inueresimili, atteso l'inuerisimilitudine è figlia della falsità, e questa inuerisimilitudine non è altro, se non che quando vn testimonio depone vna cosa, che è impossibile, che sia da lui vista, ò intesa, (h) come per esempio se il testimonio dirà, che di notte ha conosciuto il tale di tale delinquente, essendo oscuro, non proua, perche è inuerisimile, che quando è oscuro possa conoscere simili persone, mà sarà verisimile, quando è lume di luna, ò pure con il tizzone, lume, ò lanterna l'hauerà visto, & sic de singulis; e perciò si deue auuertire non commettere simili inuerisimilitudini.

XI. Deue di più auuertire, che quando il testimonio sà per certo vna cosa, per certo deue fare mestere l'essaminante quella cosa, e non con le parole credo, mi pare, penso, & altro; mentre Testis de credulitate deponens non probat. (i)

XII. Di più deue auuertire, che ogni qual volta il testimonio se riferisce, ò espressamente, ò tacitamente à qualche fatto, si deue comprobare quel fatto col detto del testimonio, come sarebbe per esempio, dirà il testimonio, che Titio ha rubbato la tale, e tale cosa per hauerlo visto con gli occhi suoi proprii rubbare, e nasconderla nel tale, e tale luogo, si deue fare la perquisitione à quel luogo se vi è la tale robba rubbata iui riposta; così anche, se dirà hauere visto Titio ammazzare Sempronio, & il suo cadauere hauerlo visto riponere nel tal luogo.

(1) c. cum causam §. p. de testib. c. nihilominus 3. q. 9.

(2) d. c. cum causam §. p. de testib.

(3) Pellegr. in prax. Vicar. p. 2. sect. 2. subsect. 6. n. 17.

(4) c. quia verisimile de presump.

luogo, si deue fare la perquisitione à quel luogo, se vi è detto cadauere, altrimenti senza questa comprobatione l'effame resta imperfetto, (k) è vero bensì, che detto effame non sempre resta imperfetto, mentre nell'i casi possibili può restare perfetto, e nell'impossibili imperfetto, come farebbe a dire: depono Tizio hauere visto riponere le robbe rubbare da Sempronio nel tale luogo, oue fatta la perquisitione non se ritrouano, in tale caso può essere, che il detto Sempronio l'abbia trasferite da vn luogo ad vn'altro, è questo è il fatto possibile, che può accascare. Se poi dirà d'hauere visto sepellire il tale cadauere al tale luogo, e in quel luogo non si ritroua detto cadauere, ne tampoco segno d'efferci zappato di fresco, che fusse sepellito, e disseppellito, in tale caso si stima impossibile, che il cadauere fusse iui sepellito, & iui non vi fusse vestigio di zappa, ò di terra mossa. (l)

XIII. Più delle volte si vedono alcune informationi, nelle quali doppo esaminato vn testimonio, s'esamina l'altro, con metter l'interrogatorii, & risposte, & in tutto il secondo effame le medesime parole numero, e ha scritte nell'effame dell'altro testimonio antecede; Questo non v'è bene, perche dà addito all'Auocato di Rei, che l'effame secondo sia copiato dalla primo, mentre Testis secundus qui concordat in vno eodemque met sermone, & verbis cum primo, presumitur falsus, (m) che non si può dare caso, che quando vno esaminante effamina il secondo testimonio, e quello depona con le medesime parole numero, come ha deposto l'altro, che non vi sia falsità, ò non siano Copiati, e perciò deue variare in verbis, e concordare in sostanza.

XIV. Deue di più il testimonio deponere chiaro, e non altrimenti oscuro, e confuso, che la depositione stesa sia mediocrementemente, e bastantemente, ne tanto lunga, che sia prolissa, con metterui alcune cose, che non seruono; ne tanto breue, che sia mozza, e mancante nelle cose più sostantiali. (n)

XV. Deue bene auuertire l'examinate v'lare tutta la diligenza possibile, che il testimonio non sia vario, cioè, che in vn luogo dica di sì, & in vn'altro si contradica, perche Testis varius non probat, (o) perciò vogliono li criminalisti, che l'effame non s'interrompi (parlando del testimonio, non altrimenti del principale, perche interrompendosi può accascare la variatione, & ogni qual volta vedesse, che variasse, ò contradicesse, deue l'examinate ridurlo à concordia, e similmente deue l'examinate per quanto può non fare, che vn testimonio sia contrario all'altro. (p)

D 2

XVI.

(K) Pellegr. p. 4. sect. 5. n. 84.

(l) Angel de Malfic. vi. & vestem Calem n. 43.

(m) C. si testes §. intest. 69. 4. q. 3. l. testium §. ideo q. ff. de testib.

(n) Farinac. de test. q. 68. n. 3. (o) Farinac. de test. q. 68. n. 13.

(p) C. si testes §. qui falsa vi varia 4. q. 3. c. licet de prob.

XVI. Deue di più stare auuertito l'essaminante, procurare in ogni modo, che li testimonii non siano singolari (q) (per quanto spetta ad esso) mentre se non hauerà più testimonii, non vi si può rimediare; mentre sopra qualche duno fatto si deuno esaminare due, ò tre testimonii concorroi, stante che: In ore duorum, vel trium stat omne verbum. (r)

XVII. Più delle volte li testimonii depengono sopra la fama pubblica, nella quale deue auuertire l'essaminante più cose. Primo circa il tempo, cioè in che tempo è insorta detta fama, mentre la più perfetta fama è quella, che insorge statim post delictum, (s) e questa è quella fama, che s'insorge da Dio, come si dice: Vox populi, vox Dei, (t) e non quella, che s'insorge post carcerationem. Secôdo deue contenere da chi è insorta detta fama, ò almeno dire essere insorta ualla maggiore parte delle genti, e trà le genti di detta Terra nella piazza pubblica, ò in tale luogo publico, mentre non serue per niente se si vede essere insorta da inimici querelanti, ò parti esse. (u) Terzo almeno si deuno esaminare dieci testimonii super fama. (x)

XVIII. Circa la confessione extra iudiciale si deue auuertire, che, affine che questa habbia luogo si ricercano più requisiti. Il primo si è, che l'inquisito habbia confessato il delitto auanti due testimonii contesti de loco, & tempore, che vuole dire, che quando il testimonio ha confessato tale delitto vierano presenti questi due testimonii, nel medesimo istante; ne basterà che vn testimonio dica d'hauerlo inteso dal delinquente in vn luogo, & in vno di, e l'altro testimonio dica d'hauerlo inteso in vn'altro luogo, & in vn'altro di, perche benchè siano due testimonii, con tutto ciò sono ambedue singolari, per non essere contesti de loco, & tempore. (y)

XIX. Se poi vorrà prouare l'indittii dell'assentatione, ò inimicitia, deue essere bene guardato à prouare l'inimicitia, che questa sia capitale, cioè graue, e non leggiera, perche altrimenti la leggierezza dell'inimicitia non può fare presuntione, che da vna cosa di niente sia mosso à commettere simile delitto. (z) Circa l'assentatione deue esse e senza causa estranea del delitto, e deue prouarsi come il delinquente era solito praticare sempre, e doppo commesso il delitto nõ s'è visto più praticare, perche se l'inquisito s'assenta per timore della parte offesa, ò pure, perche la Corte li dasse qualche assalto, ò qualche

se.

(q) c. licet vniuersi de testib.

(r) c. cum esset, & c. relatum de testam. Matt. b. c. 13.

(s) Carrer. in prax. crim. 2. iudic. n. 12.

(t) c. qualiter, & quando el 2. de accus.

(u) c. inquisitionis & quar. iusti de accus.

(x) Foller. in prax. crim. p. 1. 3. part. vers. & si confitebuntur nu. 1. & 2.

(y) Foller. l. c. (z) Carrer. in prax. iudicior. n. 1. & 2. Foller. p. 2. ver. recitantur defensiones nu. 2.

sequita, in tal caso non si presume vera assentazione, ma più tosto timore di non essere offeso da nemici, o carcerato dalla Corte; e perciò lodano li criminalisti quell'assentazione, la quale si fa statim post delictum. (a)

XX. E finalmente si deue auuertire, che il testimonio si deue interrogare con gran diligenza con li dieci predicamenti d'Aristotele, (b) li quali sono *substantia, quantitas, qualitas, relatio, actio, passio, vbi, quando, situs, & habitus*. Primò circa la sostanza; deue conoscere bene l'inquisito, c' ha commesso il delitto chi quello sia, che altrimenti non conoscendolo, manca la sostanza, e deue rendere la causa della scienza. Circa la quantità deue deponere quante persone siano state socie nel delitto, e si è in furo, deue verificarsi, che quantità è stata la robba rubbata. Circa la qualità deue prouare il delitto esser commesso di notte, o pure di giorno, con che armi, e se di notte come l'ha visto, si à lume di luna, o pure di fuoco, o altro. Circa la relatione bisogna vedere, se quello, che s'essamina è padre, o figlio del delinquente, perche questi non possono costringersi ad esaminarsi, o pure sia parente stretto dell'accusatore, perche questo è facile à ripulsarsi. Circa l'attione bisogna vedere di che modo è la ferita, se con ferro penetrante, spada, archibugiata, bastonata, & altro. Circa la passione la deue prouare il conquesto del ferito, vista del corpo morto, & altro, come dissemo nel visto, e reperto. Circa il quando, si deue prouare in che giorno, & hora è stato commesso il delitto. Circa il luogo, bisogna specificare in che luogo è commesso detto delitto, se nella Chiesa, in piazza, o pure nella Corte. Circa il sito possono cascare molti interrogatori, come sono sotto di che giurisdittione è detto sito, da doue sia peruenuta l'archibugiata, da donde sia entrato il furbo, & altre cose simili. Circa l'habito si può considerare in due maniere, o circa l'habito, seu veste, della quale è vestito l'inquisito, quando il testimonio non sa come si dimanda quello da chi ha visto commettere il delitto, & in questo caso il testimonio deue spiegare, che il delinquente andaua vestito con veste di tale colore cioè farraiole, giuppine, calzone, & altre, e portaua questo in testa, cioè cappello, coppola, o mōtera, o pure se può pigliare l'abito per l'habituazione, c' ha l'inquisito à tal delitto, che sia solito commettere simile delitto; e questo è quanto posso dire circa l'auuertimenti, che posso dare à chi essamina, rimettendo il di più alla contingenza delli fatti occorrentino, stante che essendo molti li delitti, che si commettono nel mondo, perciò infinite sono le circostanze di quelli, e non posso in sì breue istituzione dare la norma per tutti.

TITOLO

(a) *Clar. § fin. q. 21. à nu. 18. ubi add.*

(b) *Pellegrin prax. Vicar. p. 4. § 4. nn. 78. & seqq.*

TITOLO QUINTO

Del modo di formare l'informationi criminali in qualsuoglia delitto in specie .

Cominciando à dare la certa forma della proua in specie , come si deue esaminare, è di mestiero , che per prima si spedischi la citatione ad testes, la quale si spedisce in questa conformità, v3.

FORMOLA XV.

Della citatione alli Testimonij.

C. C. Vicarius, vel Commissarius Delegatus, Cursoribus, & seruientibus, siue, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem Reu. Promotoris Fiscalis, siue, &c. quis vestrum fuerit requisitus tunc moneat, & requirat infra scriptos testes Terræ N. quatenus ad pœnam vnciarum auri 25. locis suis, & in subsidium excommunicationis (questi però se li citandi saranno Ecclesiastici, con quali può capere la pena pecuniaria, e non altrimenti nel- li secolari, con li quali si dirà sub pœna excommunicationis) per totam crastinam diem, qua erit decima, vel vndecima currentis mensis præcisè, & peremptoriè comparere habeant, & debeant coram nobis ad deponendum Testimonium veritatis super nonnullis arduis causis mentem Fisci dignè mouentibus, & caueant de contrario sub pœna prædicta, aliàs, &c. dantes, &c. Datum in Terra tali die, mense, & anno tali.

C-Vicarius Foraneus H. Añuarius.

O se sarà Delegato dirà Commissarius Delegatus.

Citandi sunt v3. N.N.N.N.N.N.N.N. D.D.D.D. Die, mense, & anno tali in Terra tali N. N. Cursor Curia Archiepiscopalis Comp/ana (siue Barulus talis Curia) resulit mihi infrascripto Vicario Foraneo se citasse N.N.N. domi eorum solitè habitationis; FF.F. personaliter eo modo, & forma sibi commissis, & in fidem, &c.

H. Añuarius ex relatione.

Fatto, che hauerà questa relatione se li testimonij non compariranno sarà di mestiero procedere all'esactione della pena à rispetto dell' Ecclesiastici, & alla dichiarazione delle censure à rispetto delli secolari, ma prima di procedere à quest'atto, si deue inculcare la contumacia in questa conformità, v3.

Die, mense, & anno tali, instante Fisco, fuit inculcata contumacia contra B.B.

C. Vicarius For.

FORMULA XVI.

De Mandato, &c.

Ε. Vicarius Foraneus. Η. Αθηναιος.

ROV3a.
Si annovera che ando si assapora un solo tarant! si deve ammettere la l'armatura
secondo la stile della matrici del Regno N.3. e non fare la volgar^a del comune
come ha fatto li scoli a d'ingegno, Confine Die che d'ora in poi si a
§ 2.^a mese a farsi di  2 n. 9

[illegible]

F O R M O L A XVII.

Del decreto della condannatione della pena di contumacia, & espeditione del mandato esecutivo.

Le **P**er infrascriptum Reu. Vicarius Foraneus Terræ N. visa citatione legitime exequuta, contumaciis inculatis decreuit prefatos N.N.N. Tefles contumaces fore, & esse condemnandos ad penam vnciarum auri 25. per quemlibet ob non partitionem mandatorum. & pro dicta pena fore, & esse mandatum exequutuum expediendum in forma, &c. & ita per hoc suum, & expediatur, *proinde in forma*

C. Vicarius Foraneus.

Doppo questo si spedirà detto mandato in questo modo.

C. Vicarius Foraneus Terræ N.

Per unum ex Cursoribus, & seruentibus nostris siue. &c. exequatur realiter tantum contra N.N. pro summa vnciarum auri 25. per quemlibet, pro qua fuerunt condemnati in ipsorum contumaciam vigore decreti, & quicquid exequutum fuerit penes internum tertium Ecclesiasticum reponatur ad finem, &c. dantes, &c. Datum, &c.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

In piede di questo farà il Curfore la relatione d'hauere fatta l'esecuzione v3.

Die, mense, & anno tali N. N. Cursor Curie Archiepiscopalis Compsane retulit mihi infrascripto Vicario Foraneo vigore suprad. Et mandati exequutum fuisse contra N.N.N.N. infrascripta bona v3 (e inetterà li beni eseguti) quæ bona fuerunt consignata BB. ad finem illa exhibendi ad omnem ordinem Curie Archiepiscopalis Compsane, & in fidem, &c.

H. Aduarius ex relatione.

Doppo di questo si farà l'obbligo del consegnatario di detti beni in questo modo v3.

Die, mense, & anno tali coram infrascripto Reu. Vic. Foraneo Terræ N. personaliter constitutus BB. qui sponte, non vi, dolo, sed omni meliori modo via, &c. declarant in sui posse habuisse consignata infrascripta bona, exequuta contra N.N. & requisit, & se obligauit illa exhibere ad omnem ordinem Curie Archiepiscopalis Compsane, & proinde obligauit se, &c. bonâ omnia, &c. ad penam dupli, &c. medietate, &c. constitutione precaria, &c. renuncando exceptioni rei non radite, &c. & obligauit, iurauit, & renuncianit in forma, &c. Actum in Terra tali die, & anno quibus supra.

In BBam obbligo vt sup. N.N.N.N.N. Testis.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

So.

Se poi s'hauerà da procedere alla vendita delli detti beni, se n'ha da aspettare l'oraculo del Tribunale, mentre li Testimonii captis pignoribus cogi possunt ad deponendum, e dell'atto della vendita diremo appresso; se poi s'hauerà da procedere contro secolari per via di censure, doppo, che sarà incusata la contumacia della citatione ad Testes, oue stà comminata la censura si deue spedire vn'altra citatione del modo seguente, v3.

FORMOLA XVIII.

Della citatione ad dicendum causam quare non debeant excommunicari contro Testimonij secolari contumaci.

C. C. Vicarius For.

Conscribis, & seruientibus nostris, siue, &c. noueritis, qualiter cum die, mense, & anno tali fuissent citati N. N. N. Testes, ut sub pena excommunicationis comparerent coram nobis ad deponendum testimonium veritatis super quibus fuissent interrogati pro nonnullis atque causis. Etsi nostrum digne mouerentibus; & quia comparere minime curauerunt, diximus presentes expedire, quibus medijs vobis omnibus supra iam dictis dicimus, committimus, & mandamus, quatenus quod vestrum fuerit requisitus citet, moneat, & requirat eos, ut infra terminum dierum tibi compareant coram nobis ad dicendum causam quare non debeant excommunicari declarari ob non paritionem, &c. alias ad videndum prima die immediata sequens, cum effecta seipsos excommunicatos declarari, cedulones decerni, relaxari, & assigni mandari. Datum, &c.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.

Fatta la relatione, & incusate le contumacie nella formola come di sopra, come di sopra si procede al decreto, con il quale si dichiarano li testimonij scomunicati, & all'espeditione de ceduloni, auuertendo però, che il Vicario Foraneo, o Commissario Delegato non potrà procedere a queste censure, se non hauerà espressa licenza dal Tribunale, conforme si suole spedire nelle commissioni con quella clausula (dandoli a tale effetto la facultà bastante anche delle censure bisognando,) e ne deue fare mentione in detto decreto, e cedulone in questo modo.

*Iurium quod
quoniam pro
in pro
pro non
pro non
pro non
pro non*

*Alia form. d. 12
in manu
de citat. Test.
in manu
de la prima*

*Si auuertire che sta citato in uale. Prichè il termine unico per terminare la
si uale. & pure si gode come pecuniaria o simile. In mano della corte
ma si si uale. & pure si gode come pecuniaria o simile. In mano della corte
affine si uale. & pure si gode come pecuniaria o simile. In mano della corte
a 30 per cento. & sacro de. l'entrate. In mano della corte. § 5 (51-55)*

FOR.

Nel 18 gennaio si nominano 10 p.^a n. s. i. ad uno loint. (1810)
e l'anno è tutto. Si fa il memoriale delle offerte di grani all'e-
mpio (1811) e li due abbatagli al mon. e con un'intervento
annuale. La spesa si fa - bene in più del memoriale e si pro-

*...ad istud ad unum all'istesso bene, ma ad deponere & sempre il che se li domanda
seguita seguita ordinare & succedere ad istesso per cui viene domandato
sia per questo punto. **Del Castellani Parte prima.** ...*
to circa l'interrogare, quanto circa il rispondere, & deve bene esser
istruita la sua mente della qualità delli delitti, & perciò deve metterli
in mente tutti l'inditii, che sono circa detti delitti, & perciò daremo l'
infrascritta istruzione sopra tutti li delitti.

FORMOLA XXI.

Del' Informatione del delitto in specie nell' homicidio fatto con diuerse qua- lità, & anche di fêrite, e bastonate.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vic. Foraneo eius-
dem Terra.

*Examinatus fuit DD. dicta Terra etatis sue annorum tot Testis citatus,
relatus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi iuramento ve-
ritatis dicenda prout taxis, &c. iurauit, & fuit primò.*

*Interr. qua occasione coram nobis reperitur? (ò pure) quare hic inuenitur?
(ò pure) ex qua causa ipse Testis coram nobis reperitur.*

*Respondit. Signore io souo venuto quà per essere stato citato, perciò sono
venuto à fare l'obbidienza.*

An sciat causam citationis, & presentis examinis.

*Respondit. Io non sò, perche causa sono stato citato, ne rampoè, & che cosa
voglia dimandare.*

*Interr. an ipse Testis sciat fuisse commissum de recenti aliquod homicidiũ,
& quatenus sic à quo, scilicet quibus, in quo loco, quo tempore, ex qua causa,
cum quibus armis, & que sit causa scientiæ.*

*Respondit. Io sò benissimo, che il tale dì, alla tal' hora nel tale, & tale luo-
go fù ammazzato N.N. con botta d'archibugiata, (ò pure) accettata, &c.
e quello, che l'haue ammazzato è stato B.B. per la tale, & tale causa; & questo
io lo sò per hauerlo visto quando li tirò l'archibugiata; (ò pure dirà) perche
subito seguito detto homicidio viddi fuggire il detto B. tutto spauentato dal
luogo doue successe detto homicidio verso il tale, & tale luogo.*

*E così farà raccontare il fatto com'è passato, ò come l'hà visto; Mò
se poi lo saperà per fama, ò de auditu dirà. Questo io lo sò per hauarlo
inteso dire dal tale, & tale, che il detto homicidio fosse successo per la tale & ta-
le causa, (ò pure) u'hauerlo inteso dire per publica voce, & fama, la quale
s'inforse subito doppo la morte del detto, dicendosi pubblicamente dalla mag-
gior parte delle genti, & tra le genti di detta Terra, & in particolare dal ta-
le di tale, & tale di tale, che il detto qu. N. fusse stato ammazzato dal detto
B. per questa, & questa causa.*

Et in questo modo farà spiegare tutti l'inditti, che haueranholi Testimonij contro il reo, & in fine di dett'essame doppo hauerà spiegato tutto darà l'interrogatorio de contestibus, però deu' auuertire l'essaminante, che questo interrogatorio non deu' essere confuso, come sogliono fare alcuni ad vn semplice interrogatorio de contestibus, uicono ne può deponere N.N.N.N. senza specificare, che cosa può deponere vno Testimonio, e che cosa l'altro, per che questo non serue per altro, che per confondere la mente del Giudice senza frutto, & perciò deuono auuertire l'essaminanti, o che in corpo del'essame mettino li nomi de' Testimonij secondo l'atto, che ha visto, o sentito il detto Testimonio, come sarebbe a dire, *che quando il predetto depositante viddi commettere il detto homicidio da BB. vi era presente il tale di tale, il quale viddi benissimo, quant'io predetto depositante viddi, (o pure) quando io intesi la tale. e tale cosa vi era presente il tale di tale, il quale intese benissimo la detta cosa, come l'intesi io, & in tal caso interrogandosi de contestibus può dire confuso lo possono deponere N.N.N. nella conformità, che io hò detto di sopra, e non altrimenti, mà se poi non saranno spiegati bene nell'essame li contesti, ogni qual volta l'essaminato sarà dimandato de contestibus, che l'ultimo interrogatorio, che si fa nell'essame dirà. *Sopra il tale, e tale fatto può deponere N.N.N. e sopra l'altro tale, e tale fatto F.F.F. atteso l'hanno visto, o inteso, o altro modo come lo fanno, e poi finire l'essame v3.**

Quibus habitis, &c.

Io DD. hò deposto vt sup.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.

E questa formola d'essaminare può seruire per tutti li delitti commisi all'homicidio com'è ferite, bastonate, & altri.

Si auuerta però, che quando l'homicidio sarà proditorio si deu' prouare la qualità proditoria, la quale consiste in due cose (oltre la predetta proua dell'homicidio) a prima si è, che tra l'uccisore, e l'ucciso non vi sia stata inimicitia alcuna, mà sempre sono stati amici () prouare la coartata negatiua circa di non esserui stata inimicitia, che vuol dire non è possibile, che tra li detti vi fusse stata inimicitia, che io non la sapetti, come se dira appresso, e sò benissimo, che erano amici cari per hauerli visto mangiare, e praticare assieme più che fratelli salutandosi, e parlando assieme da veri amici, la seconda si è, che l'homicidio sia successo a buona fede sotto colore d'amicitia, (d) per che caminando assieme per il tale, e tale luogo lui l'haue ammazzato, & in tal caso oltre l'interrogatorii, che sogliono farsi nell'homicidio semplice si deu' fare quest'altro interrogatorio v3.

Interr. an ipse Testis sciat inter presatum occisorem, & B. occisum fuisse aliquam inimicitiam, vel amicitiam, & quomodo fuit homicidium predictum

jo-

sequuntur, dicat factum, & veritatem per extensum, & que sit causa sceleris.

Respondit. Signore io to che N.N. era amico caro con B.B. ucciso, ne mai v'è stata ombra d'inimicitia alcuna tra di loro per hauerli visti sempre praticare, e parlare assieme, ridere, e gustare da veri amici, & anco mangiare assieme con la tale, e tale occasione; ne è possibile, che tra li detti vi sia stata ombra d'inimicitia, che io non lo sapessi atteso sono paesano d'ambidue, d'una medesima Patria, & in quella pratica, & hò notizia delle cose, che accascano tra paesani, e sò benissimo, che il detto uccisore chiamò il detto qu: B. ucciso, & andare assieme verso il tale, e tale luogo.

Se poi l'homicidio farà con qualità d'assassinio, si deono prouare due cose, la prima si è il mandato di colui, che hà fatto commettere, detto assassinio, (e) la seconda il sborso del denaro, atteso questo, ò pure la promessa di pagare denaro certo, costituiscono l'assassinio; (f) e non altrimenti come dicono alcuni fate questo homicidio, che la casa mia te sarà sempre aperta, ò pure non hauerai più male, ò altro, perche queste sono promesse generali, che non inducono assassinio. (g)

S'auerte però circa questi due punti, che quelli sono di difficoltàissima proua, mentre questi mandati, e promesse non si dicono in piazza publica, mà con gran segretezza li commettono, e perciò, ò bisogna hauere depositione di complici, ò altri, che sono stati presenti in tal fatto, sicche l'assaminante deue andare bene, e riguardato.

FORMOLA XXII.

Dell'informatione del furto.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vic. Ferdinando eiusdem Terræ.

Examinatus fuit N.N. Terræ N. ætatis sue annorum tot testis citatus, relatus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicenda prout tactis, &c. iurauit, & fuit primò.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Respondit. Io me ritrono qui per essere stato citato, e per questo sono venuto à fare l'ubbidienza.

Interr. an ipse testis sciat in hac Terra de recenti fuisse commissum aliquod furtum, & quatenus sic in bonis cuius, in quo loco, in quo tempore, & qua

(-) Muscatell. in prax. crim. tit. de homic. med. mandat. & c. n. 52.

(i) Muscatell. h. c. cl. 47. de assassinio in princ.

(g) Pignatell. c. 94. de iur. & conf. 68 par. 2.

38 Istruttione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

fit causa scientie dicat factum per extensum.

Rispondit. Io sò, che in questa Terra è stato rubbato il magazzino, d' casc del tale, e per quanto la parte si lamenta habbia perso le tali robe & anche sò ben sùmo, che il detto disrubbato l'hauena in sua casa per hauerle p.ù, e più volte miste in detta sua casa, d' con altra occasione come lo saperà, & in quanto chi habbià commesso detto furto sò ben sùmo, che sia stato il tale tale, e questo io lo sò per hauerlo visto uscire dalla sudetta casa con robbe in collo alla tale, e tal' hora, con la tale, e tale occasione, (ò pure) questo lo sò per hauerlo visto con gl'occhi miei proprii le dette robbe ambate ritrouate, nella casa del detto N. d' sopra il detto N. (ò pure) di hauerlo inteso dire per publica voce, e fama della gente, e tra le genti di questa Terra, & in particolare dal tale di tale nella piazza publica, quale fama insorse subito successo detto furto, (ò pure dira) saperlo per hauerlo confessato il detto N. furbo ananti di me predetto depofante, & il tale di tale, nel tale, e tale luogo, nel tale giorno.

Interr. de contestibus.

Rispondit. Ne possono daponere il tale di tale vt sup. che lo viddi assieme con me, il tale di tale, che si ritrouò presente quando si ritrouò la detta robba in sua casa; il tale di tale sopra la fama publica, & il tale di tale sopra la confessione fatta dal detto N. Furbo,

Quibus habitis, &c.

Io N.N. bñ depofito vt sup.

Et in questa maniera si può regolare l'essaminante in ogni materia di furto, & altri delitti consimili.

FORMOLA XXIII.

Del modo di formare il processo in specie nella materia dell'vsure, illecita negotiatione, & altri delitti consimili.

Si deue auuertire, che in materia d'vsure, e negotiatione illecita l'essaminante deue procurare il delitto in genere con l'inuentione delle scritture, polise, istrumenti, & altre cose vsuarie, e poi procedere in specie, vt infra.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Rev. Vic. Foraneo di detta Terra.

Examinatus fuit B. di detta Terra gratis sua annorum tot testis citatus, relatus, & pro Curie informatione receptus qui de lato sibi iuramento veritatis dicenda, prout scilicet, &c. iurauit, & fuit primò.

Interr.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Resp. ndit. Io me ritrouo qui per essere stato citato, e però sono venuto a fare l'ubbidienza.

Interr. an ipse Testis cognoscat M. N. & quatenus sic, in quibus negotiis exercetur, & quid de eo auinit, cognouit, & vidit.

Respondit. Io conosco il tale di tale, per esser mio paesano, & pure con la tale occasione, e sò benissimo, che: l'esercizio sua non tende ad altro se non che a fare negotii comprando vacche, porci, boni, capre, pecore, &c. e doppo le vada a vendere alle fiere, e mercati, pigliandone il guadagno, conforme io sò ben, s. no per essermi ritrouato presente quando il detto comprò li tali, e tali animali, e l'andò a vendere alla tale fiera con indecenza grande dell' habito Clericale, (ò pure) per hauerlo inteso dire pubblicamente in luoghi, e piazze e sò ancora, che il detto nelli medesimi negotii commette diuerse vsure, e questo io lo sò, che al tale vendè li tali animali, che non valeuano più di tanta, e per hauerlo aspettato vn'anno se n'hà pigliato tanto di più. Al tale di tale improntò la tale summa, e n'hà voluto tanto d'interesse, & sic de singulis.

Interr. de contestibus.

Respondit. Ne può deponere N.N.N. vt sup.

Io BB. hò deposto vt sup.

Si deu: però auuertire, che in questi casi d'vsura si devono anche esaminare li principali, che hanno contratto con il detto vsurario nel medesimo modo descritte vt sup.

FORMOLA XXIV.

Del modo d'examinare nelli delitti di libello famoso, e falsità di scritture,

Die, mense, & anno tali, in Terra tali, & coram R. n. Vic. Franco della Terra.

Examinatus fuit C. Terra N. etatis sue annorum toi testis citatus, relatus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicenda prout tassit, &c. iurauit, & fuit primò.

Interr. qua occasione cor am nobis reperitur.

Respondit. Io me ritrouo qui per essere stato citato, e però sono venuto a fare l'ubbidienza.

Interr. an ipse testis sciat in hac Terra fuisse inuentum aliquod libellum famosum, & quatenus sic in quo loco, & quid continet.

Respondit. Io lo sò per hauerlo visto, che nella piazza publica, nel tale, e tale luogo, è stato ritrouato vn cartello infamatorio, il quale continet, se male non m. ricordo le tali, e tali parole, & ingiurie contro il tale di tale.

Interr.

40 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei.

Interr. an cognosceret ipse Testis ipsum libellum si ipsi ostenderetur?

Respondit. E' certo, che lo conosceria molto bene se mi fosse mostrato.

Et accepto dicto libello in actis existente, qui incipit sub istis verbis, (E metterà come comincia il cartello infamatorio,) & desinit sub istis verbis, ipsoque lecto, & bene viso per dictum Testem, ac premissa interrogatione.

Respondit. Io vedo benissimo questo cartello infamatorio da V. S. mostrarmi, il quale è proprio quello, che l'altro giorno viddi affisso uella piazza pubblica nel tale luogo, e nella tale muraglia, assieme con il tale, e tale.

Interr. à quo, seu quibus fuit scriptus, & compositus supradictus libellus, & quæ sit causa scientiæ dicat factum, & veritatem per extensum.

Respondit. Signore io dal carattere, e letteratura posso conoscere che questa mano sia del tale di tale, e così me pare, è tanto maggiormente, che il tale di tale è persona odiosa, & inimico di N. contro chi è stato fatto detto cartello, però affinché possa conoscere in migliore modo detta mano, dimando che mi porghi vna scrittura certa del tale di tale acciò possa fare meglio detta comparatione.

Et accepta tali, & tali scriptura certa, & evidenti dicti N. que incipit sic, & desinit sic, illaque visa per dictum testem, & recte comprobata cum dicto libello famoso, & fatta comparatione litterarum, & premissa interrogatione.

Respondit. Dalla vista di questa scrittura m'accerta maggiormente, che questo cartello sia stato fatto dal detto tale di tale, atteso le tali, e tali lettere corrispondono con quelle contenute in detto cartello, e questo è quanto posso deponere su questo fatto.

Interr. de contestibus.

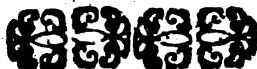
Respondit. Ne possono deponere MM. DD. & c.

Quibus habitis, & c.

Io CC. ho deposto ut sup.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.

Si nota, che mutatis mutandis in questo medesimo modo si può esaminare sopra la falsità circa la comprobatione della mano tantum cioè di chi sia detta mano.



lecti
et
ipso

meo

us, ve
no ver.

FOR:

F O R M O L A XXV.

Dell'informationi sopra li delitti carnali,
come sono stupro, ingrauidatione,
prattica carnale continuata,
concubinato, vitio nefando, & altro.

SI deue auuertire sopra di questi delitti carnali, che oltre la proua in genere, che dissemo di sopra, s'hà da prouare in specie questi delitti, quali prove sono quelle portate da DD. cioè se il delinquente sarà stato visto da solo à solo con vna donna denudato nelle parti inferiori in luogo sospetto con le porte serrate, con timidezza nell'entrare, & vscire, se ve sia scandalo, e diffamatione con tale Prattica, risi, & atti inhonesti, doni, regali tra di loro, parlare in secreto in luoghi, e tempi sospetti, particolare affettione, e protezione d'vna donna, che non è congiunta in parentela con l'huomo, continuata Prattica in casa di quella donna, ò pure nella casa dell'huomo, depositione di testimoni circa la grauidanza della donna con chi il detto huomo hauesse passato gl'atti, Prattica, e commercio, vt supra, & altri segni, che col corso del tempo si sono sperimentati. In quanto poi al concubinato deue prouarsi, che l'huomo nella medesima casa habita con quella donna, che tiene à sue proprie spese, dormendo, ò non dormendo in vn medesimo letto, ò pure à sue spese tiene in vn'altra casa con continuata Prattica. Circa il vitio nefando se può prouare il commercio dell' agente col patiente, doni, regali, atti illeciti, & inhonesti, vt sup. che in questi non si può dāre certa regola, mà l'essaminante secondo l'inditii, che ne hà deue indurre la proua con la depositione de testimoni, che in altro non posso produrre se non che vna certa forma generale d'interrogare sopra questi, ch'è del tenore seguente v3.

*Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram 'Rem. Vic. Foranco di-
ctę Terrę.*

*Examinatus fuit Q. eiusdem Terrę etatis sua annorum tot testis citatus,
relatus, & pro Curie informatione receptus, qui delato sibi iuramento ve-
ritatis dicenda prout talis, &c. inrauit, & fuit primò.*

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

*Respondit. Io mi ritrono qui per essere stato citato, e però sono venuto à
fare l'obbidienza.*

F

Interr.

43 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

Interr. an ipse testis cognoscat B. mulierem, & quatenus sic, qua occasione, cuius fama sit, & quid ipse testis de ea audiuit, cognouit, & vidit.

*Respondit. Signore io conosco B. Donna di questa patria per essere mia-
Paesana, e pubblicamente nella Terra si dice, che sia donna di mal' affare, e
mala fama, e sia meretrice, conforme pubblicamente si dice per questa Terra.*

*Interr. dum ipse Testis dicit pradiſſam B. mulierem fuisse, & esse mala
vitae, & fama, ac meretricem, dicat veritatem cum quo, seu quibus mere-
tricum, & pradicam carnalem habet, & habuit, & quanto tempore, &
qua sit causa scientiae, dicat factum, & veritatem per extensum.*

*Respondit. La detta tiene pratica carnale, & illecito commercio con il
tale di tale, e questo io lo so per hauere visto con la tale, e tale occasione; (e
dirà tutto quello, che sà come hauem notato di sopra, secondo l'in-
dittii, che appariranno,) e di questo n'è publico scandalo in questa Terra
la detta pratica vt sup. che se ne murmura grandemente da tutti li Citta-
dini, (& in questo modo si potrà esaminare sopra il vizio nefando in
specie,) (e se poi sarà concubinato il testimonio dirà,) che è cosa publi-
ca, che se la tiene per concubina in sua propria casa, à sue proprie spese, dor-
mendo in vn medesimo letto con hanerci procreati più figli, che commune-
mente si stimano figli del detto N.N. è questo è cosa publica in questa Terra,
stante ogn'vno ne murmura, e se ne scandalizza, perche da tanto tempo du-
ra questa pratica; e questo è quanto posso deponere sà questo fatto.*

Interr. de contestibus.

*Respondit. Ne può deponere N.N. sopra il tale fatto, & DD. sopra l'altro
tale fatto.*

Io QQ. hò deposto vt sup.

C. Vicarius Foraneus H. Aduarius.

FORMOLA XXVI.

Sopra l'asportatione dell' Armi.

B Enche questo delitto se debbia prouare conforme dissemo nelli
delitti in genere, vt *captus, & inuentus cum armis*, con tutto ciò
basterà la proua à rispetto delle persone Ecclesiastiche, che siano sta-
te viste *deferre arma*, essendo, che all'Ecclesiastici più d'ogn'altro sono
indecenti l'armi, sì perche *qui amat periculum, peribit in illo*, e questo
essendo ca usa prossima dello pericolo dell'irregularità, deuono perciò
astenersene, oltre l'indecenza di detta asportatione, mentre *arma cle-
ricorum sunt lacryma vigilia, & orationes* (b) se formerà breuemente
l'informatione in questa conformità v3.

Die,

(b) c. non pila 23. q. 8.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vicario Foraneo eiusdem Terræ.

Examinatus fuit M. dicta Terra atatis sue annorum tot Testis citatus, relatus, & pro Curie informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicendę prout tactis, & c. iuravit, & fuit primò.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Respondit. Io mi ritrono quì per essere stato citato, e però sono venuto a fare l'ubbidienza.

Interr. An ipse Testis sciat aliquam personam Ecclesiasticam in hac Terra deferre arma, & quatenus sic, quæ, ubi, quo loco, quo tempore, & quæ sit causa scientiæ.

Respondit. Signore sò benissimo, che il tale di tale vada continuamente armato con scoppetta, (ò pure archibugetto, & c. e questo lo sò per haverlo visto con gl'occhi proprii con la tale, e tale occasione.

Interr. de contestibus.

Respondit. Ne può deponere N.N.N.

Quibus habitis, & c.

Io M.M. hò deposto vt sup.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.

FORMOLA XXVII.

Dell'informationi d'ingiurie, risse, contese, percussione di Clerici, & altro.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vic. Foraneo eiusdem Terræ.

Examinatus fuit E. eiusdem Terrę atatis sue annorum tot Testis citatus, relatus, & pro Curie informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicendę prout tactis, & c. iuravit, & fuit primò.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Respondit. Io mi ritrono quì per essere stato citato, e però sono venuto a fare l'ubbidienza.

Interr. an ipse Testis sciat in hac Terra fuisse ortam aliquam contentionem, vel rixam, & quatenus sic inter quos, ex qua causa, & si fuerit sequuta aliqua offensio dicat factum, & veritatem per extensum, & quæ sit causa scientiæ.

Respondit. Io sò, chè il tale giorno fù vna rissa, e contesa frà li tali, e tali in questa Terra, & si mosse per la tale, e tale causa, per il che il detto N. disse le tali, e tali ingiurie contro A, il quale replicò molt'altre ingiurie contro il detto N. perchè detto N. diede due boffettoni à mano aperta, ò pugno, ò mazza, & c. al detto B. che poi furono spartuti, e non vi successe nienn'altro,

44 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

e questo lo sè per essermi ritrouato presente quando successe detta rissa assieme con C.D.L.M. &c. e questo è quanto posso deponere sù questo fatto.

Interr. de contestibus.

R. spondit. Ne possono deponere C.D.L.M. vt sup. per essermi anche presenti assieme con me quando successe detta rissa.

Quibus h. bitis, &c.

Io FF. hò deposto vt sup.

C-Vicarius Foraneus H. Actuarius.

Si nota, che questo modo d'interrogare non solo può seruire per questo delitto, mà anche per percussioni di Chierici, con dare li medesimi interrogatorii.

Di più si nota, che in questa conformità se possono anche prouare tutti delitti di bocca, come blasfema, ò altro, e perciò si rimette alla prudenza dell'essaminante mutatis mutandis.

F O R M O L A XXVIII.

Dell'informatione di violata immunità
Ecclesiastica locale, com'estrazione
de'refugiati da luoghi immuni,
come Chiese, oratorii pubblici, Monasterii, & altri
luoghi immuni.

L'Unica cosa, che deu'essere à cuore del Vicario Foraneo è il stare vigilante circa l'immunità Ecclesiastica tanto locale, com'è quella della Chiesa, quanto personale, com'è quella dell'Ecclesiastici, quanto reale, com'è quella delli beni Ecclesiastici, e di Chiesa, affinché questi non siano usurpati, e la Chiesa, e l'Ecclesiastici violati; e perciò in ogni caso di violatione, & usurpatione deuono subito prendere informatione, & trasmetterla à noi, &c. pro fisco; onde cominciando dalla locale procurarà prenderla in questo modo.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vic. Foraneo eiusdem Terræ.

Examinatus fuit I. eiusdem Terræ ætatis sue annorum tot Testis citatus, relatus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicendę prout tactis, &c. iurauit, & fuit primò.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Res-

Respondit. Io mi ritrouo qui per esser stato citato, e perciò sono penuto a fare l'obbidienza .

Interr. an ipse testis sciat fuisse aliquam personam refugiatam in aliqua Ecclesia, vel loco immuni huius Terræ, & quatenus sic, quæ, in quo loco, vel Ecclesia, & quid ad presens sit de eo .

Respondit. Io sò, che li giorni passati staua refugiato nella tale Chiesa N. dubitando d'essere carcerato dalla Corte per alcune inquisitioni, e sò benissimo, che il detto s'è estratto dalla detta Chiesa da N.N. & sò benissimo, che doppo seguita detta estrattione s'è portato nelle tali carceri, oue al presente si ritroua .

Interr. quomodo se habet factam extractionis, & carcerationis predictæ, & recenscat nomina extrahentium, & quæ sit causa scientiæ, dicat factam, & veritatem per extensum .

Respondit. Il fatto camina in questa conformità, che stando il detto N. refugiato dentro la Chiesa *vi sup.* è arriuato il tale Caporale, Mastrodatti, Governatore, ò Ministro, &c. hanno assediato la detta Chiesa dalla quale hanno estratto il detto N. dandoli di mano in petto, e carcerandolo, & benchè il detto facessi resistenza di non uscire dalla sudetta Chiesa per volere godere l'immunità, per forza l'hanno estratto con darli diuerse bastonate, e quantunque tanto V.S. il Sig. Arciprete, e Preti di questa Terra haueffero resistito a questa estrattione, e protestandosi, che quello doueua godere l'immunità, nulladimeno l'hanno estratto, e carcerato *vi sup.* non stimando la scomunica, e Censure Ecclesiastiche, e questo lo sò per hauerlo visto con li propri occhi, quando s'è fatta l'estrattione, & carceratione predetta: Circa li compagni del detto Caporale erano al numero di tanti, li nomi de quali sono L.M.S.G. & altri, quali non li conosco.

Interr. de ordine cuius fait facta extractio predicta, & ex qua causa.

Respondit. Io altro non sò, se non, che li predetti Caporale, & compagni nella mia presenza, e di N.N. hanno detto, che lo carcerauano per ordine di N.N.

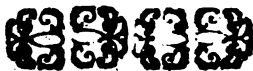
Interr. de contestibus.

Respondit. ne possono deporre M.D.S.Q. li quali stauano assieme con me, quando auuenne l'estrattione predetta.

Quibus habitis, &c.

Io I. hò deposto *vi sup.*

C. Vicarius Foranens. H. Aluarinus.



F O R M O L A XXIX.

Circa l'informatione concernente la carceratione di persone Ecclesiastiche dalla Corte seculare.

D Ie, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Rev. Vic. Foraneo eiusdem Terrę.

Examinatus fuit P. eiusdem Terrę ætatis sue annorum tot testis citatus, relatus, & pro Curia informatione receptus qui delato sibi iuramento veritatis dicenda prout tactis, & c. iuravit, & fuit primò.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Respondit. Io mi ritrono quì per essere stato citato, per ilche sono venuto a fare l'ubbidienza.

Interr. an ipse testis cognoscat N.N. & quatenus sic, quid ad presens sit de eo.

Respondit. Io conosco il detto N. quale al presente si ritrona carcerato.

Interr. a quo, sen quibus fuit carceratus, & de ordine cuius.

Respondit. Il detto è stato carcerato nella mia presenza dal tale Caporale, e suoi compagni, sotto che pretesto io non lo sò, mà hò inteso dire per la tale, e tale causa, & perciò sia stato trasportato nelle tali, e tali carceri, onno si ritrona.

Interr. de contestibus.

Respondit. Ne può deponere N.N.N. D.D.D. per essermi presenti con me.

Quibus habitis, & c.

Io P. hò deposto ut sap.

F O R M O L A XXX.

Dell'informatione contro l'vsurpatori de' beni di Chiese, ò d'Ecclesiastici.

D Ie, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Rev. Vic. Foraneo eiusdem Terrę.

Examinatus fuit V. eiusdem Terrę ætatis sue annorum tot Testis citatus, relatus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicendę prout tactis, & c. iuravit, & fuit primò.

Interr. qua occasione coram nobis reperitur.

Ref-

• Respondit. Io mi ritrouo quì per essere stato citato, e perciò sono venuto all'ubbidienza.

Interr. an ipse Testis cognitionem habeat de bonis sitis in tali, & tali loco, iuxta tales, & tales fines, & quatenus sic, sub cuius dominio, & possessione sunt, & fuerunt, & qua sit causa scientiæ.

Respondit. Io sò, il tale, e tale Territorio, e tale, e tale vigna, ò casa sita nel tale, e tale luogo iuxta li tali, e tali confini, li quali beni sono stati sempre in dominio, come al presente sono della tale Chiesa, ò menza Arciuuescouale, e questo io lo sò, sì perche communemente sempre s'è detto come al presente si dice, che detti beni siano di detta Chiesa, e l'hò inteso dire dal tale, e tale hoggi viuento, & anche dalli qu. tali di tali Vecchi, che à tempo, viuenano dicuano essere di detta Chiesa, come anco, perche hò visto sempre li Procuratori di detta Chiesa essere in dominio di detti beni con affittarli, & esiggere l'affitto, Terraggi di grano, orgio, e simili, come è noto à tutti.

Interr. quisnam possideat bona prædicta ad præsens, quo titulo, & causa, qua sit causa scientiæ, dicat factum, & veritatem per extensum.

Respondit. Li detti beni hoggi si ritrouano usurpati, & occupati senza sapere la causa, perche, da N.N. propria auctoritate, e questo lo sò per hauere visto il medesimo occupatore in possessione di detti beni con la tale occasione

Interr. de contestibus.

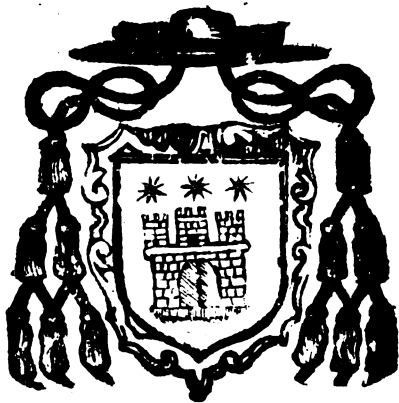
Respondit. Ne può deponere N.N.N.N.

Quibus habitis, &c.

Io V. hò deposto vt sup.

C. Vicarius Foranens. H. Affinaris.





PARTE SECONDA DELLE MATERIE CIVILI

TITOLO PRIMO.

Dell'auuertimenti, che si danno per
l'essaminare nelle cause civili.



Oppo hauere trattato dell'Istruzione Criminale, tratteremo qui dell'Istruzione nelle materie Civilì, che si sogliono commettere alli Vicarii Foranei, & altri Commissarii, che si destinano dal Tribunale, & affin che l'essame delle cause civili vadi bene regolato, hò finito à proposito dare l'infrafritti auuertimenti.

A V V E R T I M E N T O I.

H Auuto, che haurà il Vicario Foraneo, ò Commissario la commissione d'essaminare assieme con l'articoli, & interrogatorii delle parti, che litigano, che sono stati presenti nel Tribunale, deue fare noto con vna pronista (la di cui formola si metterà appresso) alle parti litiganti esistitino in partibus di tale commissione hauuta, sì perche dette parti litiganti habbiano di ciò cognitione, (p) & si per che

(p) c. cum in iure de off. deleg.

che diano la nota di Testimonii, che li deuono esaminare, affinchè quelli si possono mettere in citatione.

II. Fatto questo, & hauute dette note, spedirà la citatione ad Testes secondo la forma, che si metterà appresso, & in piede della citatione notare vno appresso l'altro li Testimonii, & in fine di quelli notare la parte contraria, che litiga, affinchè li Testimonii si venghino ad esaminare, e la parte contraria ad *videndum iuram. testium*, altrimenti l'essame sarà nullo. (1)

III. Spedita detta citatione la consegnerà al Corfore, ò Giurato del luogo, acciò intimi detti Testimonii, e principale, e poi farne la relatione d'hauere citati detti Testimonii, e non come sogliono alcuni di mettere nell'imagine domi, & personaliter, mà nominare vno per vno quelli citati domi, e quelli, che sono citati personaliter. (2)

IV. Il Testimonio affinchè faccia proua è di mestiero, che giuri prima d'essaminarsi, quale giuramento si deue dare presente la parte citata ad *videndum iuramenta Testium*, se quella vi sarà, mà non venendo à comparire in loco *examinis* basterà di essere citato, e quando il Testimonio s'essamina non vi deue stare il principale citato presente, se non quando si dà il giuramento, e poi deue uscire fuori, mentre l'essame si deue fare in secreto vno doppo l'altro, non altrimenti per *tubam*. (3)

V. Si deue auuertire, che li testimonii non si deuono esaminare in giorni festiui, e feriati, (4) e nel nostro Tribunale li giorni feriatij sono li giorni di Domenica, tutte le feste di precetto, le feste di Natale, e Pasqua, (5) mà si deuono esaminare nelli giorni giuridichi, & questo non per altro fine, se non che per ragione del giuramento, il quale non si può dare in giorni festiui, mà secondo lo stile della Corte Romana, nella quale si vfa di fare giurare vn testimonio vn giorno auanti, e si può esaminare nel giorno feriato, quando hauerà giurato in giorno giuridico. (6)

VI. Si deue di più auuertire, che il testimonio deu'essere esaminato in termine, (7) e se quello fusse elasso, & il Commissario, ò Vicario Foraneo hauesse la facultà di promogarlo, come si suole mettere nelle lettere Commissionali, deue rogarlo (secondo la Forma, che si metterà appresso.

VII. Quando il Vicario Foraneo, ò Commissario hauerà da ef-

G

fa-

(1) c. 2. de testib. l. si quando ubi gl. & Cast. C. de testib.

(2) c. in nomine domini de testib. l. si quando C. de testib.

(3) c. non omnes 2. q. 7.

(4) gl. in clem. p. v. talus ergo de off. deleg.

(5) Synod. Comp. san. 13. de dir. fest. cult.

(6) gl. in Clem. p. de off. deleg. Bar. in l. fin. ff. si quis in ius vocat. non lcr.

(7) Pellegr. in prax. Vicar. p. 2. sect. 2. subsc. 3. n. 1.

aminare sopra l'interrogatorii, ò articoli presentati dall'vna, e l'altra parte, deue per prima esaminare sopra gl'interrogatorii dati dal Reo, e poi sopra gl'articoli dati dall'Attore, (c) se esaminarà li Testimoni dell'attore, mà esaminando quelli del Reo, per prima deue esaminarli sopra l'interrogatorii dell'attore, e doppo sopra l'articolo del Reo.

VIII. Molte volte gl'Auocati delli litiganti sogliono fare l'intauolatura de' Testimoni, che nella Corte Romana la dimandano *scala testium*, & in queste parti *tabula testium*, la quale è solita farsi in questa conformità. *Tabula Testium examinandorum ad instantiam N. Actoris in causa, quam habet cum A. Reo, (c poi siegue) B. Testis super primo, & quinto articolo, & sic de singulis*, nominando tutti li testimoni esaminandi, sopra quali articoli s'hanno da esaminare, & in tal caso deue esaminare detti testimoni sopra quelli articoli, che stanno posti nell'intauolatura, ò scala presentata dalla parte, e questa serue per euitare tanta fatica, mentre il testimonia hauendo da deponere sopra vno articolo, che sà, non è necessario interrogarlo sopra tutti per fare sempre vna canzona *dixit nescire, nescire*.

IX. Deue di più auuertire quello, che examina di fare rendere la causa della scienza (e) all'examinato, cioè come sa quel fatto se per hauerlo inteso, visto, ò di fama, e questa causa di scienza la deue fare spiegare articolo per articolo senza usare quell'interrogatorio in fine dell'esame. *Inter. de causa scientie dixit quia audiuit, vidit, & interfuit, &c.* perche questo è tutto inutile. (g)

X. Si deue di più auuertire di non esaminare, ò scriuere quello, che si vede praticare in alcune Corti, che scriuono. *Inter. super primo articolo. Respondit. E' vero quanto in detto articolo si contiene, perche è nullità euidente d'esame, mentre il testimonia deue deponere per extensum, & spiegare quel, che sà, e dire come lo sà.*

XI. Le risposte de testimoni non deuono essere così breui, che siano mancanti nella sostanza dell'articolo, ne così lunghe, che siano stimate prolisse, e di cose impertinenti alla causa, & articoli, e però deuono essere moderate, ne tanto lunghe, ne tanto breui. (h)

XII. Deue l'examinate essere sodo, graue, & honesto nell'examinare, ne attaccare discorsi vani, e di riso con li testimoni, massimamente quando examina donne, che se quelle saranno honeste, e ciuili di quel luogo, deue andarle ad esaminarle nella propria casa, ò altro luogo comodo. (i)

XIII.

(c) Pellegr. in prax. Vicar. p. 2. sect. 2. subf. 5. n. 30.

e) Bart. in l. p. ff. si cert. petat.

(g) Bart. in l. fin. ff. de off. Procons. Pellegr. in prax. Vicar. p. 2. sect. 2. subf. 6. nu. 17.

(h) Farinac. de testib. q. 68. n. 3.

(i) ad personas egregias ff. de iur. iur. Pellegr. in prax. Vicar. p. 4. sect. 4. n. 55.

XIII. L'essaminante è tenuto esortare il Testimonio à dire la verità, e dimostrarli l'offesa di Dio, della parte, e del Giudice dicendo il falso, (m) e che perciò non si moua nè per interesse, nè per corrispondenza, & amicitia, nè amore, nè timore à dire vna cosa per vn' altra, mentre molte volte li Testimoni, e non il Giudice condannano le parti ingiustamente.

XIV. E finalmente auuertano molto bene di scriuere quello, che realmente depone il testimonio, senza alteratione, nè diminutione alcuna, che altrimenti ne hauerà da dare conto à Dio benedetto, e sono tenuti à tutti l'interessi delle parti, che litigano per capi di falsità, (p) alteratione, ò mutatione di verità, e benchè si deue scriuere la risposta nel medesimo idioma di quel che s'essamina, (q) con tutto ciò non si deuono mettere quelle parole scialacquate, che sogliono dire alcuni rustici, ò persone ordinarie, che non s'intendono, mà mutarle in parole più intelligibili, nè tanto toscane, nè tanto rusticali senza però mutare punto la sostanza, e significato di quella parola, che in questa maniera le cose anderanno bene senza mutare la pura verità, e perciò l'essaminante hauerà per bene leggere al testimonio l'articolo, & attentamente; e doppo, che sarà letto andarui spiegando il senso di detto articolo in che cosa consiste, e non fare, come sogliono alcuni, che al testimonio li leggono per extensam l'articolo, quale essendo rustico poco intenderà quel che si legge, e (propositamente risponderà; ò Signor sì, ò Signor nò, mà con questa spiegazione il testimonio viene à capire quel, che depone, & quando quello hauerà risposto l'essaminante prende la sostanza di detta risposta, e vada discorrendo col testimonio, se sia vero quel, che dice, e doppo finito d'essaminare se il testimonio vorrà leggere, ò vorrà, che li sia letto l'essame, deue l'essaminante così fare.

(m) c. 1. de crim. fals.

(p) c. 1. de crim. fals.

(q) Canalc. de testib. p. 5. cap. 219.

TITOLO SECONDO

Del modo di esaminare in ciuilibus.

FORMOLA I.

Della recettione della Commissione, e notificatione alle parti di tal commissione riceuuta.

C. *Vicarius Foraneus (vel) ad infra scripta Comm. Deleg. Cursoribus. & seruientibus Nostriis siue, &c. noueritis qualiter per Reuerendissimam Curiam Archiepiscopalem Compsanam fuerunt nobis transmissa Commissiones pro examinatione Tertium in causa vertente in eodem Tribunali inter A. Affectorem ex vna, & R. Reum ex altera vna cum articulis, & interrogatoriis (se vi saranno,) & intendentes ad examen prædictum aduenire, duximus presentes expd're, quibus mediantibus committimus, & mandamus, quatenus quis vestrum fuerit requisitus citet moneat, & requirat prædictos A. Affectorem, & R. Reum, vt ad primam iuris compareat coram nobis ad dicendum contra Commissionem prædictam, & ad producendum Notam Tertium examinandum vt seru. seru. ad ipsorum receptionem deuenire valeamus, & ignorantibus causam allegare non possint, alias, &c. Datum, &c.*

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

Fatto, che hauerà questo, e doppio, che sarà notificata, vi sarà fare la relatione in questo modo v3.

Die, mense, & anno tali in Terra tali N. Cursor Curiae Archiepiscopalis Compsanae, vel Baiulus Curiae Baiulis, retulit mihi infra scripto citasse A. domi, & R. personaliter eo modo, & forma sibi commissis, & in fidem, &c.

H. Aduarius ex Relatione.

Haucta la nota de testimoni procederà alla citatione ad Testes in questo modo v3.



FOR-

F O R M O L A II.

Della citatione ad Testes in ciuilibus.

C. Vicarius Foraneus Terrę N. & per Reuerendissimam Curiam Archiepiscopalem Commissarius specialiter Deleg.

Curforibus, & Iermentibus nostris siue, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem A. Actoris in causa quam habet cum R. Reo quis vestrum fuerit requisitus citet, moneat, & requirat, prout nos citamus monemus, & requirimus infra scriptos Testes quatenus statim notificatis presentibus (ò vero) infra tot dies, compareant coram nobis ad deponendum Testimonium veritatis super articulis presentatis per dictum Actorem seipso examini subiiciendum, & caveant de contrario sub pena vnciarum auri 25. locis pijs, &c. & in subsidium Excommunicationis, necnon citet R. Supra scriptum ex aduerso principalem conuentum, quatenus in eodem termino compareat coram nobis ad videndum iuramenta Testium examinandorum, aliter procedetur ad illorum examen sine ipsis interuentu, dantes, &c. citentur, & referantur in forma, &c. quoniam, &c. Datum, &c.

C. Vicarius Foraneus. H. Aduarius.

Nomina citandorum sunt v3.

N.N.N.N.DDD.QQQ.

Nec non ipse R. Reus conuentus ad V.I. Testium.

H. Aduarius.

Die, mense, & anno tali in Terra tali N. Curfor Curie Archiepiscopalis comparatione venit mihi infra scripto Aduario supradictos testes citasse nimirum N.N.N. domi, & DD.QQ. personaliter, necnon pradictum R. Reum personaliter, eo modo, & forma sibi commissis Datum, &c.

H. Aduarius ex Relatione.

Fatto, che hauerà detta Relatione procederà all'essame de' Testimoni iuxta l'auuocamenti, vt supra dati, e sopra il primo Testimonio metterà il titolo di chi sia l'essame, acciò vadi bene distinta in processo, e poi stenderà li Testimoni nell'infra scritta conformità v3.



F O R M O L A III.

Dell'effame delli Testimonii sopra l'
articoli, & interrogatorii del
le cause civili.

Testes qui examinantur ad instantiam A. altois in causa, quam habet cum R. Reo in Curia Archiepiscopali Compfana.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Rev. D. C. Vic. Foraneo, & Commissario Deleg.

Examinatus fuit M. M. Terra N. etatis sue annorum tot Testis citatus, & relatus ad instantiam partis qui delato sibi iuramento veritatis dicēde prout tactis, & c. iuravit, (e se vi farà la parte contraria presente dira) presente R. ex aduerso principali, & fuit primò.

Interr. super interrogatoriis presentatis per præfatam R. prout infra v3. deposuit.

Iuxta primum interrogatorium sibi lectum Interr.

Respondit. (e scriuerà tutto quello, che il detto testimonio dirà).

Iuxta secundum interrogatorium sibi lectum Interr.

Respondit, (e similmente scriuerà quel tanto il detto testimonio dirà) & sic de singulis, &c. si potrà interrogare il detto testimonio sopra l'altri interrogatorii, quali finiti interrogarà detti testimonii sopra gli articoli, incominciando dall'infrastrate parole.

Deinde fuit deuentum ad examen sub eodem iuramento super articulis presentatis per A. v3.

Super primo articulo sibi lecto de verbo ad verborum interrog.

Respondit. Signore io so, & c. (e dirà tutto quello, che sà sopra detto articolo; ma s'auuerie, che se vi fusse l'intauolatura de testimonii, che deue essere prelegata in processo; dirà in questo modo v3:

Super tertio articulo omisso secundo iuxta Tabulam Testium sibi lecto de verbo ad verborum interrog.

Respondit. Signore il fatto camina in questa maniera, & c.

Ma se non vi fusse detta intauolatura seguirà, come nel primo articolo.

Quibus habitis, & c.

C. Vicarius Foraneus H. Aluarus.

Et in questo modo esaminarà l'altri testimonii senza però mettere il titolo dell'effame, bastando dire. Eodem die, vel die tali ibidem, & coram eodem.

Se poi s'haueffero da verificare scritture priuate, ò Reuelationi di
scm-

scommunicato tanto se fussero articolate, quanto nò, che se procedesse con termine summario l'essame, scù verificatione si farà nell' infra-scritto modo v. g.

FORMOLA IV.

Dell' esame delli Testimonii quando
s'haverà da verificare qualche
scrittura, ò Reuelatione
di scommunicata.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vicario Foraneo eiusdem Terra.

Examinatus fuit Q. eiusdem Terra atatis sue annorum tot testis citatus, & relatus ad instantiam partis, qui delato sibi iuramento veritatis dicende prout tactis, &c. iuravit, & fuit primò.

Interr. super tali articulo sibi lecto.

Respondit. Signore di quanto V. S. me dimanda me ricordo hauerne fatto fede, (ò pure) reuelatione alla scommunicata fulminata ad istanza di N. alla quale io rimetto, e perciò dimando essermi mostrata, & letta per la ricognitione di quella.

Et accepta fide, vel reuelatione in actis presentata qua incipit sic, & desinit sic, illaque lecta ad elaram intelligentiam eiusdem testis, & per ipsum bene visa, & recognita, & premissa interrogatione si intendit illam in partem, aut in totum acceptare, vel moderare.

Respondit. Io riconosco benissimo essere questa fede, ò reuelatione fatta da me, e quanto in essa si contiene è tutta veridica, e perciò io la confirmo, emologo, & accetto, (se poi hauesse da mutare qualche cosa dirà,) eccetto però le tali parole, quale sò benissimo non essere vero, e secondo questo non l'accetto.

Se poi questo testimonio non s'haverà da esaminare sopra l'articoli, nelli quali fussero articolate dette fedi, ò reuelationi, ma semplicemente senza articoli s'havesse da procedere alla verificatione di dette reuelationi, in tal caso si deue procedere in altro modo, e l'interrogatorio deue caminare in due maniere, e prendere vna delle due che farà l'essaminante, & il primo è.

Interr. an ipse testis sciat tale, vel tale factum, & quatenus sic quomodo se habeat.

Respondit. Io sò benissimo questo fatto del quale me ricordo hauerne fatto fede, alia quale mi riferisco.

Interr.

56 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

Interr. an ipse Testis fecit aliquam reuelationem in excommunicatione publicata ad instantiam N.N. vel aliquam fidem ad fauorem dilei N. & si ei ostenderetur an illam ratificaret in totum, vel in partem.

Respondit . Io mi ricordo di hauere fatto vna reuelatione, d' fede à prò del tale di tale, e perciò dimando, che me si legga per sapere s'io deuo, d' nò ratificarla .

Et accepta fide, &c. dirà ut sup.

Quibus habitis, &c.

Io QQ bò deposto ut sup.

C. Vicarius Foraneus H. Aduarius.

Se poi l'essaminante hauesse da prorogare il termine, si deue fare il decreto in questa conformita v3.

FORMOLA V.

Del decreto della proroga del termine nelle cause ciuili .

R *Eu. Vicar. For. Terra N. vis a suprascripta instantia decreuit, quod terminus alias datus prorogetur ad alios dies tot ad finem rectè examinandi, ita per hoc suum, &c.*

C. Vicarius Foraneus.

Pronisum in Terra tali die, mense, & anno tali.

H. Aduarius.

Et in questa maniera viene à compilarse il processo dell' esame seru. seru. mut. mut.

Se poi dal Tribunale sarà promulgata sentenza in qualche causa in vigore della quale si fosse spedito esecutorio , d' pure mandato esecutiuo, qua' e fosse imesso al Vicario For. per fare il sequestro , in tal caso dietro il detto mandato esecutiuo si deue fare l'atto del sequestro, doppo che il Curatore hauerà sequestrato la robba in questa conformita v9.



F O R M O L A VI.

Della relatione del sequestro fatto nelli
beni di qualcheduno per esecutio-
ne di sentenza, ò decreto del
Tribunale.

Die, mense, & anno tali N. Curfor Curie Archiepiscopalis Compšana
retulit mihi infrascripto Vic. Foraneo pręmio accessu sequestrasse in-
frascripta bona mobilia, stabilia, & animalia contra N.N. (e ponerà tutti
li beni sequestrati in lingua volgare) quę quidem bona consignasse tali
cum mandato de illis exhibendis ad omnem ord'nem Curie Archiepiscopalis
pradiſſę presentibus pro Testibus N.N N N. & in fidem, &c. Datum in
Terra tali die, & anno quibus sup.

C. Vicarius Foraneus H. Affariis.

Fatto questo si deue fare l'obbligo da quello, che s'hà preſo li beni
per consignati in virtù del detto sequestro del tenore seguente.

F O R M O L A VII.

Della consegna de' beni sequestrati, che si
fa penes tertium Ecclesiasticum cum
obligatione, la quale si deue met-
tere in piede dell'atto del
sequestro, vt sup.

Die, mense, & anno tali, & coram Rev. L. Vicario Foraneo Terrę N. ac
penes aſſa presentis Curie personaliter constitutus R.B. Terra N. qui
sponte, non vi dolo, sed omni meliori modo, via, &c. declaravit in sui posse
consignatas habuisse prout declarat habere suprascripta bona sequestrata
contra N.N. & promisit, & se obligavit ad penam vnciarum auri 25. illa
exhibere ad omnem ordinem, & requisitionem Curie Archiepiscopalis Com-
psana, sue. &c. & proinde obligavit se, bona omnia, &c. eiusque heredes, &
successores, &c. ad penam dupli, &c. medietate, &c. constitutione præca-
ria, &c. renunciando exceptioni rei non tradite omniumque legum auxilio,
& ita se obligavit, renunciavit, & iuravit in forma, &c. Actum, & statum
H in

58 Istruttionè per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei
In Terra tali die, & anno quibus supra.

Io D.BB. m'obligo vt sup.

Io DD. Testim.

Io QQ. Testim.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.

Alle volte dal Tribunale si sogliono spedire mandati sequestratiui per sicurtà del Giudicio, come sono sequestri di frutti, & altri beni, affine il giudicio non si renda elusorio, & questo porta con se, che li beni si debbiano rimettere, e rilasciare in potere del medesimo, che le possiede con pleggiaria, seu afficurazione d'esibirle ad ogn'ordine del Tribunale, & in tal caso questa pleggiaria si deue stendere in piede delli beni sequestrati nel modo, che si è detto di sopra, e in questa conformità v3.

FORMOLA VIII.

Della consegna de' beni sequestrati in potere di chi si ritrouano, con pleggiaria d'esibirle ad ogn'ordine del Tribunale.

Die, mense, & anno tali in Terra tali, & coram C. Vic. Foraneo dicta Terrę. & penes actū presentis causę personalitèr constitutus. N. talis Terrę. qui spontè non vi dolo, sed omni modo meliori, &c. asseruit, & declarauit in sui posse consignata, & sequestrata habuisse suprascripta bona ei consignata, quę penes ipsum erant, & sunt, & promissit, & se obligauit illa exhibere ad omnem ordinem Curie Archiepiscopalis Compesana ad penam L. unciarum auri 25. & ad maiorem securitatem, tam dictorum bonorum, quã penę prædicta, dedit, tradit, & assignauit in fideiussorem, & principalem obseruatore. N. Terrę N. presentem, & pro eo fideiussorem, qui in solidum pro prædictis teneri voluit cum dicto principali, & proinde eam dictus principalis, quam præfatus fideiussor obligauerunt seipsos, bona omnia, &c. ad penam dupli, &c. medietate, &c. constitutione precaria, &c. & quod dictus fideiussor non possit se excusare promississe factum alienum, renunciando beneficio de primò principali conueniendo ac diuisionis, Epistola, diui Adriani, legis Saneimus de duobus reis, beneficio excusationis, omniumque legum auxilio. & ita seipsos obligauerunt, iurauerunt, & renunciauerunt in forma, &c. Actum, & datum in Terra tali die, & anno quibus sup.

Io N.N. m'obligo vt sup.

Io N.N. pleggo vt sup.

Io QQ. sono testim. Io BB. sono testim.

C. Vic. Foraneus. H. Aduarius.

Quando poi occorrerà di vendere li beni sequestrati, è di mestiero, che si facciano gl'atti substantiali precedentino alla vendita, come sono il mandato ad reluendum, il decreto dell'emanaione de' banni, la relatione de banni fatti, il decreto dell'accensione della candela, e l'accensione medesima, quali atti si sogliono commettere alli Vicarii Foranei in partibus necessariamente, o pure à Commissario, che si destina dal Tribunale. E' vero bensì, che il mandato ad reluendum si suole sempre spedire dal Tribunale, mà alle volte per abbreviare il tempo di queste speditioni; si suole commettere anche specialmente la facoltà di spedire il mandato ad reluendum, che è dell' infra scritto modo v3.

FORMOLA IX.

Del mandato ad reluendum.

DE mandato *Ren. Vicarij Foranei Terra N. Commissarii specialiter deputati per Reuerendissimam Curiam Compisanam.*

Per unum ex Cursoribus, & seruiantibus nostris, vel aliarum quarumcumque Curiarum, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem N. siue, &c. citetur, moneatur, & requiratur N. quatenus infra triduum, precise, & pretempore reluere habeat, & debeat bona contra ipsum ex quata, alijs, &c. quoniam, &c. & ita citetur, & referatur in forma, &c.

C. Vic. For. & Comm.

Prout in Terra N. die, & anno tali, & in si tem, &c.

Bona reluenda sunt v3. Il tale, e tale Territorio, & il tale, e tale stabile.

H. Aduarius.

È fatto questo si farà la relatione dal Corfore secondo la formola portata altre volte dell'intimatione, e poi elasso il triduo, si procede al decreto delli banni in questa conformità v3.

Ren. Vic. Foraneus Terrę N. visa exequutione facta super bonis N. & alijs, ut ex actis decreuit, quod super bonis predictis exequutis sint tria banna ad finem illa vendendi interpellatis tamen diebus, (o pure se così sarà commesso dal Tribunale dirà) Fiat unicum bannum per loca solita, & consuetudina, ita per hoc suum, &c.

C. Vicarius Foraneus & Com. De leg.

Prout in Terra N. die, mense, & anno tali, & in si'e, &c.

H. Aduarius.

F O R M O L A X.

Della Relatione delli Banni fatti in trè
giorni interpellati, ò pure vno
per trè.

Die, mense, & anno tali N. Curfor Curie Archiepiscopalis Compfana;
vel publicus praco Curie Baronalis talis retulit mihi infra scripto A-
ctuario emanasset tria banna per loca solita, & consueta Terra talis, alta, &
intelligibili voce, more praconis dicendo. Cui si vuole comprare le tali, &
tali robbe, che si vendono ad istanza del tale, e tale per ordine della Corte
Arcivesconale di Conza compari auanti il tale Vicario Foraneo à fare l'offer-
ta; qua quidem banna emanata. Primum retulit fecisse sub die 20. mensis
Decembris, secundum verò sub die 22. eiusdem mensis, & tertium sub die 24.
mentionati mensis currentis anni, &c. & in fidem, &c.

H. Añnarius ex relatione.

Fatto questo si procede all'accensione della candela precedente l'
infra scritto decreto v3.

F O R M O L A XI.

Decreto della vendita sub hasta, & accen-
tione della candela.

Reu. Vicarius Foraneus Terra N. visa exequutione facta in bonis N. ac
mandato ad reluendum legitimè exequuto, bannis emanatis, alijsque,
&c. decreuit, quòd bona exequuta vendantur, & legitimis subbassionibus pra-
cedentibus super illis accendatur candela, & ultimo licitatori liberari man-
dauit, & de pretio dicto N. creditoris satisfiat, ac si quod reliquum fuerit, vel
plus dicto N. debitori restituitur si vero minus, vel defecerit, iterum exe-
quatur. ita per hoc suum, &c.

C. Vicarius Foraneus.

Pronisum in Terra N. die, & anno tali, & in fidem, &c.

H. Añnarius.

È vero bensì, che questo decreto per ordinario sempre si spedisce
dal Tribunale, ma alle volte perche è solito commetterli al Vicario
Foraneo, ò altro Commissario l'esecutione, e vendita di beni, anco con
la licenza de vendendo, perciò m'è parso metterla in questo formo-
lario.

Fat:

Fatto questo decreto si fa l'accentione della candela, e quella estinta, e scorsa si fa la relatione dal Curfore, ò Giurato, ò Bannitore della licitatione fatta in questa conformità v. 3.

FORMOLA XII,

Della relatione dell'accentione della candela.

Dic, mense, & anno tali in Terra tali N. N. Curfor, vel publicus praetor retulit mihi infra scripto Pic. Foraneo, vel Commissario accendisse candela in platea publica in loco solito, & consueto pro vendendis bonis executis contra N. N. ad instantiam N. pluries emanando banna alta, & intelligibili voce more praconis, dicendo: Chi si vuole comprare le tali, e tali robbe, che si vendono nella Corte Arcivescovale di Conza ad istanza del tale di tale; & cum fuisset accensa candela, pluries banna praedicta reiterando, comparuit B. & obtulit pro bonis praedictis ducatis tot, & imposuit supra summam praedictam alios ducatos tot, & iterum banniendo, nullus alius comparuit, qui fecisset meliorem oblationem, propter quod candela se extensit, & remanserunt bona praedicta pro praedicta summa dicto A. ultimo licitatori, & in fidem, &c.

C. P. carius Foraneus ex relatione.

Fatto questo se fa il decreto di liberatione di detti beni a beneficio dell'ultimo licitatore, affinché il Curfore, ò banditore possa stipulare l'istrumento della vendita predetta, quale, perche si deve fare per via di Notare publico, a chi spetta questa stipula, non m'è parso d'inserirne formola, ma solo il decreto della liberatione predetta, e che l'ultimo licitatore, e compratore sia posto in possessione delli beni comprati subasta, quale è del tenore seguente v. 2.



F O R M O L A XIII.

Del decreto della liberatione della robba
 venduta subhasta à beneficio dell'vl-
 timo licitatore, e più offerente,
 affiache si facci l'istrumen-
 to della vendita del
 Cursore, ò Bagliuo,
 e se li dia il
 possesso.

R En. Vicarius Foraneus Terrę N. v. (i) suprascripta instantia, ac accen-
 tione candle, & licitatione facti per A. super venditione bonorum
 exequutorum contra B. decreuit, quod bona prædicta liberentur prædicto A.
 ultimo licitatori, & plus offerenti pro prædicta summa auctionum, &
 proinde mandauit stipulare in terminatum per Baiulum, & Curforem de
 venditione, & licitatione prædicta, & committi in possessionem prædictorum bo-
 norum per prædictum Baiulum cum associatione eiusdem Vicarij Foranei, ita
 per hoc, &c.

C. Vic. For. & Com.

Promissum in Terra D. die, mense, &c.

H. Albarius.

Stipulatq, che sarà l'istramento, e pagato il denaro li fa l'accesso dal
 Vicario Foraneo, ò Commissario super faciem loci per dare il posses-
 so vna simul con il Bagliuo, ò Cursore nell'infrascripta cõformita v. 3.

F O R M O L A XIV.

Dell'atto del possesso della robba
 venduta subhasta.

D Io, mense, & anno tali in Terra tali per me infrascriptum Vicarium
 Foraneum & H. Albarium fuit factus accessus vna simul cū 4 prin-
 cipali, & D. & C. Testibus adhibitis ad tale Territorium (vel talem domum
 vineam, &c.) pro capiendâ possessione ipsius, & cum essent ibidem, fuit
 ei

ei tradita possessi Territorii prædicti, per illum deambulando, verbas legendo, ramos incidendo, & aperiendo, & claudendo feres, omniaque alia acta vera, & realis possessionis faciendo, nemine contradicente, discrepante, ac possessionem prædictam impediens, & proinde hunc actum vera & realis possessionis feci, atque subscripsi cum infra scriptis Testibus ad futuram rei memoriam, & in fidem, &c. Actum, & datum in Terra tali die, & anno quibus supra.

Io N.N. sono Testim.

Io C.C. Testim.

C. Vicarius Foraneus, & Com. Del. A. Alvarius.

Et in questa conformità si viene a dare fine à questa Istruzione, per esecuzione di sentenza in ciuilibus spettante all' Vicarii Foranei, & Commissarii vs sup.



TITOLO TERZO

Dell'auuertimenti, e modo di formare l'informatione d'assensi per materia d'alienatione, Permutatione, in solutum datione, di dare denaro à censo, & costituzione di censi sopra li beni di Chiesa.



Oppo hauere trattato dell'atti Ciuili contentiosi tratteremo dell'informatione, ch'è solita prenderli dalli Vicarij Foranei, & Commissarij destinati in materia di assensi tanto con facoltà Apostolica, quanto ordinaria, che li vengono commessi dal Tribunale, perciò si danno l'infrafscritti auuertimenti v3.

A V V E R T I M E N T O I.

E Perche deue'essere noto à tutti, come credo, che sia, che li beni di Chiesa non si possono alienare, ne affittare ad longum tempus, cioè vltra triennium (a) nè donare, e distrahert, ne tampoco sopra li beni di dette Chiese si deue prendere denaro à censo senza l'assenso Apostolico, conforme vogliono li Sacri Canoni sotto grauissime pene di censure, e priuatione di beneficii Ecclesiastici, tanto per beni stabili di qualsuoglia sorte, quanto per li beni mobili pretiosi (b) perciò deue ogn'vno stare con l'occhi aperti in non inciampare in simili censure, come ne meno d'hauere ardire di toccare, in vendere, ò v'surare le dette robbe di Chiesa, stante, che il Sacro Concilio di Trento (c) nel cap. si quem Clericorum anche mette grauissime censure contro li Trasgressori.

II.

(a) *Extrav. ambitiosz de reb. Eccl. non alien. cum conrd.*

(b) *di Ex. Extrav. ambitiosa.*

(c) *S. C. Trid. sess. 22. de Reform. c. 11.*

II. Et benchè nelle dette alienationi vi si ricerchi l'assenso Apostolico, contuttociò quando sono beni stabili di nò molta còsideratione, che si dimandano *Teruæ*, conforme sà statuito nel cap. *Teruæ* 12.q.2. Stà permesso al Vescouo, & ordinario del luogo di concedere l'assenso, purchè l'alienatione risulti in euidente vtilità della Chiesa, (d) e queste robbe di poca somma si vanno considerando tali, secondo l'usi, e consuetudini delli luoghi. (e) Onde in questa Diocesi di Conza vi è antichissima costumanza, che spedisce l'assenso per simili alienationi, ò permutatione di cinquanta ducati di Regno a basso, mà oltre questa somma vi si ricerca l'assenso Apostolico.

III. Tanto nell'alienatione, di permutationi predette, quanto di quelle, che si spediscono dalla Santa Sede Apostolica vi si ricercano più cose da deponere, la prima è' il prezzo della robba, che si vende ò permuta, & il prezzo della robba, con la quale si permuta, quale si deue liquidare mediante persona esperta nell'arte di apprezzo, che deue rendere la causa della scienza sopra tale apprezzo. La seconda, deue costare per informatione, che sia di euidente vtilità della Chiesa l'alienare, ò permutare il tale stabile con rendere la causa della scienza, cioè, che il stabile sia di poca rendita infruttifero, ò sterile, che sia assai migliore alienarlo, & il denaro impiegarlo in altra compra, che tenerlo per la Chiesa, mentre da tanto tempo non hà reso più, che tanto l'anno, ò ogni tant'anni, e così anche deue costare nella materia di permutatione con soggiungere, che lo stabi e con il quale si permuta quello della Chiesa, sia di migliore rendita, di più prezzo, e più fruttifero per indurre l'euidente vtilità. (f)

IV. In questa nostra Diocesi di Conza da antichissimi Arciuescoui sà introdotto, che non si possa dare danaro à censo di capitali delle Chiese, e luoghi pii senza l'assenso del Tribunale Ecclesiastico, e questo con gran ragione, mentre con l'informatione, che si prende si vede molto bene, oue si fonda il capitale se stà bene, ò male fondato, e se il stabile, oue si fonda è libero d'altri debiti, & anco è stato ben fatto, perche si toglie l'occasione d'improntare al terzo, & al quarto il danaro de capitali delle Chiese, e benchè anticamente per questi assensi la Corte Arciuescouale se ne prendeuà li deritti il due per cento oltre la copia di detto assenso ch'è vn'altro carlino, hoggi con la riforma fatta da Monsignor Illustriss. Caracciolo si di questo, come d'altre cose hà ordinato, che non si esigga più d'vn carlino per qualsiuoglia somma anche di migliaia, & vn'altro carlino per la copia autentica per chi la vorrà spettante al Cancelliero; e perciò in questi assensi bisogna prouare primo, che il danaro sia bene fondato sopra

I

beni

(d) *dist. c. terrulas* 12.q.2. & *c. sine except. eadem caus. & q.*

(e) *Genuens. in prax. c. 30. n. 3.*

(f) *c. sine exception. 12. q. 2.*

66 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei.

beni stabili fruttiferi, & esenti da qualsivoglia debito anteriore. Secondo che quello, che prende il danaro à censo, sia persona solvenda.

V. Alcune volte certi Debitori delle Chiese danno in solutum, & pro soluto li lorì beni in estinzione di Capitali di dette Chiese sopra di quelli fondati, & in tal caso bisogna similmente prouare, che li beni si danno in solutum, siano fruttiferi, e liberi, che quello che teneua à censo il Capitale, era di difficile esattione con rendere più vtile alla Chiesa la datione predetta in solutum, che l'esattione predetta di Terze, & in tutti questi affenzi si ne stabiliscono l'infrafcritte Formole v3.

FORMOLA XV.

Dell' Informatione d'alienatione di beni stabili di Chiese, è luoghi pij, acciò si possa spedire l'affenzo.

Dile. Mense, & Anno tali, & coram C. Vicario Foraneo Terra N. *Examinatus fuit D.D. eiusdem Terra aetatis sua Annorum tot Testis summarie productus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi Iuramento veritatis dicenda prout taxis &c. iuravit, & fuit primò, Interrogatus an ipse Testis cognitionem habeat de tali, & tali fundo, & quatenus sit, cuius pretij, & redditus sit, & qua sit Causa scientia.*

R. Io so il tale, è tale fundo qual'è della tale Chiesa, è può valere circa ducati tanti, rendere da fertile, & in fertile annui ducati tanti, & questo Io lo so per essere pratico di detto luogo, & il mio mestiero è d'apprezzare, & estimare consimili Territorij.

Interrogatus an expediat dictę Ecclesie alienare dictum fundum, & pecuniam redigere in aliam emptionem tutam, vel al. Annuum censum inuenire.

R. essendo il predetto stabile infruttifero, è di poca rendita (ò pure se sarà Casa dirà) stante che detta Casa minaccia rovina, & hà bisogno di gran riparatione. che n'assorbisce grossa somma (ò pure se sarà Vigna dirà) stante che detta Vigna hà bisogno di grossi spesa per coltivarla, che non se ne riceue tanto di frutto, quanto uicorre di spesa s'imo più expediente, che quella si venda per il detto prezzo ut supra, & il danaro se impieghi in compra di altri beni stabili fruttiferi, ò pure se dia à Censo, che n'huercia, tanto l'Anno alla ragione di tanto per cento, che è quanto Io posso estimare.

Se

Se poi si volesse dare à censo enfiteotico, se li fa vn consimile Interrogatorio.

Interrogatus an expediat dicta Ecclesia dare in emphyteusim dictum fundum predictum N. pro annuo Canone Carolenorum tot, vel fundum predictum retinere.

R. E più expediente dare in emphyteusim questo stabile al tale di tale, che ritenerlo per la Chiesa, atteso che la Chiesa predetta si hauerebbe ogni Anno certo annui carlini tanti, che compensatis compensandis l. Anno fertile, & infertile non hauerebbe tanta mda ossai, meno di detta summa ogni Anno, & questo lo sò per essere pratico in questo mestiero.

Se poi sarà datione in solutum, oltre il primo Interrogatorio sopra il valore, & rendita della Robba, vrsupra, si deue fare quest' altro Interrogatorio.

Interrog. an expediat predicta Ecclesia potius recipere bona obligata per N. in solutum, & pro soluto in extinctionem sui Debiti, quam exigere annualitatem, quam debet dictus N. Debitor; & quare, & quanam sit causa scientia.

R. Et più expediente alla detta Chiesa pigliarsi in solutum, & pro soluto li detti stabili, vrsupra, che esigere il Censo, si perche il detto N. non paga mai; & è di difficile conuentione, & esattione, si anche perche la Chiesa predetta hauendo il detto stabile, lo potrebbe fare meglio coltivarlo, & darlo in emphyteusim, & à censo ad altra persona più soluendo di quello, c' hoggi lo possiede.

Interr. de Contestibus.

R. Ne può deponere il tale di tale.

Quibus habitis.

Io D.D. hò deposto vrsupra.

C. Vicarius Foraneus. N. Aduarius.

FORMOLA XVI.

Dell' Informatione della Permutatione delli beni di Chiese con altri beni di Persone Particulari.

Die mense, & Annotali, in Terratali, & eorum Reu. Vicario Foraneo dicta Terre.

Examinatus fuit B. eiusdem Terræ atatis suæ annorum tot Testis summarie productus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi Iuramento veritatis dicendæ, prout talis &c. iurauit, & fuit primò.

1 2

Interr.

63 Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei

Interr. an ipse Testis cognitionem habeat de tali fundo talis Ecclesia, & de tali fundo talis persona, & quatenus sic; cuius valoris, & redditus sint, & quanam sit causa scientiæ.

Respondit Io sò benissimo il tale fundo posto nel tale luogo, qual'è della tale Chiesa, il quale può valore ducati tanti, è rendere da fertile, & infertili ducati tante annui, & il tale, & tale fundo della tale, e tale persona quale è sito, è posto nel tale, è tale luogo, & è di valore di ducati tanti l'anno, è questo Io lo sò per essere pratico, & esperto di apprezzare Territorij e sono informato della qualità, e rendita delli detti Territorij, vt supra.

Interr. an ipse Testis sciat Territorium predictum N. cuius sit, & si predictus N. habeat verum dominium, & possessionem super eo, vel alijs sit hypothecatum, vel obligatum, aut sit aliquod onus ibidem impositum, & quæ sit causa scientiæ.

Respondit Io sò benissimo che il detto Territorio è del detto N; che l'hà posseduto, come vero signore, è Padrone, Affittandolo, è accogliendone li frutti, & Io lo sò, per hauerlo visto, è praticato possedere il Territorio predetto, ne sò, ne hò visto, ne hò inteso mai, che sopra detto Territorio vi fusse peso, o credito di persona alcuna, mà è franca, è libero da ogni peso, Ippoteca, o credito alcuno.

Interr. an si Territorium predicta Ecclesia per mutaretur cum Territorio prad. N. permutatio pradicta cederet in evidentem utilitatem dictæ Ecclesiæ, & quatenus sic, quare, dicat factum, & veritatem per extensum.

Respondit E' certo che facendosi detta permutazione è vside grande di detta Chiesa, à causa che è più fruttifero, di migliore rendita, o di più valore il Territorio del tale, che non è il Territorio di detta Chiesa, è questo Io lo sò à Causa, che sono pratico di detti luoghi, è per d' simo ananzaggiosa alla detta Chiesa la detta permutazione.

Interr. de contestibus. Respondit ne può deponere N. N. N.

Quibus habitis &c. Io B.B. hò deposto vt supra.

C. Vicarius Foraneus. H. Actuarius.



F O R M O L A XVII.

Dell' Informatione per dare l'assenso nell'
inuestire capitali di Chiese ad annuo
censo, ò Compra.

Die mense, & anno tali in Terra tali, & coram Reu. Vicario Foraneo eiusdem Terra.

Examinatus fuit M. eiusdem Terra atatis sue annorum tot Testis summarie productus, & pro Curia informatione receptus, qui delato sibi Inramento veritatis dicenda, prout tactis &c. iuravit, & fuit primò.

Interr. an ipse Testis sciat bona N. & quatenus sit, quenam sint, in quo loco sunt sita, cuius valoris, & redditus, an alteri bypoteccata, vel libera, & qua sit Causa scientia,

Respondit Io sò, che il detto N. possiede li tali beni siti, & posti nel tale luogo iuxta li tali Confini, e sono del tale valore, e tale rendita (piegando vno per vno) e sono ben certo che sopra detti beni non vi sono pesi alcuni, e giamai hò inteso, che li beni predetti fssero stanti, ò fossero Ippotecati à persona alcuna, ma sempre sono stati liberamente sotto il dominio del detto N. e da esso possedute, come al presente se possiedono, come vero Signore, e Padrone, e questo lo sò per essere pratico delle cose di questa Terra, & versato in questi affari di Territorij, & stabili.

Interr. an si pred. llo N. ex capitalibus talis Ecclesie darentur ad annum censum ducati tot, cum potestate redimendi, essent tuti super bonis predictis.

Respondit E' certo, che starebbero sicuri, e sicuriissimi sopra detti stabili, che sono assai di più valore, & rendita.

Interr. de Contestibus

Respondit ne può deponere N.N.

Io M.M. hò deposto vt supra.

C. Vicarius Foraneus. H. Astnarius.



F O R M O L A XVIII.

Dell' Informatione per assenso con facultà
Apostolica, quando qualche Chie-
sa, Monasterio, ò luogo Pio
vuol prendere danaro à
censo per causa Vr-
gente.

Die mense, & anno tali in Terra tali, & coram Ren. Vicario Foraneo
ditta Terræ.

*Examinatus fuit Q. eiusdem Terræ ætatis sue annorum tot Testis summa-
rie productus, & pro Curia informatione receptus, & qui delato sibi Sa-
cramento veritatis dicenda, prout scilicet &c. iuravit, & fuit primò.*

*Interr. an ipse Testis sciat statum talis Ecclesiæ, vel Monasterij, & si sit
illud Monasterium pro alieno gravatum, & quatenus sic, quæ sit causa
scientia, & unde Debitum ortum habeat.*

*Respondit Io sò che 'l tale Monasterio al presente stà esancto di denaro, e
quel ch'è peggio, stà gravato del tale, è tale debito dovuto al tale di tale, il
quale stà istanza d'essere soddisfatto, & il detto Monasterio non sà, come so-
disfarlo per causa di scarsità dell'entrate d'quest'anno che non sodisfa-
cendo n' aspetta gran danni, è questo Io lo sò perchè hò in pratica la Ruen-
na di detto Monasterio, è del dare, & hauere di esso.*

*Interr. an Debitum predictum alio comodiore modo solui possit, quàm ac-
cipiendo pecuniam ad annum censum, & si census predictus imponendus
infra sexennium redimi possit.*

*Respondit E' certo, che detto Monasterio non hà con che sodisfare detta
quantità se non che con prendere il detto denaro à censo dal tale, à altro
che ritrouerà, & è sicuro, che frà sei anni può detto Monasterio Redime-
re detto censo con riponere per spatio d'anni sei ogn'anno la rata di detta
somma nel Deposito di detto Conuento, affinchè passati sei anni possa redi-
mersi detto Capitale, & questo è quanto posso deponere sà questo fatto.*

Interr. de contestibus.

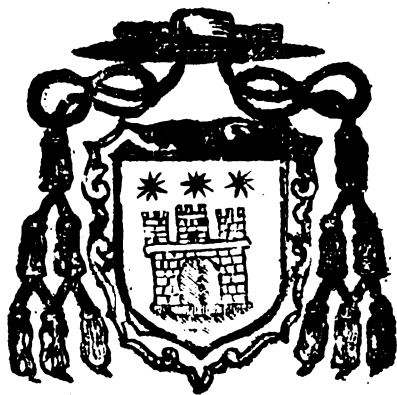
Respondit ne può deponere N.N.N.N.

Quibus habitis.

Io Q. hò deposto vi sup.

G. Vicarius Foraneus. H. Añnarius.

PAR.



PARTE TERZA

Dell' Istruttione d' Arcipreti, e Parochi circa le Formole da essi offeruande nell' amministratione de Sa- cramenti .



Oppo hauer trattato dell' Istruttioni spettantino al Vic. Foraneo, mi resta da dar qualche norma all' Arcipreti, e Parochi, affine in quelli Sacramenti, nelli quali, si ricercano loro attestazioni, e fedì, ò pure esame, ed altro, le possono fare rettamente, e come si conuiene, e non altrimenti defettose, come in tanti anni hò esperimentato, e perciò secondo l'ordine di detti Sacramenti per ciascheduno de quelli darò la sua Istruttione, e Formola, senza inoltrarmi nelle questioni morali circa l' inualidità, ò validità de Sacramenti, e le condizioni, che li rendono leciti, ed illeciti, mentre di questi vi son tanti sommissi, che n' hanno scritto a bastanza, oltre li nostri Sinodi Conzani, che preseruono gl' auuertimenti a gl' Arcipreti, e Parochi sudetti; e perche il Sacramento del Battesimo si domanda porta di tutti li Sacramenti, da questo cominceremo tal' Istruttione; siano dunque bene auuertiti li detti Arcipreti, e Parochi nel formare le dette scritture mutatis mutandis secondo la contingenza del negotio, & affare, affine le Formole possano seruire per incentivo di scriuere bene con quelle condizioni, che si ricercano.

TITOLO PRIMO

Circa il Sacramento del Batteſmo.



IRà l'altre coſe deuon dar còto a Dio Benedetto gl'Arcipreti, e Parochi, ſi è l'eſſere traſcurati in non ſcriuere ſubbito nelli libri Parrocchiali il Battezzato, per il che ſ'e viſto con eſperienza, che molti libri ſono deſettoſi per ragione di lor dapocagine, e molti ſi vedono coſi malfatti, che non ſi può ritrouare, ſe non che con gran fatica il Battezzato, e perciò ſ'auuertifcono, aſſinche ſubito notino in detto libro il nome del Battezzato, Padre, Madre, e Patrino, e procurino nelli libri di loro predeceſſori fare vn' Indice per modo d'Alfabeto, oue ſi ſcriuano ſolo li nomi, e cognomi de' Battezzati da loro Predeceſſori, e per l'auuenire ſi deſcrivano li detti Battezzati nel ſequeute modo vſ.

FORMOLA I.

Del modo di ſcriuere il Battezzato nel libro Batteſmale.

Die, meſe, & anno tali (però queſta deſcrizione ſi deue fare nox per via d'abico, mà ſteſo per via di ſcrittura) *Ego N.N. Arcipreſbyter Terrę N. (vel Parochus Eccleſiæ N. Terræ N. Baptizauit Infantem Natum ſub die tali ex N.N. Parentibus cui impoſitum fuit Nomen N. (auuertendoli che nel Batteſmo ſi deuono mettere nomi di Santi) Patrinus, vel Patrini fuerunt N; & N; & in fidem &c. N. Archipreſbyter.*

Se poi il Fanciullo, ò Fanciulla fuſſe Battizzata Doma, tal'iſcrizione ſi deue fare in queſto modo vſ.



FOR.

F O R M O L A II.

Del modo di Scriuere il Battezzato in casa doppo hauer supplito le Ceremonie in Chiesa l'Arciprete, ò Paroco.

Die, mense, & anno tali Ego N.N. Archipresbyter Terrę N. adhibui Cæremonias, & Exorcisma Puero nato die talis ex N.N. Parentibus in dicta die Baptizato per N. & N. Obstetricem (vel alium) Patrinus fuit N.N. & impositum fuit nomen N. & in fidem &c. H. Archipresbyter.

Quando poi l'Arciprete, ò Paroco dourà far fede, ò attestazione dell'età del Battizzato da estrahersi dal'libro Battefmale dourà essere dell'infrafritto modo v3.

F O R M O L A III.

Del modo di far la fede del Battezzato.

Vniuersis, & singulis has presentes litteras in specibus, visuris, le-
gibus, pariterq; audituris notum facio, atq; testor Ego infra scriptus
Archipresbyter, & Parochus Parochialis Eccl. sub titulo Sancti N. Terrę
N. Compansę Diacesis, qualiter perquisito libro, in quo annotantur Ba-
ptizati eiusdem Parochialis Ecclesię, inueni hanc particulam in fol. tali
v3. (e scriuerà, vt iacet nel libro senza niſſuna variatione di parole,
auuertendo bensì di non metter la data del giorno mese, & anno
in abico, ancorche sia così posta in detto libro, ma stesa, come
per'esempio, se dicesse. Die 4. Ianuarij 1694. scriuerà in latino, &
in volgare, come sta notato mutatis verbis die quarta mensis Ianua-
rij Millesimi sexcentissimi nonagesimi quarti; che in questa maniera
sarà amMESSA nei Tribunali per euitare la falsificatione in abico) in
cuius veritatis Testimonium has presentes feci atq; subscripsi, solitoq; sigillo,
quo vtor, roboravi. Datum in Terra N. die mense, & anno tali N. Archipre-
sbyter, & Parochus Terra N.

TITOLO SECONDO

Del Sacramento della Confirmatione.

Benchè questo Sacramento sia vno di quelli, che non si possi ministrare dal Paroco, ma dal Vescovo ordinario del luogo; ad ogni modo deue il Paroco molto bene auuertire, acciò quando s'amministra vsino le diligenze necessarie tanto prima dell'amministrazione, quanto in tempo, che s'amministra, dico prima dell'amministrazione, acciò non solo publichi in Chiesa il giorno della detta amministrazione, mà anco à suono di campanelli il faccia intendere in tutta la Terra, acciò si radunino li confirmandi, pubblicando anco à tutti, che quelli, che escedono il settennio, deuono essere Confessati. Nell'atto poi dell'amministrazione di questo Sacramento desso Arciprete, ò altro, ò più Preti accorti deuono scriuere nel libro, oue si notano li Confirmati, il Nome, Cognome, Padre, Madre, e Patrino del Confirmato in questo modo. v3.

FORMOLA IV.

Del modo di scriuere li Confirmati nel libro Parrocchiale.

Die, mense, & annotali, Illustrissimus, & Reuerendissimus Dominus Caietanus Caracciolus Archiepiscopus Compfanus in a^{ss}u Sancta^e Visitatiōis Terra N. in Ecclesia N. infrascriptis Pueris Cōfirmationis Sacramē. ũ ad prescriptum Pontificalis Romani ministravit, & in fidem.

Antonius filius N, N, & N. N; Patrinus fuit N. N; e così scriuerà tutti l'altri distintamente, e nella fine di tutti si sottoscriuerà il sudetto Arciprete, ò Paroco. N. Arcipresbyter, & volendone far fede, la farà secondo la Formola terza, & sup.



TITO.

TITOLO TERZO

Del Sacramento della Penitenza.

POco, ò nulla hò, che dire circa questo Sacramento della Penitenza; mentre altr'attestatione non vi è da fare dal Paroco, ò Arciprete, se non che, quando li viene commesso dal Tribunale Arcivescovale di assolvere qualche (comunicato per Cedulone in forma Ecclesiæ consuetæ, che lui deve in piede del decreto Comissionale far fede di detta assoluzione, la quale sarà in questa forma v3.

FORMOLA V.

Della fede, che deve fare l'Arciprete, ò Paroco d'hauere assoluto il Scomunicato per Cedulone.

Fateor Ego infra scriptus Archipresbyter Terra N; retro scriptum N.N. vigore supra scriptæ Commissionis fuisse à vinculis Excommunicationis in forma Ecclesiæ consuetæ iuxta Rituale Romanum à me absolutum, eiq; Salutarem Penitentiam impositam fuisse (e se la Penitenza sarà imposta publica, vi aggiungerà,) & vtrâ illam publicam penitentiam impositam adimplenisse decenter, atq; deinde, in cuius veritatis Testimonium, has presentes feci, atq; subscripsi; datum in Terra N. die, mense, & anno tali; N. Archipresbyter.



TITOLO QVARTO

Del Sacramento dell'Eucaristia.

ANche il Sacramento dell'Eucaristia tiene in se poche attestationi da farsi dall'Arciprete, ò Paroco; sola vi è quell'attestazione, seu Cartella, che deuono far imprimere l'Arcipreti per distribuirsi alli Comunicati, che suol'essere in questa maniera.

FORMOLA VI.

Della Cartella della Comunione.

Comunicatus in Parròchiali Ecclesia Sancti N. Terræ N. Anno Domini tali.

L'altra Istruzione, che si dà all'Arcipreti, ò Parochi, è circa il stato dell'anime, che deuono fare, e cominciare, nell'ottaua di Pasqua, e trasmettere al Tribunale per tutta la Domenica di Pentecoste, quale si comincia, e termina in questo modo v3.

FORMOLA VII.

Del stato dell'Anime.

Die mense, & anno tali sub Pontificatu Sanctissimi Domini Nostri Innocentijs Diuina prouidentia Papa XII; anno eius tali, & sub Præsulatu Illustrissimi, & Reuerendissimi Domini Caietani Caraccioli Archiepiscopi Compjani, anno eius tali, per me infra scriptum Archipresbyterum, & Parochū Ecclesia N; Terræ N. incaptus fuit status animarū diſſe Terræ, vel diſſe Parochiæ, vt sequitur v3. (e scriuerà primieramente il nome, e cognome d'esse Arciprete, ò Paroco, e poi di tutti li Preti, Diaconi, Suddiaconi, Clerici, tanto Celibi, quanto Coniugati, Seluaggi, Curiori, & oblato, separatamente. E se nella sua Terra vi faranno Monasterij di Regolari, anco separatamente scriuerli, e

Istruzione per l'Arcipreti, e Vicarij Foranei 77
 li, e poi Casa per Casa notare tutti li Secolari famiglia per famiglia
 con le loro età, e se sono Confessati, ò Comunicati secondo pre-
 scriue il Rit. Rom. con quelle lettere, che mette detto Rituale, e
 nella fine sommare tutte l'anime quante sono, e se vi sono Perso-
 ne, che non hanno adempito il Precetto Pasquale, ò Scommuni-
 cati, e Concubinarij, notarli in piedi quello, e poi se firmi il det-
 to Arciprete, ò Paroco) *N. Archipresbyter.*

TITOLO QUINTO

Del Sacramento dell'Estrem' Vntione.

Circa questo Sacramento dell'Estrem' Vntione non hò che dare
 Formola d'Istruzione, mentre non è solito canarsene fuora
 d'attestazione dall'Arciprete, ò Paroco, solo quando se ne morisse
 Plurimo, è tenuto l'Arciprete, ò Paroco notare nelli libri Parro-
 chiali la morte del detto, che debbe farsi nel seguente modo v3.

FORMOLA VII.

**Dell'annotatione, che deue fare il Paroco
 di qualche morto nel libro Parro-
 chiale.**

Die, mense, & anno, tali, *N. Terre N. S. tra Confessione, Commu-
 nione, & Extrema Vntione munius ab hac vita migravit, eiusq;
 Corpus Ecclesiastica Sepultura traditum in tali Ecclesia, & in fidem &c.
 N. Archipresbyter,* se poi il defonto sarà morto senza Sacramenti dirà,
subitanea, & improvisa morte preuentus absq; Sacramentis migravit, ò
 pure testificare, che vi sia stato qualche Sacramento mancante:

Alcune volte morirà qualche forastiero, ò pure se ritrouerà mor-
 to nel Territorio del luogo, ò qualche viannante, ò altro per acci-
 dence, ò ammazzato, ò pure fusse senza testa, & in tal caso il Paro-
 co, o Arciprete, deue stare molto bene auuertito d'inquirere, chi
 quello sia, mentre per essere forastiero, non è ad esso cognito, come
 sarebbe vn figliano, e deue hauere attestazioni certe da suoi Paesani
 del nome, e cognome del detto, e se non hà questi, che lo testificano,
 fatta

fatta ogni diligenza, non deue accertare chi quello sia, come farebbe se fusse tronco di testa, senza che vi fusse chi conoscere, e perciò deue notare in questa maniera.

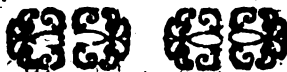
FORMOLA IX.

Del modo di scriuere vn morto Forastiero cognito, ò incognito nel libro Parrocchiale.

Die, mense, & anno tali minimè Sacramentis munitus ab hac vita migravit quidam homo, qui nominari, & cognominari se faciebat N. N. Teige N. & per alia diligentia, & inquisitione a suis compatriotis mihi nota, certificatur ipsum esse talem qualem se nominari, & cognominari faciebat (se poi se ritrouarà morto con segni di Cristiano, dirà in questa maniera,) Die, mense, & anno tali, fuit inuentum in Territorio huius Terra talis quoddam Cadauer cuiusdam hominis, & facta inquisitione per relationem N. N. N. N. Conciuium eiusdem mortui, ipse tempore quo vivebat nominabatur, & cognominabatur N. N. N. N. (se poi non vi sarà, chi testifichi quell'ò sia, l'Arciprete, ò Paroco deue Notare qualche vede dubbiosamente, e nõ accertatamente in questo modo.) Die mense, & anno tali in Territorio Terra talis fuit inuentum quoddam Cadaver cuiusdam hominis sic, & sic vestitum talis pilatura, capillatura, & coloris cum tali signo in facie, vel in aliqua parte corporis, & ex aspectu apparebat etatis annorum tot, & facta inquisitione, a nemine fuit recognitum, & proinde sic annotari, (e se sarà senza testa dirà) absq; capite; e se parerà, che si dia sepultura mediante cognitione fatta nel Tribunale, & merterà come di sopra, d' essersi sepolto in luogo Sacro, mà se si sePELLIRÀ in Campagna, se dirà fuit Sepultus in tali, & tali loco.

Anuertendo sopra di ciò li Parochi, che siano molt'accorti, affinché non mettino accertatamente le cose incerte, stante, che sarebbe in pregiudicio del Matrimonio, (e forse il detto morto fusse calato, ò pure in pregiudicio de Parenti per la sua Heredità.

Se poi il morto sarà scomunicato, noterà nel libro l' infra scritto modo v3.



F O R M O L A X.

Del modo di notare vn morto scomunicato nel libro Parrocchiale.

Dic, mense, & anno tali N. N. publicus Excommunicatus per Cedula-
nem preuia tantum absolutione Sacramentali in articulo mortis ab hac
vita migravit, eiusq; corpus in tali, & tali loco extra Ecclesiam fuit sepul-
tum, & in fidem &c. N. Archipresbyter.

Auvertendo, che li scomunicati, benché siano assoluti nel foro della coscienza, non si possono seppellire in Chiesa, se non con licenza di quello, a chi stà riserbata la censura preuia absolutione Cadaveris secondo il Rit. Rom; e si deuono seppellire in luogo tanto lontano dalla Chiesa, che non si sentino le voci de Preti Officianti.

T I T O L O S E S T O

Del Sacramento dell' ordine. I

Be che questo Sacramento non spetti al Parroco, essendo priuati
vè quoad omnes del Vescouo, ad ogni modo perche li Processi d'
ordinandi, vt plurimum si commettono all' Arcipreti, e Parochi;
perciò deuono stare molto bene auvertiti nella formatione di quelli.

Riceuuto haurà l'Editto per l'inditione dell'ordinatione, primie-
ramente deue quello publicare in Chiesa, & auvertire l'ordinandi,
acciò facciano l'Esercitij Spirituali secondo l' Istruzione posta nel
Nostro Sinodo di Monsignor Illustriss. Caracciolo sotto il titolo de
Sacramento Ordinis doppo il capo secondo; & attendere, che det-
ti Esercitij Spirituali si facciano con tutta diligenza, e diuotione, e
badare, che li Promouendi habbiano tutti li requisiti necessarij, e
non siano di quelli, li quali sono prohibiti d'ordinarsi, come sono
non Battizzati; illegitimi; che non habbiano l'età: nuoui nella fede:
Congiunti in Matrimonio: Bigami: inquisiti: Infami: irregolari:
Schiaui: Eunuchi: viziati di corpo, o difformi: Pazzi, e furiosi: d'
altra Diocesi: soliti e'vbricarfi, e dediti alla gola; Vsurari manife-
sti; e publici scomunicati, & interdetti.

Auuer-

Avvertendo di più l'Arcipreti , e Parochi, che se vi sarà qualche impedimento denunciato anticipatamente, lo devono denunciare al Tribunale , acciò si discuta; se sussiste , ò non sussiste detto impedimento.

Formato, ch'haurà il Processo di ciascheduno ordine con tutti li requisiti necessarij, deve sigillarlo , e poi farvi il titolo da fuori in questa forma vj.

FORMOLA XI.

Il modo di fare il Titolo nel Processo d'ogn'ordinando.

1694.

Pro

Compsa

N; & N.

Ad Primam Clericalem Tonsuram, vel ad ostiariatus, vel lectoratus, vel Exorcistatus, vel Acolitatus, vel Subdiaconatus, vel Diaconatus, vel Presbyteratus ordinem .

TITOLO SETTIMO

Dell' Initiando alla Prima Tonsura .

PER l'initiandi alla prima Tonsura si ricercano più cose : primieramente la fede dell'età, ch'habbia compito li sett'anni, la fede della confirmatione, e se non sarà confermato, deve dire, est confirmandus : secondo la fede del Maestro di Scuola: terzo la fede dell'Arciprete, ò Paroco , c'habbia frequentato la Dottrina Cristiana , c'habbia fatto l'Esercizij Spirituali, che siano fatte le publicationi in Chiesa : quarto deve esaminare due Testimonij de legitimis natalibus, vita, & moribus, & Connersatione, che non sia vnico , e che non habbia altri Fratelli Clerici, c'habbia il suo Patrimonio , ò c'habbia ferma speranza d'hauerlo, quando sarà promosso al Suddiaconato.

Ed affincbe tutti questi requisiti venghino ben formati , se sono fatte l'infrastrate Formole, vt infra .

F O R M O L A XII.

Dell'attestatione dell' Arciprete, ò Paroco
circa le publicationi, e requisiti all'
iniziando alla prima Tonfura.

Fateor ego infrascriptus Archipresbyter Terra N; qualiter in tribus diebus festinis de Precepto, Populo ad divina congregato tres habui Canonicas monitiones inter Missarum Sollemnia de vita, moribus, & etate retroscripti N. cupientis initiari ad primam Clericalem Tonfuram, quarum prima fuit sub die tali, secunda sub die tali, tertia sub die tali, & nullum allatum fuit Canonicum Impeditum, quin minùs predictus N. ad primam Clericalem Tonfuram promoueri possit; fateor quoq; presatum esse de Legitimo Matrimonio natum, in etate legitima constitutum, confirmatum, bonis moribus educatum, Doctrinam Christianam frequentare, ac sub Disciplina N. Ludimagistri permanere firmamq; spem habere promouendi ad Sacros Ordines ad titulum Patrimonij; & tandem alios Fratres Sæculares in eius Domo habere, & proinde has presentes feci, atq; subscripsi, solitoq; sigillo roborari requisitus. Datum &c. N. Archipresbyter.

F O R M O L A XIII.

Dell'attestatione dell' Arciprete, ò Paroco
circa l'età, e confirmatione del
promouendo alla prima Ton-
fura.

Omibus, & singulis has presentes litteras inspecturis, visuris, lecturis, pariterq; audientis, fidem facio ego infrascriptus Archipresbyter Terra N. qualiter perquisitis libris Baptizatorũ inueni in folio tali banc particulam 23. à di tanti del mese tale dell'anno tale Antonio figlio di Francesco, che nacque il tale dì, fù Battizzato da me tale Arciprete, e fù eleuato dal S.F. dal tale dì tale Patrino, nè non perquisito libro confirmatorum, inueni sub die, mense, & anno tali fuisse confirmatum occasione Generalis Visitationis ab Illustrissimo, & Reuerendissimo Domino Caietano Caracciolo Archiepiscopo compiano, & susceptum per N. Compatrem, & proinde has presentes feci.

82 Del Castellani Parte terza
feci, atq; subscripsi, solitaq; sigillo signavi, req. N. Archipresbyter.

FORMOLA XIV.

Attestatione, che deue fare il Maestro di
Scuola al promouendo alla prima
Tonfura.

Fateor ego infra scriptus ludimagister N. N. Terra N. compsa & Diocesis,
Scholarem meum N. de N. gymnasium modi sse frequentare. & in litte-
ris proficientem, ipsumq; boni indolis, & morum predictum, & proinde has
presents feci, atq; subscripsi Datum & c. N. de N. manu propria & c.

FORMOLA XV.

Attestatione, che deue fare la Corte Se-
colare, acciò il promouendo adul-
to non sia inquisito.

Si fa fede per me infra scritto Maestro d' atti della Corte Secolare della
Terra tale, come hauendo perquisito l' Archivio, e Processi Criminali
della detta Corte, in quelli non hò ritrouato, ne ritrouo N. d' N. ne inquisito,
ne contumace di delitto alcuno, e perciò habbiamo fatto la presente, e sot-
toscritta di mia propria mano. Datum & c. N. Maestro d'atti.



FOR:

F O R M O L A XVI.

Effame di Testimonij, che deue fare l'
Arciprete, ò Paroco per il promo-
uendo alla prima Tonsura.

Die, mense, & anno tali, & coram Archipresbytero; N; & N. Terra N;
etatis sue annorum tot, testis summarie productus, & pro informatio-
ne receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout tactis &c.
iurauit, & fuit primo.

*Interr. an ipse testis cognoscat N. N; & quatenus sic, cuius est filius, &
cuius fama, vita, & conditionis sit, & qua sit causa scientia.*

*Respondit Signore Io conosco N; & N. per essere mio Paeseano, è figlio di
N N. nostro Cittadino, procreato di legitimo Matrimonio con B. sua Moglie,
ed' è figliuolo di buona vita, timoroso di Dio, attende alla Scuola, & di buon
indole per quello appare hora, che è figliuolo.*

*Interr. quot fratres habet dictus N; & si ex eis adsit aliquis, qui sit Cle-
ricus.*

*Respondit Il detto hà tanti Fratelli,, delli quali, nessun' altro è Cle-
rico.*

*Interr. an habeat etatem legitimam, ut promoueri possit ad primam
Clericalem Tonsuram, ubi requiritur septennium.*

*Respondit Io non hò visto il libro del Battefmo, ma a me pare grande, che
simo habbia più d'anni sette.*

*Interr. an prouendus N. habeat firmam spem ascendendi ad Sacros Or-
dines, nempe cum Fiuulo Patrimony.*

*Respondit E. certo, che il Padre hà, & può il detto ascendere all'Ordine
Sacri, con la donatione, che li fa detto Padre di beni stabili, e questo è
quanto posso dire su questo fatto.*

*Interr. de contestibus. Dixit ne può deponere N. di N; ed altri. Quibus ha-
bitis &c. Io N N. hò depafo vt supra.*

N. Archipresbyter.

Et sic alter testis examinari debet.

Avuertendo bensì, che la fede della Corte Secolare, che l'inizi-
ando alla prima Tonsura non sia inquisito, in tanto si ricerca, in-
quanto sia l'iniziando Adulto, è capace d'inquisitione, che in tal
caso hò sempre praticato di non ammettere l'iniziando, se non vi
sia interuenuta non solo fede della Corte Secolare del luogo, ma an-
co della Regia Audientia, & gran Corte della Vicaria, ma se sarà
minore, non se ricerca come a dire d'un figliuolo di sett'anni, e se,

qualche iniziando fusse stato Governatore, ò Ufficiale hò voluto anche la liberatoria dell'Ufficio, e che non habbia fatto sentenza di morte, ò mutilatione di membri, e questo in quanto alla prima Tonsura.

TITOLO OTTAVO

Deg' ordini minori.

Li requisiti necessarij per il promouendo à gl'ordini minori, ò ciasched'vno di quelli, sono cio è primo, che il Promouendo habbia la prima Tonsura; secondo c'habbia l'età di 12. anni almeno per li tre ordini; Et anni 14. per l'Acolitato; terzo c'habbia seruito alla Chiesa, frequentato i Sacramenti, la Dottrina Cristiana, adempiti l'Esercitiij Spirituali, & sia di bona vita, fama, e conuersatione, & quarto, che siano fatte le publicationi in Chiesa; e tutto ciò deue costare per fede dell'Arciprete, ò Paroco nel seguente modo v.g.

FORMOLA XVII

Dell'attestatione dell' Arciprete per il Promouendo à gl'ordini minori.

Vniuersis, & singulis his presentes litteras inspecturis, notum facio, atque testor ego infra scriptus N. Archipresbyter Terra N. qualiter peractis tribus Canonicis monitionibus inter Missarum Sollemnia tribus diebus festiuis Populo ad Diuina Congregatio, quarum prima fuit sub die tali, secunda sub die tali, tertia sub die tali, & nullum relatum fuit Canonicum Impedimentum quo minus N; & N. promoueri possit ad offariatatus ordinem; fateor quoq; prefatum N. esse optimis moribus, & vita praditum, in seruitio Ecclesie assiduum, Sacerdotibus, & Ministris Ecclesie obdientem, Sacramenta Pœnitentie, & Eucharistia frequenter ad Processiones Dottrina Christiana in diebus Dominicis, & festiuis accersisse, Exercitia Spiritualia explensse, Gramatica studio incumbere, & ex attestatione ludimagistri, ac legitimam gratiam habere, & ex infra scripta fide in cuius veritatis Testimonium has presentes feci, atq; subscripsi, solitoq; sigillo, quotior, munini, Datum &c. N. Archipresbyter.

Oltre

Oltre di questa fede vi si ricerca la fede dell'età nella conformità, che sta nella Formola XIII. vt supra, toltone le parole, che parlano della confirmatione, che qui non v'è necessaria, e la fede del Maestro di Scuola, va in fol. 14. e questo in quanto all'ordini minori.

TITOLO NONO

Dell'ordine del Suddiaconato.

Per lo promouendo al Suddiaconato si ricercano più requisiti; il primo si è, c'habbia il titolo ò di Beneficio, ò di Patrimonio, ò pensione, & ciasched'vno de questi sia di rendita di scudi 36. di Regno, e che li beni donati siano non simulati, nè con donatione fraudulente; secondo che li beni Patrimoniali siano publicati, in Chiesa; terzo che non sia inquisito, nè contumace; quarto c'habbia l'età di vent'vn'anno entrato alli 22; quinto c'habbia frequentato la Chiesa, e Santi Sacramenti della Penitenza, & Eucaristia, & sia interuenuto alla Dottrina Christiana, di buona vita, fama, e conuersatione, esto c'habbia adempito l'Esercitij Spirituali, e siano fatte le publicationi, settimo che non deue esser irregolare, che habua vino, et tutto ciò deue costare per l'Processo da farsi dallo Arciprete, ò Paroco, nella fine del quale si deue rendere il giuramento della realtà del Patrimonio, e tutte queste Formole si descrivono vt infra.

FORMOLA XVIII.

Dell'Istrumento di donatione de beni per il Patrimonio del Suddiacono.

In Dei Nomine Amen.

Die, mense, & anno tali, inditione tali in Terra N. Provincia Principatus talis (icè Notare Apostolico dica) sub Pontificatu Sanctissimi Domini Nostri Innocentij diuina providentia Papa XII. anno eius tertio, quo quidem predicto die in nostri presentia personaliter constitutus N.

N. Pa.

N. Pater N. N. agens ad infra-scripta omnia &c. pro se, suisq; heredibus, & successoribus in perpetuū parte ex vna, & dictus Clericus N. vi supra filius agens &c. similiter ad infra-scripta omnia &c. pro se &c. parte ex altera, prefatus verò N. Pater asseruit coram Nobis, & dicto Clerico presente &c. sin cum sit absens, dicatur absente, & mihi infra-scripto Notario pro eo acceptante, & stipulante se habere, tenere, & possidere infra-scripta bona stabilia tanquam verum Dominum, & Patronum inter cetera eius bona v3. (Et describuntur omnia bona cum loco, & finibus, existentibus in eis) franca, neminiq; vendita, neq; hypotecata, & ab omni onere libera, & exempta, & ob amorem, & beneuolentiam quam gerit dictus Pater erga dictum eius filium, pluries in acie sua mentis disposuit, & de liberauit supradicta bona sic existentia, ac franca, vt supra, & premissis locis, & finibus designata donare donationis titulo, perpetuū irreuocabiliter inter viuos predicto Clerico eius filio, vt facilius ad Sac. Ordines, Sacerdotalemque dignitatem promoueri possit, & intendens dictam deliberationem realiter ad effectum ducere motus tam ex predictis causis, quam ex alijs eius mentem ad hoc dignè mouentibus, & inducentibus, quales hic non exprimantur, haberi tamē voluit pro expressis, & specificè declaratis &c. ita quod qualibet diuisim sit valida, efficax, & equipollens, & finalis, & demum quia sic sibi ipsi placuit, & placet sponte predicto die predictus N. donans nomine quo supra coram Nobis non vi dolo &c. sed omni modo meliori via &c. non errando, neq; in iure, neq; in facto, sed ex eius mera liberalitate, gratoq; animo liberè, gratiosè donauit donationis titulo inter viuos perpetuū irreuocabiliter, & titulo donationis predicta per susem iure proprio, & in perpetuum dedit, tradidit, & assignauit, atq; cessit dicto Clerico presenti (sed si è absens dicatur absenti,) & mihi infra-scripto Notario pro eo stipulanti) dicta bona, vt supra premissis locis, & finibus designata sic franca &c. cum omnibus, & singulis eorum iuribus, & integro statu &c. vt facilius dictus Clericus ad Sac. Ordines, & Sacerdotalem dignitatem peruenire possit, ita quod ex predicta donationis causa bona predicta cum iuribus &c. ex nunc in antea in perpetuum transeant in plenum dominium, & possessionem dicti Clerici ad habendum &c. cedens &c. ponens &c. constituens &c. omne ius &c. quoniā nullum ius &c. sibi ipsi predictus donans reservauit &c., & teneri &c. volens l. 1. & v. &c. & promisit, & conuenit prefatus donator sollempni stipulatione &c. dicto Clerico presenti &c. donationem cessionē, & omnia predicta semper habere &c. ratas &c. ac rata &c. eaq; obseruare &c., & contra non facere &c. aliqua ratione &c., donationemq; predictam non reuocare etiam ingratitudinis vitio, & toties donat, & cedit, quoties forsā eam reuocare tentauerit, renuncians cum Iuramento l. si vnquam l. fin. C. de reuocat. donat.; ita quod in omnem euentum, & casum, omnemq; successurum tempus, presens donatio suum debitum sortiatur effectum, esseq; debeat semper stabilis, firma, & vni tempore valitura, nullumq; infuturum sortiatur detrimentum &c., & quod in ea non sit necessaria insinua-

mutatio aliqua, sed valeat, & teneat, ac si facta esset cum insinuatione, & Decreto cuiusvis Superioris etiam si excederet summam quingentorum aureorum; quo casu voluit, quod non una consecratur facta donatio, sed plures donationes diuersis vicibus, & temporibus facta infra summam a Iure permissam quia sic &c. pro quibus omnibus observandis &c. donator ipse sponte obligauit seipsum, Hæredes, & Successores, & bona omnia &c. presentia, & futura &c. dicto Clerico presenti &c. (vel si absens) dicto Clerico absenti &c.; et mihi etc. ad pœnam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. constitutione precarij etc. renunciantur in forma etc. presentibus etc.

Extracta est præsens copia à suo proprio originali in actis mea sedis existens, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salua, et in fidem ego N. N. Terra N. Regia Auctoritate Notarius (sive Apostolica Auctoritate Notarius) hic me subscripsi, et signum apposui consuetum meum. Rogatus, et signaui. ✠ Locus Sigilli.

E se il promouendo al Suddiaconato hauerà beneficio, deue l'Arciprete far fede, come possiede detto beneficio di tale rendita, e co' tale peso.

FORMOLA XIX.

**Attestatione, che deue fare l'Arciprete
del Beneficio, c'haue il Suddia-
cono.**

Fidem facio, atq; testor ego N. Archipresbyter Terræ N. compansæ Diœcesis Clericum N. eiusdem Terræ pacis, è possidere Beneficium Ecclesiasticum sub titulo S. N.; cuius fructus, redditus et prouentus sunt ducatorum tot cum tali, et tali onere, ac in possessione exigendi fructus ipsius, et ideo hinc presentem feci, atq; subscripsi, meoq; signo signari req. Datum etc. N. Archipresbyter.

Doppo questo deue l'Arciprete formare l'essane di due Testimoniij, & c. v3.



F O R M O L A XX.

Dell' Esame delli Testimonij, che deue fare l' Arciprete per lo promouendo al Suddiaconato.

Dice, mense, & anno tali, & coram N. Archipresbytero Terrę N. *Examinatus fuit N.N. Terrę N. atatis sue annorum tot testis summarie productus, vocatus, & examinatus, & pro Curie informatione receptus, qui delato sibi Iuramento veritatis dicenda prout tactis &c. iuravit, & fuit primo.*

Interr. an I. T. cognoscat N. N. quatenus sic, qua persona sit, qui sunt eius Parentes, et si de legitimo Matrimonio sit natus.

Respondit Io conosco il detto Clerico N. per essere mio Paeseano il quale è nato di legitimo Matrimonio, così educato, trattato, e reputato tra N.N. Padre, e Madre; è persona di buona vita, fama, e conditione, non è scandaloso; viene da buon Ecclesiastico, frequenta la Chiesa, e suoi Santi Sacramenti di Penitenza, et Eucarestia, bene atteso, et astende alla Scuola d' Humanità, e casi di Coscienza sotto il tale Maestro.

Interr. an I. Clericus N. habeat aliquod Canonicum impedimentum, quin minus promoveri possit ad Sacer. Ordinē, nempe si sit irregularis, Excommunicatus, Interdictus, suspensus, vel de fide suspectus, simoniacus; Publicus Usurarius vel aliqua infamia notatus.

Respondit Il detto non ha questi difetti per gratia di Dio Benedetto, per non essere incorso in censur' alcuna, ne irregolarità; ne tampoco è usuraro, ne è cascato in simonia, ne tampoco infamia, e lo so per la causa, et supra.

Interr. an pred. Clus N. Clericus sit aliqua parte sui corporis vitiatum, deformis, mentecaptus, ebrius, furiosus, ennuceus, hermaphroditus, vel vexatus a Spiritibus immundis, aut vinum non bibens.

Respondit il medemo non ha difetto alcuno al suo corpo, ne deformatà alcuna, ma di buon' aspetto, non è pazzo, non furioso, ne ubriaco, ma sodo, temperato, ne tampoco è Ermafrodito, ne è Ennuco, ne Spiritato, ne Malificiato.

Interr. an pred. Clus Clericus fuerit vel sit uxoratus, servus, aut ratiocinijs, alijsq; officijs deditus inquisitus, & contumax.

Respondit il detto Clerico non ha preso acora moglie, ma è celibe, (vel si aliquis fuerit uxoratus dicat) e benche l'anni passati cōtrasse Matrimonio con N. N. quella fu Vergine, & unica, & al presente è morta, il medemo

demo è persona libera; Cittadino di questa Terra, nè hà da dar conto alcuno, nè tampoco hà esercitato uffizj publici, scandalosi, che tribuisse- ro infamia, d'irregolarità, e questo lo sò, come mio Paeseano, vi sup.

Interr. an ipse Etas Clericus habeat debitam aetate 22. annorum.

Respondit Io credo, che il medemo habbia l'età d'anni 21. entrati all' 22; però di questo mi rimetto alla fede delli libri Parrocchiali.

Interr. an ipse N. Clericus habeat aliquod Beneficiū Ecclesiasticum, Pensionem, vel Patrimonium, ad cuius tit. promoueri possit, & quatenus sic, cuius redditus.

Respondit, (e, metta quello dice se l'hà, ò nò).

Interr. il detto hà il tale, e tale beneficio, che non vende però, che tanto, (ò pure) hà la portione della Chiesa della tale Terra di tale rendita, e tal peso, (ò pure) hà il suo patrimonio mediante donazione fattali dal suo Padre, la quale consiste nell'infra scritti beni stabili v. 3.

Vna casa sita nel tale, e tale luogo iuxta li beni del tale, & Io l'hò apprezata docati diece, perche tanto si suol' affittare, ò tanto l'affitterebbe, dalli quali leuati carlini venti l'anno a' accomodatione, restano franchi docati otto.

Vna Vigna d'opre tante di docati 150. che ogn' anno computati l' anni fertili se ne percepeno some tante di Vino, che à carlini tanti la soma importano docati tanti, dalli quali leuata la spesa di gouernare detta vigna, che importano docati tanti, restano liberi ogn' anno docati sedeci.

Et sic de singulis, metterà li beni stabili del detto Promouendo?

Interr. an super dictis bonis stabilibus ad sint onera, & contributiones, census, & credita annexa, & quatenus sic, quæ, cui, & in quanta quantitate.

Respondit, (e metta secondo dice il Testimonio per extensum la verità.)

Interr. an ipse Testis iudicat prefatum Clericum N. esse utile, & necessarium Ecclesie N. cui adscribi intendit; & quæ sit causa scientia.

Respondit, (e metta la verità di quello dice) *Interr. de contestibus.*

Dixit ne può deponere N.N. Quibus habitis &c.

E dopo l'atto de Testimoni ~~del~~ Arciprete, ò Paroco publicare in Chiesa il Patrimonio del promouendo in questo modo



F O R M O L A XXI.

Publicatione delli beni Patrimoniali del
Promouendo, che deue fare l' Arci-
prete in Chiesa .

Faccemo noto à tutti, cõe il Clerico N. intẽde esser promosso al suddiaconato al titolo del suo Patrimonio donatoli dal suo Padre , che consiste nell' infrascritti beni stabili di prezzo di docati tanti , e di rendita di docati tanti, (e & scriverà li beni) che perciò se alcuno sapesse , che quello Patrimonio fusse fittitio , ò fraudolente , ò pure , che li detti beni non si possedessero dal donante , ò non fusse di tal rendita , ò sopra di quelli vi fussero debiti , lo debbiano reuelare sotto pena di Scommunica ,

Fatto ciò deue l' Arciprete dare il giuramento al promouendo della realtà di detto Patrimonio appresso a l' esame delli Testimoni del modo seq. v3.

F O R M O L A XXII.

Del Giuramento, che deue dare lo Promouendo sopra la Realità del suo
Patrimonio.

Die., mense, & annotali, & penes acta huius Processus personaliter constitutus Clericus N.N; qui sponit non vi esse &c. scilicet omni meliori via, modo &c. tum iuramento tactis &c; iuravit supradicta bona ei donata per N; eius Patrem absq; ulla fraude, & fictione possidere, ac esse valoris, & redditus vt fuit expositum, & testificatum, & in fidem. N.N. declaro vt sup. N. Archipresbyter cõsecutiuamẽte si ricerca vn' attestazione del medemo Arciprete, ò Paroco come ha fatto la publicatione in Chiesa inter Missarum Sollemnia delli beni Patrimoniali del Promouendo al Suddiaconato .



FOR;

F O R M O L A XXIII.

Attestatione dell' Arciprete, ò Paroco
della Publicatione del Patrimonio
fatta in Chiesa.

Fateor ego N. Arcipresbyter Terra N. qualiter inter Missarum Sollemnia Populo ad divina congregato, denunciaui Clericum N. promovendum fore ad Sacrum Suddiaconatus ordinem ad tit: Patrimonij, seu bonorum immobilium, ut si quæ subessent fraudes, seu fictiones, neque bucusque quidquam delatum fuit, quin ad eorumdem bonorum, & reddituum tit: ordinari possit, & in fidem &c. Datum 8.

N. Archipresbyter.

Appresso deue l' Arciprete, ò Paroco far fede d'haver fatto la publicatione in Chiesa in questo modo v3.

F O R M O L A XXIV.

Attestatione, che deue fare l' Arciprete,
ò Paroco delle Publicationi del Pro-
mouendo fatte in Chiesa.

Fateor ego Infrascriptus Archipresbyter Terra N. qualiter inter Missarum Sollemnia Populo ad Divina Congregato ter feci Canonicas monitiones de promotione Clerici N. N. ad Subdiaconatus ordinem, si adesset aliquod Canonicum Impedimentum, quin prædictus promoveri possit; quarum prima monitio fuit facta sub die tali, secunda sub die tali, tertia sub die tali, & nullum fuit allatum Canonicum Impedimentum, & proinde liberè illum promovendum esse censeo. Fateor quoque præfatum Clericum N. esse bonis moribus præditi, in Ecclesia assiduum, nullo Irregularitatis, Excommunicationis, suspensionis vinculo innodatum, nec corpore vitiatum, in aetate legitima constitutum, Exercitia Spiritualia per decem dies explevisse, Doctrinam Christianam frequentasse, Ecclesie prædictæ utilis, & necessarium fore, ac Patrimonium (sive Beneficium) sufficiens ad præscriptum S.C.T. possidere, ut ad Subdiaconatus Ordinem ad ipsius tit:

*promoueri possit, & proinde his presentes feci, atq. subscripsi, Datum
& c. N. Arch:presbyter.*

TITOLO DECIMO

Dell'ordine del Diaconato.



I requisiti dell'ordine del Diaconato sono più. Et il primo è, c'habbia l'età d'anni 22; & entrato alli 23; il secondo, che non sia nè inquisito, nè contumace, nè cascato in censure; terzo che non habbia alienato il suo Patrimonio, che li fu costituito in tempo si fè suddiacono; quarto, c'habbia seruito la Chiesa, assistito alla Dottrina Cristiana; quinto c'habbia fatto l'Eserciti; Spirituali; sesto c'habbia esercitato d. ordine del suddiaconato, settimo, che sia passato l'anno, che fù ordinato Suddiacono, rimettendosi ad arbitrio dell'Arceuescouo il voler, ò nò dispensare all'interstitia, & il tutto deue costare per attestatione dell'Arciprete, e la prima deue essere la fede dell'età secondo stà notato nella Formola XIII. con leuarne però quello, che parla circa la fede della Confirmatione, che in quest'ordine non bisogna.



F O R M O L A XXV.

Dell'attestatione, che deue fare il Paroco
per li requisiti del Promouendo al
Diaconato.

Vniuersis, & singulis has presentes litteras inspecturis, visuris, le-
cturis, pariterq; audituris, notum facio, atq; attestor Ego infra-
scriptus Archipresbyteri Terræ N. qualiter vigore rescripti Reuerendiss. Do-
mini Vicarij Generalis Compiani inter Missuum Sollemnia tres feci Cano-
nicas monitiones de promotione Subdiaconi N. N. ad diaconatus ordinem,
quarum prima fuit die tali, secunda die tali, tertia die tali & nullum al-
latum fuit Canonicum Impedimentum, quo ratiōis predictus Subdiaconus
ad Diaconatum promoueri possit; Imò etiam fateor præfatum Subdiaconum
esse bonis moribus præditum, in Ecclesia assiduam, Sacramenta frequen-
tare, per curriculum vnius anni ordinem exercuisse canendo Epistolam;
in processibus Doctrinæ Christianæ omnibus diebus festiuis interuenisse,
ac exercitia Spiritualia per decem dies expleuisse, & ideo utilem, ac ne-
cessarium pro mea Ecclesia esse arbutor, proinde has presentes feci, atq;
subscripsi, meoq; solito Sigillò corroboravi; Datum &c. N. Archipre-
sbyter Loc. S. gilli.

Dopo di questo si deuono esaminare due Testimonij in questa
maniera v3.

F O R M O L A XXVI.

Dell'effame de Testimonij per il Promo-
uendo al Diaconato.

Die, mense, & anno tali, & coram Infra-scripto Archipresbytero
Examinatus fuit N. N. Terræ N. etatis sue annorum tot, testis sum-
marie productus Inter; & Examinatus super presenti Informatione toto
facto, & causa, & quicquid inde scit, & delato sibi Iuramento verita-
tis d cenda, prout tactis &c. iurauit, & fuit primò.

Inter. an Ipse Testis cognoscat N. di N; & quatenus sic, qua occasione, &
qua persona sit. Respon-

Respondit Io conosco il tale , e tale con l'occasione , che è mio Paeseano , il quale è Suddiacono, e l'hò visto esercitare l'ordine del suddiaconato, e sò benissimo per hauerlo praticato , che il detto è persona di buona vita , di buona fama , e di buona conditione , e conuersatione , mentre viue Cristianamente , obedisce alli Sacerdoti , & ad altri suoi Maggiori ; non è Persona scandalosa , mà esemplare , è nato di legitimo Matrimonio delli tali , e tali , e l'hò visto Confessarsi , e Comunarsi spesso .

Interr. an habeat aliquod legitimum Impedimentum, quo minùs promoueri possit ad Diaconatum , *ut sit criminosus*, infamis , irregularis , censuratus , corpore vitatus , amens , ebrius, usurarius .

Respondit il detto non hà li predetti Impedimenti , mentre è persona , che si fa li fatti suoi , pacifico , esemplare , e di buona fama , e conditione , non irregolare, ne astretto à censo alcuna , ne inquisito , ne hà difetto alcuno al suo corpo , e questo lo sò per essere pratico della sua persona , come Paeseano *ut supra* .

Interr. an habeat aetatem 23. annorum inceptorum requisitam ad ordinem Diaconatus .

Respondit Credo c'habbia detta età , però per maggior mia sicurezza mi rimetto al libro del Battesimo .

Interr. an habeat , & possideat bona Hereditaria Patrimonialia , & Beneficium ad cuius tit. predicti N. ordinatus fuit Subdiaconus , & si partem ipsius alienauerit , vel Beneficium renunciauert .

Respondit il detto possiede pacificamente il detto Patrimonio , è pure benefico, nè tampoco quello l'hà alienato , nemeno respettuamente renunziato .

Interr. de contestibus. Dixit, ne può deponere N. d' N. Quibus habitis &c. Io N. N. hò deposto ut supra . N. Archipresbyter .

Dopo di questo per conclusione del Processo doue il Suddiacono far la dichiarazione di non hauere alienato li beni del suo Patrimonio in questo modo v3.

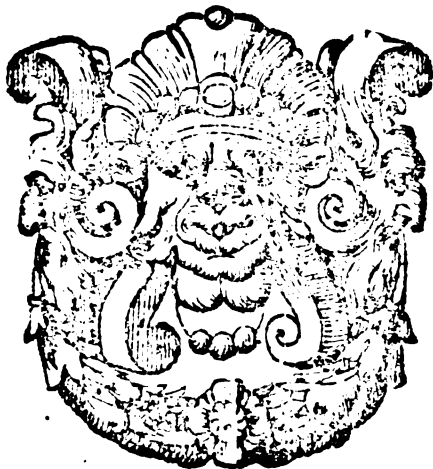


F O R M O L A XXVII.

Della dichiarazione del Suddiacono di
possedere li beni del suo Patrimonio
per posser'esser promosso al
Diaconato .

Die, mense, & anno tali, & coram N. N; Archipresbytero Delegato personaliter constitutus N. N. Terra N; qui spontè, non vi, dolo sed omni modo, & meliori via &c. cum Iuramento declaravit bona Patrimonialia, vel beneficium ad cuius tit: promotus fuit tempore susceptionis Subdiaconatus legitimè possidere cum omnibus Iuribus, nec illa alienasse, nec Beneficium renunciassè, & ideo hunc actum fecit. Iuravit, firmavit subscripsit, & in fidem &c. actum in Terra tali die, & anno quibus supra, N. N; Subdiaconus declaro ut supra.

N. Archipresbyter;



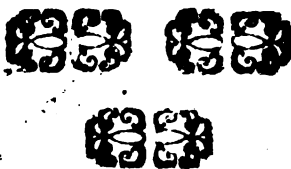
TITO

TITOLO VNDECIMO

Dell'ordine del Presbiterato.



Ultimo Sacro ordine, al quale vanno à terminare tutti l'atri precedenti, è quello del Presbiterato; li requisiti del quale sono più; primo c' habbia l'età delli 24. entrato alli 25. anni; secondo, che non sia, nè inquisito, nè contumace, nè censurato; terzo c' habbia esercitato l'ordine del Diaconato, quarto, che sia passato l'anno, da che prese il Diaconato predetto: quinto c' habbia fatto l'Esercitij Spirituali, interuenuto alla Dottrina Cristiana: seruito la Chiesa, Confessatosi, e Comunicatosi spesso: e per formare questo Processo, si può seruire l'Arciprete o Paroco delle medeme Formole portate di sopra circa il Promouendo al Diaconato, mentre mutatis mutandis in luogo di mettere al Diaconato, dirà al Presbiterato, nè mul-
tiplicentur entia absq. necessitate, e questo è quanto al Sacramento dell'ordine,



TITOLO DVODECIMO

Del Sacramento del Matrimonio.



Ultimo Sacramento della Chiesa è quello del Matrimonio, che si può dire proprio del Paroco, atteso secondo il S. C. di Trento è parte essenziale la presenza del detto Paroco nel Matrimonio, acciò sia vólido, benché anticamente li Canonisti faceuano differenza trà li Sponsali de futuro, e de presenti, con tutto ciò quelli de presenti si riducono al Matrimonio, e li Sponsali de futuro sono le promissioni, seu Capitoli Matrimoniali, oue si promette di contrahere detto Matrimonio per *promissionem*, & *repromissionem*, e perche il Matrimonio deu'essere libero, ne forzoso, ne tampoco dependente ab aliena voluntate, perciò alle volte sarà fatto istanza nel Tribunale Arcuesconale per la sequestratione della Donna, & esploratione della sua volontà prima di contrahere il Matrimonio, ò dopò fatti li Sponsali, per il che si suol commettere alli Parochi la detta sequestratione, & esploratione, e m'è parso di bene di dar il modo, come deue farfi, che sarà di far mettere la detta Donna in casa di Persone honeste, e neutrale, ò pure in Conseruatorio, se vi sarà, non far l'infraferitto ordine v3.



F O R M O L A XXVIII.

Della sequeltratione della Donna in casa
aliena indifferente à fine di splorar
la sua volontà.

Et in rebus **D**E mandato &c.
si per nos Tenore presentium precepitur, & mandatur N.N. Terra N quate-
in rebus nus sub pena Excommunicationis se transferre habeat, & debeat ad do-
in rebus mum N.N; vel ad tale Conservatorium (si adsit) ibiq; permanere ad fi-
in rebus nem explorandi eius voluntatem circa Matrimonium per ipsam contrahen-
in rebus dum & caueat de contrario sub pena predicta. Datum &c.

N. Archipresbyter.

Eodem die predictum mandatum fuit per me infrascriptum iudicialiter
& personaliter notificatum predicta N.N; & in fidem &c.

N. Archipresbyter.

Doppo questo si deve fare l'esplorazione di detta volontà in que-
sto modo v3.

F O R M O L A XXIX.

Dell'atti dell'esplorazione della volontà
della Donna.

Die, mense, & anno tali in Terra N; cum fuisset factus accessus per
me infrascriptam Archipresbyterū ad Domum N; inuenta fuit N.N;
qua cum fuisset personaliter constituta dixit esse annorum tot principalis
&c; & delato ei Iuramento de veritate dicenda prout tactis &c. iura-
uit, & fuit primo.

Interr. an ipsa C. intendit contrahere Matrimonium. vel statum celi-
batus habere.

Respondit Io non mi voglio maritare, ma farmi Monaca (vel Respondit
Io intendo maritarmi)

Interr. cum quo ipsa C. intendit matrimonium contrahere.

Respondit Io ho preso affetto, ed intendo contrahere matrimonio col ta-
le, e tale, e questa è la mia intentione.

Interr.

Interr. an prædicta C. fuerit per vim, & metum inducfa ad Matrimonium prædictum contrahendum.

Respondit Io non sono stata altrimente forzata a contrahere detto Matrimonio, mà è stata mia libera volontà, e così mi piace.

Quibus habitis &c. Io N.N. hò deposto àt supra, (vel signum crucis)
N. Archipresbyter.

Mà quando poi non vi sarà lite l'Arciprete, ò Paroco è tenuto prima di fare le publicationi d'ogni Matrimonio prendere il consenso dell'vna, e dell'altro separatamente, e poi publicarlo in Chiesa, e fatte le publicationi farne fede in questo modo v3.

FORMOLA XXX.

Della fede delle publicationi, che deue fare l' Arciprete, ò Paroco, quando li contrahenti sono dell' istessa Parrocchia, e Terra.

Fateor Ego infra scriptus Archipresbyter, & Parocus Terræ N. qualiter de Matrimonio contrahendo inter N. N. Virgines (vel inter N. Viduam relicta à qu. N;) tres fuisse factas Canonicas monitiones per me inter Missarum Sollemnia Populo ad diuinam congregato in mea Parrocchiali Ecclesia, quarum prima fuit sub die tali talis festiuitatis, secunda die tali talis festiuitatis, tertia, & vltima sub die tali Dominico, & nullum detectum fuit Canonicū Impedimentum, quo minus Matrimonium prædictum celebrari possit. Fateor etiam qualiter perquisito libro mortuorum eiusdem Parochiæ inueni in fol. tali N. virum dictæ N. ab hac vita migrasse sub tali die, & in dicta Ecclesia fuisse sepultum (e così dirà, se saranno più Vidui): Testor quoq; supra scriptos instructos esse in erudimentis fidei, àt præuio ipsorum examine cognoui; in cuius veritatis Testimonium has præsentis feci, atq; subscripsi, solitoq; sigillo muniui, Datum &c.

N. Archipresbyter.

Se li contrahenti poi saranno d'altri luoghi, l'Arciprete non deue attestare se non che del suo figliano, e non d'altri forastieri, non della sua Parrocchia, come farebbe a dire: De Matrimonio contrahendo inter N.N. huius Terræ N. Celibem, vel meæ Parrocchialis Ecclesiæ filianum, & N.N. Terræ N: Diocesis N: e così sequitare conforme la sopra scritta Forma vsup.

N 2

TITO.

TITOLO DECIMO III.

Delli Matrimonij, ne quali si ricerca la Dispensa del Vescouo.

BEnche il Vescouo ò Vicario non habbia facultà di dispensare nell'impedimenti del Matrimonio, con tutto ciò in alcuni casi si ricerca, ò licenza, ò dispensa del medemo: Primo può dispensare circa le publicationi tutte ò parte: secondo che si celebrano le nozze in tempo prohibito absq; sollempnitate, terzo di contrahere il Matrimonio Domi: quarto dispensare per sei mesi a l'età della Donna: quinto quando trà li contrahenti vi è il quarto, e quinto grado di parentela: e come che sopra le tre prime dispense non vi cade l'ormola a rispetto del Paroco, dirò solo qualche cosa circa la dispensa dell'età, e circa il quarto, e quinto grado nelli quali vi bisogna esame da prendersi dal Paroco.

Per la dispensa dell'età si premette qui, che la Donna non possa contrahere Matrimonio, se non habbia compito l'età di 12. anni, ma può il Vescouo dispensare a sei mesi, quando però la Donna ha radici anni, e mezzo, ma cum causa si può verificare in specie con prouare li segni, per li quali s'induchi, che matitia suppleat etatem, come sarebbe tume factio vber, mestruiatio, oscenatio, lucturio, ed altro, e tutti questi segni si deuono verificare con esame di Donne perite da prendersi dall'Arciprete ò Paroco, precedente commissione del Tribunale, e dett' esame deu' essere in questo modo v3,



F O R M O L A XXXI.

Del modo di formare lo Processo quando
s'hà da dispensare sopra l'età della
Donna.

Die, mense, & anno tali S. Menna &c; & coram Ren. Archipresby-
tero diſſa Terrę examinata fuit N. obſetrix eiſdem Terra atatis
ſua annorum tot, teſtis ſummarie producta, interrogata, & examinata
ſuper preſenti informacione toto facto, & cauſa, & quicquid inde ſcit,
& primo..

*Inter. An ipſa Teſtis cognoſcat Antoniam de N; & quatenus ſic, cuius
gatis ſit, & ſi cognoſcit illam aptam ad Matrimonium contrahendum.*

*Reſpondit Io conoſco la detta Antonia, la quale è mia Paefana, e cre-
do che ſia d'anni undici, e mezzo in circa, però mi rimetto alli libri del-
li battizzati, e ſò beniffimo per l'eſperienza, che n'hò della detta, che
benche ſia di queſt'età, è atta à prender Marito, e queſto lo ſò, perche la
detta è cominciata à meſtruare, hà le mammelle tumefatte, parla oſce-
namente di materie concernenti al Matrimonio, è giovane arguta, e mali-
tioſa, e tutto queſto lo ſò per hauer fatta oſſeruatione alla ſua Perſona, e
per hauer eſperienza della detta, e queſto è quanto poſſo deponere ſò
queſto fatto.*

*Quibus habitis &c. examen dimiſit ipſamq; teſtem licentiauit, iniun-
ſſo prius ei, ut ſe ſubſcriberet &c.*

** Signum Crucis proprię manus diſſa deponentis S. N. ut dicit.*

N. Archipresbyter.

Di queſto modo predetto eſaminarà un'altro Teſt: pratico con-
teſto, e dopò lo traſmetterà al Tribunale.

Può il Veſcouo come di ſopra diſpenzare nel quarto, e quinto
grado, ò pure terzo, e quinto, attelo, che ogni qual volta la
conſanguinità, ò affinità tocca il quinto grado; non v'entra più pa-
rentela, e in ciò il Veſcouo, rei veritatè, non diſpenza, ma fa
vna dichiarazione; con la quale dichiara non ricercarſi diſpenza
Apoſtolica; e queſto per più raggione ſtato introdotto ne Tribu-
nali Eccleſiaſtici. Primo perche molte volte ſi ſtima, che la paren-
tela ſia in quarto, e quinto grado; e poi ſi ritroua in terzo, e quar-
to, e perciò il Veſcouo, ò Vicario deue inquirere in che grado
eſtende, e ſe vi ſia parentela incluſiua, ò excluſiua, e quando fuſſe
excluſiua con toccar il quinto grado, deue dichiararlo con decreto
impe;

impedimentum non obstat, & Apostolica dispensatione non indigere. Secondo si porta l' esempio, che benché in alcuni Matrimonij sia la parentela in terzo, e quarto grado, ed il Sommo Pontefice dispēza nel quarto grado tantum, (atteso attenditur gradus remotior) pure il Sommo Pontefice sopra il terzo grado vi fa vna dichiarazione nelle dette dispenze Matrimoniali, cioè distantiam verò tertij gradus non obstat declaramus, e ciò si fa per euitare li scandali, e mormorationi, e quietar la coscienza de contrahenti; così nel caso nostro, nel quale, benché non si ricerca dispenza Apostolica, perche tocca il quinto grado, che esclude ogni parentela, pure bisogna ricorrere al Vescouo per fare detta dichiarazione, come dice *Carzia de Benef. par. 9. cap. 2. nu. 10; Laiman. in Theolog. moral. per la dispositio. ne del cap. super eo, vbi Abb. verb. consuetudo de cognitione Spiritualis*, e perciò è necessaria questa dichiarazione del Vescouo, conforme porta *Barbos. nelli suoi voti decisui to. 1. vot. 3;* e così si pratica anco nell' Arceuescouato di Napoli, ed altre Diocesi, conforme porta *Gennes. nella sua prattica cap. 20. nu. 10; e nell' annotatione nu. 15.* l' onde non deu parer strana cosa, ne abusiua la pratica di quest' Arceuescouato di Conza di decretare nel quarto, e quinto. vt supra, impedimentum non obstat, nec Apostolica dispensatione indigere, e perciò l' Arcipreti, e Parochi deuono formar l' esame, ed inquisitione predetta nell' infra scritto modo v3.

FORMOLA XXXII.

Dell'esame de Testimonij nel quarto, e quinto grado da farsi dal Paroco, o Arciprete.

Die, mense, & anno tali examinatus fuit N. Terrę N. etatis sue annorum tot, testis summarie productus, & pro Curie informatione receptus ac interrogatus, & examinatus super presenti informatione toto facto, & causa, & quicquid inde scit, & primo.

Interr. an I. T. cognoscat Titium, & Sempioniam, & quatenus sic qua occasione, & si inter eos adsit aliqua parentela, & in quo gradu, & que sit causa scientię.

Respondit Io conosco Titio, e Sempronia, coll' occasione, che sono miei Paisani, e li detti sono Parenti in quarto, e quinto grado di consanguinità, e questo io lo so, perche sono Persona vecchia, prattica ed intesa delle parentele della mia Padria, e l' *Arbore* di questa parentela camina in questa conformità.

ARBO.

A R B O R E.

<i>Andrea figlio</i>	<i>Francesco Padre in primo.</i>	<i>Angelo figlio</i>
<i>Giacomo figlio d'Andrea.</i>	<i>in secondo.</i>	<i>Michele figlio d'Angelo.</i>
<i>Gio: figlia di Giacomo.</i>	<i>in terzo.</i>	<i>Antonio figlio di Michele.</i>
<i>Titio figlio di Gio:.</i>	<i>in quarto.</i>	<i>Marco figlio d'Antonio.</i>
<i>) in quarto, e quinto (Sempronia figlia di Marco.</i>		

*Sicche li detti sono Parenti in quarto, e quinto grado di consanguinità ve
supra, e questo è quanto può deponere sopra questo fatto.*

*Interr. de contestibus; Dixit; ne può deponere N.N. Quibus habitis &c.
Io N.N. hò deposto vi supra. N. Archipresbyter ..*

TITOLO DECIMO IV.

Del modo come deuono formare lo Pro:
cesso l' Arcipreti quando nelli Matrim:
v'è dispensa Apostolica senza copo-
la carnale nelli gradi prohibiti di
consanguinità, o affinità obangu-
stiam loci, vel locorum, & pro
Muliere 24. annorum.



Rima, che passiamo alla pratica di formare quest'esa-
me m'è parso bene di premettere, e notare, che nel-
le dispenze Matrimoniali è di mestiero prouare la cau-
sa sopra la quale s'appoggia il Sommo Pontefice a di-
spenzare, e queste cause sono di molte maniere, che
dalli P.P. s'enumerano, che siano 15. . La prima
si è ob angustiam loci. Secunda. ob angustiam locorum. Tertia ob
infamiam (quod adest copula, vel diffamatio copulæ.) Quar-
ta ob superuenientiam notitiæ post Matrimonium contractum. .
Quin:

Quinta, & si extra. Sexa ob dotem incompetentem. Septima ob mulierem indotatam. Octaua ob inimicitias. Nona ob lites. Decima pro confirmatiōe pacis. Vndecima pro belcis. Duodecima pro habitatoribus locorum ad lictus Maris. Terriadecima pro muliere 24. annorū. Quattadecima ob cōseruationē diuitiarum. Quintadecima ob excellentiam meritorum; Però tutte queste cause dalle quali si muoue il Sommo Pontefice a dispensare si riducono a quattro cioè la prima ob angustiam loci, alle quale si riduce anco quella ob angustiam locorum, e quella, & si extra, & pro muliere 24. annorum. La seconda è ob infamiam, alla quale si riduce anco quella ob superuenientiam notitiæ post Matrimonium contractum. La terza ob dotem incompetentem, alla quale si riduce ob mulierem indotatam. La quarta per lites, & ob inimicitias, alla quale si riduce quella pro confirmatione pacis. Vi sono quattro altre cause extraordinarie, le quali si riducono a seconda come sono pro Belcis, & pro habitatoribus locorum ad lictus maris, le quali benche siano due, si riducono in vna. La seconda è ob cōseruationem diuitiarum, & ob excellentiam meritorum, che anco sono due, e si riducono in vna, e si dimanda causa gratiosa, e di tutte queste ne parleremo ordinatamente qui appresso, e pero hò voluto fare questa premissa per breue notitia dell'Arciprete, desiderando per prima trattare della dispensa ob angustiam loci, & locorum.

In questa dispensa ob angustiam loci (conforme in ogn' altra dispensa) si suole dal Vicario del Vescono in corso di quella commettere più cose da esaminarsi dall'Arciprete, & Paroco.

Primo sopra li gradi di consanguinità, ò affinità Secondo dell' angustia del luogo, & se la Donna haurabbe possuto ritrouare Marito di pare conditione non consanguineo, ne affine, Terzo se la detta Donna fusse stata rubbata.

E sopra questi trè capi deu' l'Arciprete esaminare li Testimoni in questo modo v3.



F O R M O L A XXXIII.

Modo d'elaminare li Testimonij nella di-
 spenza Matrimoniale senza copula,
 ob angustiam loci, & loco-
 rum.

Die, mense, & anno tali, Sancti Menne, & coram N. Archiep-
 sbytero.

Examinatus fuit N. Terra N; etatis sua annorum tot Testis summarie
 productus, & pro curie informatione receptus interrogatus, & exami-
 natus super præsenti informatione, totoq; facto, & causa, & delato sibi
 iuramento veritatis dicende, prout talis &c. iuravit, & fuit primò.

Interr. an ipse Testis cognoscat N; & N; & quatenus sic, & qua occasio-
 ne, & si inter eos adsit gradus consanguinitatis, vel affinitatis, & qua sit
 causa scientiæ.

Respondit Io conosco li detti N; & N. per esser no miei Paeseani, e per ha-
 ver noetia delli loro antenati, sò benissimo, che li detti sono Parenti in
 quarto grado di consanguinità, conforme appare dall'infra scritto.

A R B O R E.

Gior: figlio

Marco figlio di Gior:

Angelo figlio di Marco

Maria figlia d' Angelo

Sposa

Antonio Padre

in primo

in secondo

in terzo

Andrea figlio

Matteo figlio d' Andrea

Luca figlia di Matteo

Pietro figlio di Luca.

Sposo.

Interr. an predicta Maria in detta Terra N invenire potuisset virum pa-
 ris conditionis non consanguineum, vel affinem pro Matrimonio cum ea con-
 trahendo absq; Apostolica dispensatione, & quatenus sic, & qua sit cau-
 sa scientiæ?

E certo, che la detta Maria sin hoggi non hà ritrovato altra persona
 per collocarsi in Matrimonio, ne la può ritrovare in detta Terra, la qua-
 le per essere angusta d'habitatori, e per l'abbondanza, c' hà di Parenti
 ne perviene di non potere così volentieri ritrovar Sposo non Parente ne
 affine, e questo Io lo sò per essere Cittadino della medesima Padria, e ben
 inte;

inteso delli fatti di quella .

*Interr. an predicta Maria fuerit rapta, vel per vim, & metum indu-
cta ad Matrimonium contrahendum, & quatenus sic, quæ sit causa sci-
entis?*

Respondit Io sò, che li Sponsali sono stati fatti con consenso d'ambe le
parti, e di tutti Parenti, ne vi è interuenuto ratto, à violenza, confor-
me io sò per essere Cittadino di detta Padria d'ambe due conoscente .

*Interr. an predicti Maria, & Petrus sint liberi, nec ne ab alio vinculo
Matrimoniali, & si aliquando Matrimonium contraxerunt, vel alter
ipsorum contraxerit, & qua sit causa scientia.*

Respondit la predetta Maria, ed il predetto Pietro sono liberi da qual-
si voglia ligame di Matrimonio per essere Vergini, ne è possibile, c' ha-
nessero contratto Matrimonio in altre parti, che io non lo sapessi, atteso
mai si sono partiti da questa Terra di N. ed io come Cittadino, e pratico
delle loro Persone, l'hò visto sempre assistere in quella senza collocarsi in
Matrimonia alcuno. Sed si sunt ambo Vidui, vel alter ipsorum re-
sponsio testis sit alio modo v. g.

Respondit li detti sono ambedui Vidui, cioè la predetta Maria è Vidua
del quon. N. suo primo Marito, ed il predetto Pietro è Viduo della quon. N.
sua prima Moglie, che se ne morirono il tal'è tal'anno in detta mia
Padria.

*Interr. de genere mortis predictorum priorum coniugum, atq; de Ecclesiastica
Sepultura, & si post obitum priorum coniugum predicti Maria, & Petrus
Matrimonium secundum contraxerint.*

Respondit il predetto N. marito di detta Maria se ne morì d'infirmità, (ò
pure &c.) tre anni sono, e la predetta N. moglie del detto Pietro similmen-
te se ne morì d'infirmità quattro anni sono, conforme io con li proprij occhi
li viddi morti, e seppellire nella tale Chiesa, e nella tale, e tale Sepoltura,
e dopò la morte di quelli, non hanno contratto Matrimonio, ne si sono par-
titi da detta mia Padria, oue non è possibile, che li detti haueßero con-
tratto Matrimonio, che io non lo sapessi,

Interr. de contestibus. Dixit, ne può deponere N. N. Quibus habitis &c.

Io N. N. hò deposto vò supra .

N. Archiepiscopus .

Se poi sarà la causa ob angustiam locorum, deue l' Arciprete dare
l'interrogatorio sopra tal'angustia de luoghi, cioè appresso all' in-
terrogatorioj vt supra deue mettere queste parole .

*Interr. an predicta N. in dictis Terris N. N; & etiam de vno ad alium
trasferendo inuenire potuisset alium virum paris conditionis non consanguineum,
vel affine, cum quo nubere possit.*

Respondit perche le dette due Terre sono anguste di gente che non vi so-
no più, che tant'anime, è certo, che la detta Donna non hauerebbe pos-
suto ritrouare huomo pari suo non consanguineo, no affine con chi haueße
possuto contrahere Matrimonio, e questo si scorge, che non è stata cercata
da altri per moglie .

Se poi

Se poi sarà pro Muliere 24. annorum, basta portare le fede dell'età, e prouare anco per Testimonij, che come detta Donna ha passato li 24. anni, e non ha ritrouato huomo di pari conditione, non parente, ne affine, con chi hauesse contratto Matrimonio, e questo si deue ben prouare.

TITOLO DECIMO V.

Della Dispensa con copula.

PErche riceunta la Dispensa Matrimoniale cum copula scienter, o ignoranter si suole dal Vicario commettere all' Arciprete, o Paroco l'esame di Testimonij con la separatione de Sposi, ed altri d'adempirsi (secondo il stile del nostro Tribunale) con commetterli tale affare in vna lettera commissionale in forma, m'è parso inserire qui la detta lettera commissionale acciò si sappia l'adimpimento predetto da farsi si è del seguente modo v3.

F O R M O L A XXXIV.

Della lettera commissionale, che spedisce
il Vicario Generale all' Arciprete
nell' informatione di dispensa
con copula.

Molt' Illustre, e Molto Reu: Sig.

Nella causa Matrimoniale, che verte auanti di Noi per il breue presentato per parte di P. e C. di cotesta Terra, si donerebbono da Noi adimplire l'infrastrate cose, che non si possono per la distanza del luogo, e perciò si commette a v. s. la verificatione dell'esposto, e l'adimpimento dell'infrastrate condizioni v3.

Primo farète precetto alli predetti P. e C. che si separino ad innicem quoad iborum, & habitationem sotto pena di Scommunica, e della nullità della suprastritta dispensa.

Secondo se li predetti dimandaranno da v. s. la venia, seu perdono dell'ince-

in detto commesso loro potrà imporre per penitenza publica, che in tre giorni di festa quando si canta la Messa tenghino ingionocchioni avanti l'Altare Migg bre una candela accesa nelle mani per ciasched'uno, e l'huomo sia col braccio denudato, & il dopò pranzo visitino sette Chiese, se in questa vostra Terra vi saranno, e non essendoui, visitino quelle Chiese, che vi sono con digiunare in pane, ed acqua tre di interpellati.

Terzo adempito questo le faccia giurare in sue maniffe li detti habbiano hauuto la detta copula per la loro incontinenza, o pure per facilitare la dispensa Apostolica, e fatto ciò l'assoluerà dal sopra scritto peccato, e scommunica in forma Ecciesia consueta con imponer loro la penitenza. *utare a suo arbitrio.*

Quarto perche nel breue oltre la sopra scritta penitenza publica il Papa impone all'huomo solo, che per tanti mesi impieghi il suo seruizio alla fabrica della Chiesa, di uogo pio; perciò lei lo destinerà per questo adempimento, e prenderà informatione sopra l'infra scritti capi.

Primo in che grado d'affinità, o consanguinità siano congiunti li detti P. & C. con far fare l'arbore da Testimoni, con spiegare la causa della scienza. Secondo se non contrahendosi detto Matrimonio, se sia vero, che la predetta C. restarebbe diffamata senza poder si più collocare in Matrimonio, e vi correrebbe qualche pericolo di morte, o d'altro inconueniente. Terzo se la detta C. sia stata rubbata, o no, a fine di contrahere detto Matrimonio. Quarto si è vero, che li detti siano poveri, e miserabili, che campino con le loro fatiche, e non possedono cosa alcuna, se non che le tali, et ali robbe deb'tale, e tale valore, e vendita, e fatto questo lo metta in scriptis d'esser si ciò adempito, ed vnicamente con l'esame del lor stato libero, e fede di publicationi, e lo trasmetta a noi; ed in tanto le priego dal Signore ogni beno S. Mennare.

De V.S. Molto Illustre, e Molto Reu.

Affectionatiss. per seruirla

Donat' Antonio Castellano Vic. Gen. di Consa,

e Delegato Apostolico.

Doppo, che l'Arciprete hauera riceuuto la detta lettera commissionale deue fare adempire quantq in essa si contiene, e farne piena relatione al medemo Vic. Gen. del tenor seq. v. 3.



F O R M O L A XXXV.

Della relatione, che deue fare l' Arcipre-
te nella dispensa con copula.

V Niuerſis, & ſingulis has preſentes litteras inſpecturis, viſuris, le-
cturis, pariterq; audituris, notum facio, atq; teſtor Ego N. Archi-
presbyter Terrę N. ſubdelegatus per Reuerendiſſimum Dominum Vicarium
Generalem compſanum, qualiter vigore retroſcriptarũ litterarum Commis-
ſionalium à me receptarum ſupra caput omni qua decet reuerentia, fuit int-
unctum mandatum ſupraſcriptis P. e C; vt ad inuicem ſeparati viuerent quo-
ad laborum, & habitationem ſub pœna Excommunicationis, & nullitatis
diſpenſationis, quod fuit acceptatum in forma &c; atq; executum, dum
ſeparatim viuunt.

Item fidem facio, qualiter preſati P; e C. à me veniam petierunt de pec-
cato inceſtus, & a me impoſita eis fuit publica pœnitentia. vt in tribus
diebus feſtiuis de præcepto in coſpectu Altaris Maioris genuflexi manibus
tenerent candelam accenſam, (diſto tamen viro brachio denudato) quod
executum fuit ſub die tali, & tali, me, & Populo preſente; nec non de-
clarauerant præuio Iuramento in meis manibus &c. adimplenſiſſe in diſtis
diebus pœnitentiam viſitandi ſeptem Eccleſias a me aſſignatas, & ter in-
terpellati ieiunaſſe in panẽ, & aqua.

Inſuper fidem facio præſatos in meis manibus iuramentum emiſſiſſe non
habuiſſe copulam carnalem prædictam cauſa facilius obtinendi diſpenſatio-
nem Apoſtolicam ſed tantum propter illorum incontinentiam, (licet eſſent
certiorati per prius de Impedimento ſecundi aſſuitatis gradus inter eos
exiſtente) et tandem ſer. ſeru; & adimpletis adimplendis abſoluti fuere ante
faciem Eccleſię in viroq; ſoro, & in forma Eccleſię conſueſta, (viro tamen
ſpatulis denudatis) iuxta Rit. Rom; cum impoſitione pœnitentię ſalutaris; ac
preſatum P. adimplenſiſſe pœnitentiam tot menſium in ſeruitio fabricę talis
Eccleſię, vt mihi coſtat, in cuius veritatis Teſtimonium has preſentes
ſubſcriptione, & ſigillo ſolito meo roborauì Datum &c.

N. Archipresbyter Delegatus.

E con queſta relatione ſi deue inaiare anco l'elame per proua-
della verificatione dell'eſpoſto, quale deue eſſer v3.



F O R M O L A X X X V I .

Dell'esame di Testimonij per la verifica-
tione dell'esposto nelle dispenze Ma-
trimoniali con pratica.

Dl^a, mense, & anno tali Terra N; & coram Rev. Archipresbytero di-
sta N^o. Examinatus fuit N. di N. eiusdem Terra N gratis sua anno-
rum tot Testis summarie productus, interrogatus, & examinatus, &
pro curia informat. ore receptus, ac delato ei Iuramento veritatis dicenda
prodit talis & c. iuravit, & fuit primò interrogatus super primo capite
contenuto in Instru. one Reverend^{is} Simi Domini Vicarij Generalis Commissioni
sibi l^{ta}.

Respondit io sò, che il detto P. è parente in secondo grado d'affinità, &
questo io lo sò, perche son' inteso delli loro antenati, & l' arbore della loro
parentela camina in questo modo.

	Antonio Padre.	
Maria figlia	in primo	Anna figlia
Gio: fig. di Maria	in secondo	P figlio d' Anna Sposo
che jù Marito di C.		di C.

S che li detti sono congiunti in secondo grado d'affinità

Super secondo capite in commissionibus contento interr.

Respondit è certissimo, che se non si facesse questo Matrimonio trà li
detti C; e P. non solo la detta C. resterebbe diffamata, che non si potrebbe
più casare per la detta pratica carnale havuta, ma anco tanto l'buomo,
quanto la Donna portarebbono pericolo della vita, & d'esser smazzati
dalli Parenti della Sposa, & questo io sò, come pratico, & Cittadino di
detta Terra.

Super terzo capite sibi l^{to}.

Respondit sò benissimo, che la detta C. non è stata rubbata dal detto P;
e nemmeno violentata a contrahere detto sponsalizio, ma è stato di commune
consenso contratto, conforme io sò benissimo, & sò ancora, che li detti
P; & C. sono Poveri, & miserabili, che campano con le loro fatiche, & non
posseono altro, che li tali stabili di valuta di tanto, & di rendita di doca.
si tanti.

Interr. an predetti P; & C. sint liberi, nec ne à vincolo Matrimoniali, &
quatenus sic, quz sit causa scientie.

Respondit sò, che la detta C. ed il detto P. sono liberi, & non hanno con-
tratto altro Matrimonio, (e se sono Vidui dica) che sono Vidui cioè la
C. per

C. per la morte del quon. N. e' il P. per la morte della quon. N. sepelliti nella tale, e tale sepultura per hauerli visto io quando si sepellirno, e questo è quanto posso deponere sopra questo fatto.

Interr. de testibus. Dixit ne può deponere N. N. Quibus habitis &c. Io N. N. hò deposto vt supra, nel signum Crucis.

N. N. Archipresbyter Delegatus.

Alle volte per molte cause si suole posponere la penitenza post Matrimonium contractum precedente lettera del Datario, ed in tal caso bisogna prouare la causa per la quale si muoue il Datario a fare detta posposizione; e detta informatione si deue prendere v3.

FORMOLA XXXVII.

Dell'esame de Testimonij per verificare la causa per posponere la penitenza.

Die, mense, & anno tali, & coram N. &c. Terrę N. examinatus fuit N. Terrę N. etatis suę annorum tot, Testis summarie productus, & pro curie informatione receptus, qui delato sibi Iuramento veritatis discenda, prout talis &c. iurauit, & ad opportunam interrogationem.

Respondit io sò di certo, che trattandosi il Matrimonio del tale, e tale, fra tanto, che s'adimplischi la penitenza, n'haueranno da sortire scandali, perche (e potrà assignare la tale, e tale causa, e per questo, e questo, e dirà quello ne potesse sortire di male) e questo è quanto posso deponere su questo fatto, che lo può deponere ancora N. & N.

Quibus habitis &c. Io N. N. hò deposto vt supra.

N. Archipresbyter.

Et come che con questa depositione vi è necessaria la plegiaria Ecclesiastica per adimplire detta penitenza post contractum Matrimonium, e questa alle volte si commette in patribus, benche sempre si suol dare nel Tribunale m'è parso qui quella inserire v3.



F O R M O L A XXXVIII.

Della Plegiaria , che deue dare il Sposo
per adempiere la Pinitenza post con-
tractum Matrimonium.

Die , mense , & anno tali S: Menna , & coram N. Archipresbytero
Personaliter constitutus N.N. Sponsus Terrę N; qui sponte non videto
sed omni modo meliori &c. promisit , & se obligauit ad penam vnciarum
auti 25 filco &c; & in subsidium excommunicationis adimplere Pœnitent-
tiam quatuor Mensium in seruitum talis Ecclesię seruata forma litterarum
&c. post contractum Matrimonium cum N N; & ad maiorē securitatem de-
dit in fideiussorem &c. Reu: N Sacerdotem Terrę N; qui insolidum pro penam
predicta teneri voluit vna cum dicto principali in casu &c; & proinde obli-
gauit se, et bona omnia &c; ad penam dupli, &c. medietate &c. constitu-
tione precaria &c. renunciando beneficio de primo, & principali conue-
niendo &c. excessiuis &c. cuiusq; legum auxilijs , & qui non pos-
sit se excusare promississe factum alienum quia sic &c; & ita se obligauerunt,
renunciauerunt in forma &c. actum , & Datum S. Mensis die, mense , &
anno quibus supra .

Io N N. mi obligo vt supra Io N N. pleggio vt supra .

Io N N. Testimonio. Io N N. Testimonio .

Se poi sarà con la superuenienza di noticia di parentela doppo sa-
rà contratto il Matrimonio, e doppo consumato in tal caso non solo,
che si deue separare il Matrimonio come di sopra, mà anco verifi-
carsi l'ignoranza delli Sposi , che non sapeuano esser parenti, e co-
me che quest' ignoranza consiste in animo non è così verificabile co-
me tutte l'altre , mà si deue dar il giuramento alli Sposi per tale
ignoranza in questo modo v3.



F O R M O L A X X X I X .

**Del Giuramento, si deue dare alli Spofi,
quali deuono diachiarare di non ha-
uer hauuto notitia della loro
Parentela prima di contra-
here, e consumare il
Matrimonio .**

Die, mense, & anno tali, & coram N. Archiepiscopo Terra N. Commissario Deputato per Reuerendissimum Dominum Vicarium Generale Compsanum personaliter constituti N. N. N. N. Terræ N. qui sponse, non vi dolo, sed omni meliori via, & modo &c. declarauerunt inter ipsos fuisse contracta Sponsalia de futuro, & peractis publicationibus de Matrimonio de presenti, in quibus nullum fuisse detectum Canonicum Impedimentum, nec reuelatum, propter quod, Matrimonio predicto consumato, reuelatum fuit esse consanguineos in tali gradu, & copula se abstinerunt; & ita cum Iuramento declarauerunt talis &c.

E si deue sottoscrivere dalli detti, e dal Paroco Delegato, quale anco deue esaminare più Testimonij, che dichino, come prima di contrahersi detto Matrimonio, mai s'è inteso, che li detti fussero stati parenti, mà che la notizia di questa parentela è sopragionta doppo consumato il Matrimonio, ed assignare la causa, come detti Testimonij lo fanno.



TITOLO DECIMO VI.

Della pratica d'esaminare li Testimonij
nelle dispenze Matrimoniali ob do-
tem incompetentem, ob mu-
lierē indotatam.

IN quest'esame più cose sono necessarie. Primo si devono auan-
ti il Delegato presentare li Capitoli Matrimoniali, da dove
appare la dote exigua, e l'augumento di quella, e poi verifi-
carsi colla depositione de Testimonij tanto sopra la parentela,
quanto sopra la detta indotatione.

FORMOLA XL.

Dell'esame di Testimonij, quando la
Donna sarà indotata, ò habbia dote
incompetente.

Dte, mense; & anno tali, Sancti Menna, & coram infra scripto De-
legato.

*Examinatus fuit N. N. Terrę N. atatis sue annorum tot testis summarie
productus, & pro curis informatione receptus fuit interrogatus, & exa-
minatus super presenti informatione, voto facto, & causa, & quicquid
inde scit, & delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout tactis & c. iura-
uit, & fuit primo.*

*Interi. an I. I. cognoscat semproniam, & quatenus sic, qua occasione,
cuius conditionis sit, & si adhuc innoverit virum causa cum ea contrahendi
matrimonium, & quam dotem habeat.*

*Respondit Io conosco Semproniam peressere mia Paesana, e per esser prat-
tico della sua Casa, e del suo bavere, e la detta è persona buona gentil donna,
e civile della nostra Patria, però la detta ha poca dote corrispondente al suo
stato (v. l. pro muliere indotata). Non ha dote alcuna, ed è affatto inde-
tata,*

tata, e per tal'effetto non s'è ritornata a maritare con persona di pari condizione, stante la dote in detta nostra Patria corre per tale somma, solo hora hà ritornato a collocarsi con Titio suo Parente in terzo grado di consanguinità, il quale vuole darli tanto per compiere la sua dote (ò pure dotarli a tutto) e con la detta occasione può la detta pigliar marito, altrimenti è impossibile, che possa maritarsi.

Interr. in quo consistit augmentum dictae dotis (vel noua dotatio) factum per dictum Titium consanguineum, & si dictus Titius verè, & realiter habeat bona praedicta augendi dotem dictae Semproniae, vel illam dotandi.

Respondit il detto Titio li dona la tale, e tale cosa, che può vendere tanto l'anno, purchè contrahi Matrimonio con essa, e queste robbe sono vere, e reali, e non fittitie, essendo huomo ricco, e la sua robba non s'è obligata a Creditori, ne hà altri figli, e questo lo sò per essere inteso dell'haueere del detto Titio.

Interr. an dicta Semproniana aliunde dotem praedictam habere possit.

Respondit la detta è Povera, & ne hà, ne può haueere da niuno dote conforme hà detto sopra.

Interr. de contestibus. Dixit ne può deponere il tale, e tale.

Quibus habitis &c. Io N. hò deposto ut supra. N. Delegatus.



TITOLO DECIMO VII.

Della Prattica d'esaminare in dispenze Matrimoniali propter lites, vel pro- pter pacis inimicitias, vel pro confirmatione.

Per prouare questa causa propter inimicitias, confirmatione pacis, & propter lites, è di mestiero, che si proua, cioè circa l'inimicitia esserui inimicitia graue, e Capitale trà li parenti del Sposo, e della Sposa, quale inimicitia sia inforta prima di fare li Sponsali trà li detti, e che non si sedarebbe mai detta inimicitia, se non si facesse detto Matrimonio, senza esser peruenuta da detto Matrimonio.

E circa la causa pro confirmatione pacis si deue prouare, come trà li Parenti del Sposo, e quelli della Sposa visiano state grauissime inimicitie, e benchè trà di essi vi sia intervenuta pace, ad ogni modo, essendo la pace de recenti, sarebbe facile ad insorgere di nouo detta inimicitia (le quali sono state inforte per altra causa, che per via di questo Matrimonio) si confirmarebbe la pace predetta.

Per la causa propter lites, è di mestiero prouarsi. Primo d'esserui lite con li consanguinei, ed affini di gran momento, e che non siano liti di poca consideratione, e summa. Secondo si deue prouare, che questa lite sia inforta prima di hauer trattato di fare li Sponsali. Terzo che questa lite intuitu del Matrimonio futuro si sia composta, accomodata, e transatta, e ciò si deue prouare per istromento di publico Notare in actis presentato, e queste due cause si deuono ben prouare dall'Arciprete Comissario destinato nell'infra scritto modo vj.



FOR-

F O R M O L A X L I.

Del modo d'esaminare per la verificazione dell'esposto in dispense Matrimoniali ob inimicitias, & pro confirmatione pacis, ac propter lites.

Dice, mens, & anno tali in Terra N; & coram N. Archipresbytero & Terra N. Examatus fuit N. Terra N. etatis sue annorum tot, testis vocatus, & summarie productus, ac pro curis informatione receptus, qui delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout talis &c. iuravit, & fuit primo.

Interr. an I R. sciat, & cognoscat N. N; & quatenus sic qua occasione, & si inter ipsos ad sit aliqua Parentela, in quo gradu, & proinde arborem faciat.

Respondit io conosco li detti, li quali sono miei Paeseani, e sò, che sono Parenti in terzo grado di consanguinità, e questo lo sò per essere pratico delli loro antenati; l'arbore delli quali vè in questa maniera &c.

Antonio Carrasa Padre.

Francesco Carrasa figlio	in primo	Alfonso Carrasa figlio
Andrea Carrasa fig. di Franc.	in secondo	Camillo Carrasa fig. d' Alfonso
Anna Carrasa fig. d' Andrea	in terzo	Paolo Carrasa fig. di Camillo

Di modo, che li detti sono Parenti in terzo grado di consanguinità, come si vede dal detto arbore. e le dette persone a me sono ben note.

Propter Inimicitias.

Interr. an I. I. inter consanguineos predicatorum N. N. fuisse, vel esse aliquas Inimicitias, & quatenus sic, unde sint exorta, & si sint graues, vel paucioris momenti, & à quanto tempore, & per adhuc durent, & quomodo sedari possint.

Respondit io sò, che trà li Parenti della detta N. è del detto N. vi sia una graue inimicitia insorta per la tale, e tale causa, prima, che trà di loro vi fusse stato trattato di Matrimonio, e quest'inimicitia non si può quietare, se non v'interviene garentia trà il detto N, e la detta N; & contra ben

hendosi Matrimonio trà di essi ; si saldarebbe ogn'odio , e rangore , altrimenti la detta inimicitia apportara disturbo grande , e duello ,

Pro Confirmatione pacis .

Interr. an I. I. sciat inter consanguineos pred. &rum N; & N. fuisse aliquam inimicitiam , & quatenus sit , unde fuerit exorta , & ex qua causa , se sit gravis , vel parvi momenti , & si ad huc duret , nec ne .

Respondit io sò , che trà li Parenti del detto N; e della detta N. vi è stata vna grandissima inimicitia insorta per la tale , e tale causa , però da poco tempo a questa parte si sono quietati , ed hanno fatto pace , bensì questa pace non è ferma , e sarebbe molto bene , che la pace si confirmasse con questo Matrimonio , quale inimicitia non hà hauuto origine da detto Matrimonio , ma per la tale causa .

Propter lites .

Interr. an I. I. sciat inter consanguineos d. & N; & consanguineos d. & N. fuisse & esse aliquas lites , & quatenus sit , cuius considerationis sint .

Respondit io sò , che trà li Parenti della detta N; e quelli del detto N. vi siano state liti di grandissima consideratione , c' hanno hauuto origine dalla tale , e tale causa , poi si sono concordate nella tale , e tale maniera come cosa per istromento stipulato per mano del tale , e tale Notare , con conditione , che se contr. b. esse questo Matrimonio , che altrimenti non si terminarebbe detta lite , se non si contr. b. esse detto Matrimonio , e questo lo sò à causa , che son Cittadino di questa Terra pratico delle dette Persone , e sono intervenuto per mezzano nella detta pace , e concordia , e questo è quanto posso deponere sò questo fatto .

Interr. de contestibus. Dixit ne può deponere il tale , e tale .

Quibus habitis &c. Io N. hò deposto vi supra (vel signum Crucis)

N. Archipresbyter , & Delegatus .

Vi sono due altre forti di cause , vna pro Belgis , e l'altra pro habitantibus ad latus maris , le quali non sono verificabili per queste nostre parti , ne mai si può dar caso di tale spedizione , e perciò non mi ci diffondo , solo accennarò , che per la prima bisogna verificare per informatione l'esposto al S. mmo Pontefice , come l'oratori sono Cattolici , e vivono sotto l'obediencia della S. Sede Apostolica , e nel lungo , oue stando vi sono molti Heretici , ed affinché non siano costretti con quelli contrahere Matrimonio , perciò desiderano essi oratori trà di loro contrahere Matrimonio .

Per

Per quelli poi, che stanno ad iustus maris, s'intende non d'ogni Città, Terra, Villa, ò Catale di Marina, mà di quelli luoghi,oue spessissime volte a descriptione entrano li Turchi, per li quali vi è scarfezza d'habitatori, e l'espòsto che si fa al Sommo Pontefice da verificarsi è, che in detto luogo vi è continua inuasion de Turchi, e Corsari, e perciò non così volentieri con l'habitatori di detto luogo si contrahè Matrimonio, e perciò essi oratori intendono trà di essi contrahere Matrimonio.

Quella poi ob excellentiam meritorum se dimanda in forma gratiosa, & cum clausula ex certa scientia, & perciò in essa non si ricerca proua di causa, ma se dira vt afferunt, & solo bisogna prouare, che persone siano.

TITOLO DECIMO VIII.

Delle Dispense Matrimoniali per l'impedimento publicæ Honestatis, iustitię ex sponsalibus de futuro, & ex Matrimonio rato, & non consumato.

Deuono sapere li Parochi, che l'impedimento publicę honestatis, iustitię può essere di due maniere, il Primo si è quando peruiene dalli Sponsali de futuro. secondo quando peruiene dal Matrimonio de presenti rato, e non consumato.

Circa il primo si contrahè questo impedimento, quando sono fatti li sponsali validi, e veri trà li sposi, per li quali se morisse vno delli detti sposi, non può la sorella della morta sposa, ò fratello del morto sposo contrahere coll'altra sorella, ò fratello, e questo impedimento non escede il primo grado, conforme fu determinato nel S.C. di T. nella sessione 24. cap. 7. de reformatione, e conforme dichiarò il B. Pio V. nella sua bolla, che comincia ad Romanam nell'Anno 1568.

Quello si deue prouare in questa dispensa auanti il Paroco si è primo, che per l'angustia del luogo, ò locorum, ò altra causa, come delle prodotte di sopra la donna non hà possuto ritrouare marito, ne Còsanguineo, ne affine còchi hauesse possuto còtrahere Matrimonio. Secondo che la detta donna non sia stata rubbata. Terzo che benchè il det-

Il detto Oratore contraſſe ſponſali de futuro con N. ſorella d'eſſa Oratrice, con tutto ciò non contraſſe matrimonio ne hà hauuto copula, ne cōmercio carnale con la detta quon. prima ſpoſa, mà morì inatta.

Circa poi il 2. ſi contrahe queſt'impedimento detto publicę honeſtatis luſtitię ex matrimonio rato, & non conſumato, quando per auuentura ſi fuſſe contratto il matrimonio da vno aſſente per Procuratorem, ò pure da vn'infermo con infirmità mortale, e con tale infirmità ſe ne fuſſe morto, ò pure qualched'uno, che per qualche impedimento, ò importanza coeundi non haueſſe conſumato il matrimonio, & queſto ſi dimanda impedimento publicę honeſtatis luſtitię ob matrimonium ratum, & non conſumatum, quale impedimento corre vſq; ad quartum gradum, come ſe 'fuſſe contratta l'afſinità. E per prouare le conditioni contenute nella diſpenza predetta ſi deuono verificare ſi le cauſe contenute vt ſupra nella diſpenza di publica honeſtà ex ſponſalibus de futuro, come anco prouarſi con proue negatiue, che non ſia conſumato il matrimonio, ed oltre di queſta proua prenderſi giuramento dal ſpoſo, ò ſpoſa. che contraſſe li primi ſponſali del deſòto, ò deſonta di non hauer conſumato il matrimonio, & con eſaminare teſtimonij, che deponghino non eſſerui ſtata fama, di detta conſumatione, e perciò m'è parſo mettere l'inſcriſſito modo v3.

FORMOLA XLII.

**Del modo d'eſaminare nell'Impedimento
publicę honeſtatis iuſtitię ob Spon-
ſalia, & pro Matrimonio rato,
& non conſumato.**

Die, menſe, & anno tali, & coram Archipreſbytero, ſine Parech N. Terra N. Delegato &c.

Examinatus fuit N. Terra N. etatis ſuz annorum tot, Teſtis vocatus (vel) citatus, & pro Curie informatione receptus, qui delato ſibi Inſtrumento Veritatis dicendę prout talis &c; iurauit, & fuit primo.

Inter. an ipſe Teſtis cognoſcat N. N; & quatenus &c. ſi inter eos adſit aliqua Parentela, & qua.

Reſpondit Io conoſco li detti N. N. per eſſerne miei Paefani, e li detti non hann'altro vincolo di Parentela, ſe non, che il detto N. hauena contratto Sponſali con la quon. N. Sorella di detta N; & ſenza contrahere Matrimonio

con la detta, se ne morì, ed hora hà intentione pigliarsi la detta N. altra Sorella per moglie.

Interr. an inter dictum N; & quon. dictam N. alterā Sororē defunctam, fuit aliqua practica carnalis, vel diffamatio practica.

Respondit Non vi è stata ne practica, nè diffamazione di practica, altro non s'è visto mai conversare frà li detti.

Per l'impedimento publicæ honestatis ex Matrimonio rato.

Interr. an cognoscat N. N; & si inter eos adsit aliqua parentela.

Respondit Io conosco li detti N; & N come miei Paeseani, e li detti sono parenti, acansa, che il detto hauea contratto Matrimonio con la quon. N. altra Sorella di detta N; però non si consumò questo Matrimonio, inteso, che si contraesse per Procuratore (vel) quando si contraesse detto Matrimonio la detta fana male in letto, oue si contraesse, e frà pochi giorni se ne morì, ne è possibile, che trà li detti vi fusse stata copula carnale, per la quale fusse detto Matrimonio consumato per la causa vt supra, e perciò sò, che la detta quon. N. restò intatta.

Per l' vno, e per l'altro impedimento.

Interr. an dicta N. inuenire potuisset virum paris conditionis non consanguineum, vel affine, cum quo Matrimonium contrahere posset.

Respondit essendo il luogo angusto, è certo, che la detta non hà potuto haue altro con chi hauesse potuto contrahere detto Matrimonio, se non che il detto N.

Interr. an predicta mulier fuerit rapta, vel per vim, & metum inducāad predictum Matrimonium contrahendum.

Respondit la detta Donna non è stata altrimente rubbata, nè per paura, nè per forza, ma hà fatto detto Matrimonio con suo consenso, e di tutti li Parenti, e questo è quanto posso deponere sà questo fatto.

Quibus habitis & c. Io N. hò deposto vt supra.

N. Archipresbyter Delegatus & c.



F O R M O L O X L I I I .

Del giuramento da darfi al Spolo di non
hauere consumato il Matrimonio.

Die, mense, & anno tali, & coram N. Archipresbytero N. Terra N. Personaliter constitutus N N. Terræ N; qui sponte non vi dolo, sed omnimeliori modo, & via &c. cum iuramento tactis &c. declarauit in tali tempore contraxisse Matrimonium cum quon. N. N. per verba de presenti iuxta ritum S. R. E; quod quidem Matrimonium morte preuenta non consumauit, sed intacti ab hac vita migravit, & ita iurauit, & declarauit in forma &c. (e si firmi dal declarante, ed Arciprete.)

Et questo è quanto posso dire per la presente istruzione ad honore, & Gloria di Dio Beadetto, & del Glorioso S. Herberco Arcivescovo di Conza.



CATALOGO

DELL'ARCEVESCOVI DI CONZA.

Essendo stato Gouvernato questo Arcieuescouato di Conza da degnissimi Soggetti, trà quali sono molti Cardinali, & acciò quelli non defraudentur memoria, m'è parso nella fine di questa Opreta porgerne il Catalogo a finche se spassino in esso li Curiosi.



On ritrouandossi ne nell'Italia Sacra, ne in altri Historici, chi fussero stati Arcueuescoui di Conza prima del 986 (che si distrusse la detta Città per via di Terremoto, che morì il Vescouo con tutt'il Capitolo, e Clero.) Nimo, che frà le ruine s'estinsero le memorie delli Prelati, che Governorno detta Chiesa, ed anco non si ritroua chi per spatio di cent'anni doppo la morte di Pietro Vescouo di Conza fusse stato suo Suecessore, ma solo dall'Italia sacra si mette vn tal Leone, che fu doppo il centenario primo Arcueuescouo; In tanto metterò questa serie nella conformità, che n'hò hauuto le notizie da detta Italia sacra, ed altri, & si è che.

1. Pietro ultimo Vescouo di Conza fu tale nell'anno 967. morì nel Terremoto della destructione della Città nell'anno 986.
2. Leone primo Arcueuescouo di Conza fu nell'anno nell'1087.
3. Geruasio fu Arcueuescouo nell'anno 1103.
4. Rache non si sa ne il nome, ne cognome fu nominato nel breue di Calisto. II. nell'anno 1119.
5. Herberto fu prima Vescouo di Licogi nella Suetia, & doppo Arcueuescouo di Conza nell'anno 1169. hoggi santo, & il suo Corpo.

si veneta nella Cadre dale con gran concorso de Popolo nel dì 10. Agosto.

6. Gervasio fu Arceuescouo nell'anno 1184.

7. Pantalone ottenne il Conservatorio di Conza da Innocenzo III. nell'anno 1200.

8. Andrea Canonico Regolare, il quale ottenne la conferma de Palorotundo, fu Arceuescouo nell'anno 1225.

9. Nicola de Benefacija Canonico Napoletano fu Arceuescouo nell'anno 1254.

10. Maestro Andrea de Alberto Dominicano fu nell'anno 1274.

11. Stefano de Origo Milanese dell'Ordine Cisterciense fu eletto dal Capitolo nell'anno 1278.

12. Maestro Lorenzo Blundi Tudesino dell'Ordine de Predicatori fu Eletto dal Capitolo nel 1289.

13. Annenufo Arceuescouo di Brindisi, e poi di Conza fu nel 1296, & doppo fu Arceuescouo di Benevento.

14. Consiglio Gatto di Viterbo Cappellano di Martino V; e doppo Arceuescouo Arbonense nella sardegna, e poi passò a Conza nell'anno 1300; ed ottenne, che la Chiesa di Conza fosse stata sotto la Regia protectione nel 1301.

15. Dionisio di Valua delli signori della Terra della Valua fu Arceuescouo di Conza nel 1310.

16. Leone di Montichio Canonico di Conza fu Eletto Arceuescouo dal Capitolo di essa Chiesa nell'anno 1327.

17. Pietro Archidiacono di Conza fu Eletto dal Capitolo Arceuescouo nel 1333.

18. Lorenzo Vescouo di s. Angelo Lombardi era Arceuescouo di Conza nel 1344.

19. Filippo Arceuescouo Tebano fu trasferito a Conza nel 1351.

20. Fra Bartolomeo di Valenza Dominicano fu Arceuescouo nel 1359.

21. Nello de Alnito Consigliero della Regina Giouanna seconda fu lasciato nel Governo di Napoli dal Rè Ladislao fu nel 1390. Arceuescouo di questa Chiesa.

22. Nicolò fu Arceuescouo di Conza, e nell'anno 1422; passò dalla Chiesa di Russano.

23. Gaspro di Diano fu Vescouo di Tiano, e doppo di Conza Arceuescouo nell'anno 1422; e doppo fu Arceuescouo di Napoli.

24. Eatio Vrsino Romano fu Arceuescouo nel 1438; e poi passò alla Chiesa di Bari, e doppo fu Cardinale.

25. Fra Raimondo di Strongoli di Calabria dell'Ordine di s. Basilio fu Vescouo di s. Agata di Goti, e poi di Boiano, e doppo Arceuescouo di Conza nel 1439.

26. Giouanni Conte Romano fu Arceuescouo di Conza nel 1456; e doppo Cardinale.

27. Ni.

Istruzione per l'Arcipreti, e Vicari Foranei 115

27. Nicolò Conti Nipote del predetto fu Arcivescovo nel 1484.
28. Francesco Conti altro Nipote fu Arcivescovo nel 1494 e poi Cardinale.
29. Camillo Giesualdo Figlio di Luigi Conte di Conza fu Arcivescovo nel 1517.
30. Vincenzo Cardinal Palmieri fu Arcivescovo nel 1533.
31. Troiano Giesualdo Figlio di Fabio Conte di Conza fu Arcivescovo nel 1535.
32. Nicolò Cardinal Gaetano di Sermonea fu Arcivescovo nel 1539 e poi passò a Capua.
33. Marcello Cardinal Crescentio fu Arcivescovo nel 1546.
34. Maestro Frà Ambrosio Caterino Pulito di Siena Dominicano Vescovo di Minuri, dopo Arcivescovo di Conza nel 1552, che fu Cardinale, e morì subito per strada in Napoli.
35. Maestro Frà Ambrogio Mutarello di Bologna Arcivescovo di Conza nel 1553.
36. Alfonso Cardinal Giesualdo fu Arcivescovo nel 1553, fu Imbasciatore in Roma di Filippo II. Decano del S. Collegio, ed Arcivescovo di Napoli.
37. D. Salvatore Caracciolo Teatino Teologo, e Nipote di S. Carlo Borromeo, e del predetto Alfonso, che rinunciò al medesimo Arcivescovato di Conza nel 1572, & campò pochi mesi.
38. Marc' Antonio Pe cara Dottore, e Referendario di Signatura fu Arcivescovo nel 1572.
39. Scipione Giesualdo fu Arcivescovo nel 1595.
40. Bartolomeo Cardinal Gessì fu Arcivescovo nel 1608.
41. Curzio Cocci della Terra Teffa d'Abruzzi fu Arcivescovo nel 1614.
42. Fabio de Leoneffa Patriarca d'Antiochia più volte Nuntio, e Vescovo assistente, ed anco Datario in Roma era Arcivescovo nel 1622.
43. Ercole de Ranconi Modinese Dottore fu Arcivescovo nel 1647.
44. Fabritio Campana di Lucera di Puglia Celestino fu Arcivescovo nel 1651.
45. Giacomo Lenzi Romano Monaco Cassinese fu Arcivescovo nel 1668.
46. Paolo Caravita Monaco Oieuitano Figlio del Regio Consigliero D. Tomaso Caravita fu creato da Clemente X. sotto li 29. Gennaro 1673; fu assai defensore della sua giurisdizione, & immunità Ecclesiastica, ristaurò, ampliò, e ridusse in bellissima forma il Palazzo Arcivescovale, e Baronale della Terra di S. Menna, nel quale non v'habitò più, che due mesi, e mezzo, e se ne morì sotto li 26. settembre 1681. nel mentre lo ero suo Vicario Generale; che fu indegnamen.

mente assunto a tal'Ufficio fin dalli 15 di Gennaio 1674; e dopo la morte del detto fuì confermato dal Reu. Capitolo di Conza per Vicario Capitulare.

D. Gaetano Caracciolo figlio del Signor D. Tomaso della Casa de' Signori di Porino, e della Signora D. Vittoria Seriale, fratello del Signor D. Fabio Caracciolo Duca di Belcastro, è hoggi per gratia di Dio viuente Arceuescouo di Conza; fù questo della Religione Trinitaria, oue esercitò molte prepositure, tra quali fù quel a di S. Paolo Maggiore di Napoli. Diede saggio del suo essere, come insigne Predicatore, l'Eminentissimo Cardinal Caracciolo Arcuefcouo di Napoli propose il medesimo per l'Arceuescouato di Conza, l'ottenne dalla felice memoria d'Innocenzo XI. fù da detto Signore Cardinale Consecrato in Napoli nella Chiesa della Miracoli nell'anno 1682. Giunto questo Prelato in Diocesi fù con indecibile amore ricevuto da Diocesani, e suoi Vassalli delle Terre di S. Menina, e S. Andrea, ed altresì corrispose il detto da Padre, e da Pastore; Nel primo di, che rimirò la sua Sposa, *fleuit super illam, et ciuitatem suam*, mirando, conforme la Città di Conza quasi distrutta, così la sua Chiesa, *non habentem vestem Nuptialem*, e tutta disordine, ma da generoso Cavaliero subito insaprese di ristaurarla, come fè nel primo anno del suo Arceuescouato; la risè; e fornò, ed ridusse quel Tempio dall'oscurezza, alla luce, dall'ancichità, alla modernità a segno che hoggi è vna delle Chiese Cospicue; Ed il tutto così subito, non conuenendo ad vn Cavaliero suo pari tener si lacerta Sposa. Trasportò il Corpo del Glorioso S. Herberto Arceuescouo d'Iui da vna Cappella picciola, oue giaceua all'Altar Maggiore, che poi e fornò con degni apparati, candelieri di bellissima manifattura, Baldichino, Dosello di Damasco, e statua di detto Santo. Prouedè la Sacrestia non solo de bellissime vesti Sacre per esso, ma anco de duplicare per li suoi cinque assistenti nel celebrare Pontificalmente. Edificò il Campanile principiato dal suo Predecessore, e prouedè la detta Chiesa d'Organo, che ne staua priua, e con questo ha introdotto ogn'anno musica a più Cori nel di 20. d'Agosto, che si celebra la festiuità di detto S. Herberto, possendosi dire con verità non esserui festa in quelle parti simile à questa, v'è innumerable concorso di Popoli, non solo Diocesani, ma anco di fuori fin dalla Puglia, Basilicata, ed altre Prouincie, che corrono alla detta diuotione propagata dal medesimo Arceuescouo. Nel Palazzo antico Arceuescouale, che fù soppresso dalle ruine v'edificò due camere per albergare li detti di; Non fermò qui la sua diuotione verso le Chiese, mentre attese a rcedificare, e restaurare molt'a tre Abbadiè della sua menza, come quella di S. Giacomo di Pescopagano, S. Maria della Santi di Calitro, S. Pietro della Quaglietta, S. Maccario dell'Oliueto, e S. Maria Maggiore dell'Auletta;

Ben.

Benche tenesse nella Terra di S. Menna que rifiede bellissimo Palazzo rifatto dal suo Predecessore (quale rimase incompiuto per la morte di quello) il fini, e non solo adempi la mancanza, ma vi fabricò molte stanze per renderlo più comodo. Ristaurò il Palazzo della sua Terra di S. Andrea, e rese habitabile quello esistente nella Terra di Boeino. Diede registro al Seminario, e' hoggi si vede non solo aumentato di zicana, ma anco d'alcuni a segno, che da 12. soliti, l'ha ridotti à 16. e 17. à quali ha provveduto di maestro di musica, e di lettore morale; Viuendo antioso di edificare nella Terra di S. Menna attaccata al Palazzo Arcivescouale vna Chiesa in honore del suo Patriarca S. Gaetano (per non andare nella Chiesa Parrocchiale indecente à fare le funzioni Ecclesiastiche) v' incontrò tante difficoltà, che più volte si perde d'animo, ma alla fine per non viuere inquieto per sì tanta angustia, che l'assisteva, comprò molte case a caro prezzo, che le destrusse, e formò la pianta di detta Chiesa, e vi benedisse, e pose la prima pietra Pontificalmente con celebrare in detto luogo sotto il dì 8. Novembre 1690. Proseguì la fabrica di essa, quale stando à qualche segno auuente, che sotto la notte del 5. Marzo 1692. fu vn fierissimo Terremoto più volte replicato, che non solo portò assai danno, e pericolo della vita, ma restò intraperta in tutte le parti il sì detto Palazzo Arcivescouale. Stiede per 40. giorni detto Arceuescouo, e con tutti l'altri della sua Corte in Barracche formate di tavole, soffrendo in quelle stantiucole patimenti non ordinarij. Ogn'altro, che fusse stato si farebbe perso d'animo nel considerar solo la riparatione grande necessaria al Palazzo notabilmente difatto, e compiere vna Chiesa tanto da essa desiderata, ma egli tutto animoso non solo finì nel medesimo istante la Chiesa, ma ristaurò il Palazzo, ed in detta ristauratione l'accrebbe di camere, e v'edificò vn fortissimo bastione in vn angolo di quello (per riparare sì il passato, come ogni altro futuro danno de' Terremoti) In questo v'edificò officine, e galleria assai bella di sopra à segno, che s'è reso il detto Palazzo molto cospicuo, & inuidiabile, aggiungendo in vicino vn utile, e diletteuole giardino, & in ciò ha sopr'abbodato doppiamete il suo Predecessore in tali spele per seruitio della sua Chiesa, e mèza. Dif-
 f, che compì la detta Chiesa del glorioso S. Gaetano, che si può dire esser la migliore, che sia non solo in quella Prouincia, ma in tutte l'altre conuicine. E quella tutta formata di bellissime lamie di stucchi, con degni cornicioni, ed ornamenti con famosa facciata, atrio, e grada, e con amplissima Sacristia, ornata di tutta la Sacra Suppelettile, ed altro necessario à celebranti, muni detta Chiesa d'Organo, Campanile, e Campanie, e sopra più la fè rilucere con otto assai belli quadri dipinti dal virtuoso Pittore Signore Francesco Grimaldi Napoletano fratello del Signor D. Agostino Grimaldi

Mac.

Maestro di Casa di detto Monsignor Arcivescovo, *che substituisce*
Onus dei, & astus si nella fabbrica di detta Chiesa, come del detto
 Palazzo. Fu questa Chiesa aperta, e consacrata su li 5. Agosto 1692.
 dal medemo Prefato, quale per tre di continui vi solennizzò feste
 cospicue con degni fuochi artificati, fontane, & ottima Musica à
 più Cori con gran Consorcio di Popolo, e perdonanze, che terminò
 nel dì del detto Patriarca S. Gaetano. È stato, ed è questo degno
 Pastore pio, e Padre de' tutti, ed in particolare de poveri, benigno
 con sudditi corrigendo quelli caritativamente con souvenire le
 Chiese Diocefane sempre dedito all'oratione, e discipline, che in
 sua sala fa à modo d'oratorio ogni Venerdì, con l'intervento di
 tutti gl'Ecclesiastici, e Secolari di quella sua residenza, con aggiun-
 gerui suoi degni, e Spirituali Sermoni si in questo, come nelle qua-
 rant'Ore di Carnuale, e Natale; Non manca al suo obbligo di de-
 fendere la sua Ecclesiastica Giurisdittione nelli soliti però segni
 del douere, e comodi assai prudentiali. Nel suo Tribunale à ponti-
 no fa osseruare la Tassa Innocensiana, e con aggiungerui vn'altra
 moderatione de' diritti da esso fatta, *Laborando contro sua propria*
comoda. Prieghi tutta la Diocesi per la sua salute, & esaltatione,
 conforme non cesso anch'io.

Donat Antonio Castellani Vic. Gen. di Conza,

E I N I S

**Priego li Signori lettori di correggere gl'errori remasti nella stampa,
& sono v3.**

Folia		Vericulo	Errata	Corrige
23	13	da	la	
34	10	mandauer	mandauit	
34	19	Depuratum	Depuratus	
32	24	mandatis	mandatisque	
37	21	òpure	pure	
40	7	Vede	Vedo	
40	19	Pro	per	
52	23	Baudis	Baonalis	
01	14	Stipulare	Stipulari	
71	12	Sacerditi	Sagramenti	
81	10	quia	quin	
91	28	explicuisse	explecuiffe	
103	27	quomodo	quando	
104	15	Secunde	à dire	
106	10	contraxerint	contraxerit	
109	12	Viuat	Viuat	
106	17	detta inimicitia	dette inimicitie	
123	29	Luogi	Licopi	
124	23	Hello	mello	
127	7	alcuni	alconi	

**La relatione Dottoris Albij Rota corrige
1694.**

VA 1

1531726

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY 1938

Author	Title	Year	Volume
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	1
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	2
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	3
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	4
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	5
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	6
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	7
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	8
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	9
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	10
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	11
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	12
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	13
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	14
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	15
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	16
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	17
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	18
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	19
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	20
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	21
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	22
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	23
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	24
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	25
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	26
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	27
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	28
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	29
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	30
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	31
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	32
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	33
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	34
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	35
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	36
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	37
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	38
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	39
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	40
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	41
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	42
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	43
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	44
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	45
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	46
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	47
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	48
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	49
Adams, John	Principles of Mathematics	1938	50

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY
 1938



